



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA - DiGiur

Corso di Dottorato di Ricerca in

Diritti Umani e Diritti Sociali Fondamentali

XXVIII Ciclo

***LA FORMAZIONE PRECONCORSUALE
DEL MAGISTRATO***

S.S.D. IUS/15 Diritto Processuale Civile

Relatore

Chiar.mo Prof. Andrea Giussani

Dottoranda

Dott.ssa Rita Barbieri

Anno Accademico 2014/2015

Ai sogni

Alice: "E' impossibile..."

Cappellaio Matto: "Solo se pensi che lo sia"

Dialogo tratto da

"Alice in wonderland, 2010"

SOMMARIO

PREMESSA	3
CAPITOLO I	
<i>IL RECLUTAMENTO DEL MAGISTRATO</i>	6
1. Un breve <i>excursus</i> sul reclutamento dei magistrati nel tempo	6
1.1. La riforma del d.lgs. n. 398 del 1997 e l'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali	10
1.2. La legge n. 48 del 2001: gli ulteriori ritocchi alla legge sull'ordinamento giudiziario del '41	15
2. La legge Castelli: la riforma dell'ordinamento giudiziario	18
3. La legge Mastella: la «controriforma» dell'ordinamento giudiziario	22
4. La recente estensione dell'accesso ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari (cenni e sputi di riflessione)	34
5. Il reclutamento dei magistrati in Europa (cenni comparatistici)	35
CAPITOLO II	
<i>LE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI</i>	40
1. Le ragioni	40
2. Il quadro normativo di riferimento: obiettivi e linee generali	44
3. Le modalità di accesso	48
4. L'organizzazione e la struttura	51
5. La partecipazione paritetica di professori universitari, magistrati, avvocati e notai nella docenza	54
6. Il programma e i tirocini	56
7. Il bilancio: le criticità e lo sviluppo delle scuole private	61

8. Le prospettive e i possibili raccordi con i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari	65
CAPITOLO III	
<i>I TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI PREVISTI DALL'ART. 73 D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69</i>	70
1. Le ragioni: la creazione dell'ufficio per il processo per il tramite del tirocinio formativo	70
2. La sperimentazione negli uffici giudiziari: l'esperienza dei Tribunali di Firenze, Milano e Torino	73
3. L'attività concretamente svolta dal tirocinante	78
4. L'intervento normativo	80
5. L'esperienza marchigiana	85
6. Il difficile raccordo tra esigenze di efficienza degli uffici giudiziari e di formazione professionale dei giovani	87
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	90
BIBLIOGRAFIA	93
DOCUMENTI	105

PREMESSA

La mia esperienza personale ha indirizzato il mio studio scientifico verso un argomento delicato e complesso, a cui sono particolarmente legata poiché sulla “mia pelle” ne ho “assaporato” le bontà e le contraddizioni.

Dopo aver superato il concorso in magistratura, ho svolto il periodo di formazione post-concorso di 18 mesi presso il Tribunale di Ancona. Il tirocinio si è articolato in due fasi: la prima, della durata di un anno, è stata suddivisa in due mesi di pratica presso il Tribunale Penale, due mesi presso la Procura della Repubblica e due mesi presso il Tribunale Civile, a cui si sono aggiunte le sessioni di approfondimenti teorico-pratici presso la Scuola Superiore della Magistratura a Firenze; la seconda, invece, è consistita in sei mesi di tirocinio presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione.

A marzo di quest’anno ho scelto le funzioni requirenti e quindi da pochi mesi è iniziata la mia nuova “avventura” presso la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto in Sicilia.

La mia ricerca si è pertanto concentrata sulla tematica della formazione del magistrato.

Le difficoltà che il giovane magistrato, con un’eccellente preparazione teorica ma senza particolare esperienza pratica, incontra nel momento in cui si inserisce nel tessuto operativo degli uffici giudiziari hanno portato la mia attenzione sulla formazione preconcorsuale e sulle modalità di accesso allo stesso concorso in magistratura.

Il “lungo ed incerto” percorso di ingresso nel mondo della magistratura mette a dura prova (fisica e psichica) i laureati in giurisprudenza che intendono investire tempo, denaro ed energie per arrivare al traguardo sperato.

L’attrattiva verso questo argomento, oltre che dalla mia esperienza personale, nasce dal recentissimo intervento normativo (art. 73 del d.l. 69/2013, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, modificato dagli artt. 50 e 50*bis* del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito a sua volta con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) con cui il

legislatore ha introdotto la possibilità per i laureati in giurisprudenza di accedere a *stage* di formazione teorico-pratica della durata di 18 mesi presso gli uffici giudiziari, al fine di assistere e coadiuvare i magistrati.

Dal punto di vista della formazione preconcorsuale del magistrato tale possibilità risulta di notevole rilievo, in quanto il potere politico-legislativo con l'intervento di metà agosto scorso ha sancito che il tirocinio *de quo* diventi requisito alternativo, per l'accesso al concorso in magistratura, alla frequentazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Il lavoro si propone dunque di raffrontare i due diversi percorsi formativi e la loro maggiore o minore "utilità" per un neo-laureato in giurisprudenza, senza dimenticare che con queste esperienze istituzionalmente previste convivono le scuole di preparazione privata, che purtroppo ancora oggi rappresentano un passaggio ineliminabile per il superamento del concorso medesimo.

Dall'analisi svolta risulterà che una riflessione intorno alle modalità di reclutamento dei magistrati è ineludibile, soprattutto oggi che la magistratura si trova "sotto i riflettori" e che da più parti è denunciata l'inadeguatezza della regolamentazione esistente.

I pericoli che corre il sistema di giustizia italiano non sono di poco conto: non solo il concorso in magistratura rischia di diventare (e forse già lo è) un concorso elitario riservato esclusivamente a studenti dotati di ingenti risorse economiche, tali da poter sostenere i costi di anni di corsi di preparazione, ma – cosa ancora più grave – l'astrattezza della preparazione del concorso fa sorgere il rischio di selezionare soggetti inadeguati al ruolo e/o alle funzioni cui sono chiamati poiché sprovvisti di qualsiasi conoscenza della multiforme realtà sociale da giudicare.

Al fine di compiere tale analisi ho articolato il mio lavoro in quattro capitoli.

Il primo, dedicato alle modalità di reclutamento dei magistrati, si propone di ripercorrere le tappe principali della normativa di riferimento.

Nel secondo capitolo si analizza l'esperienza delle scuole di specializzazioni per le professioni legali con particolare riferimento alle criticità del sistema, nell'ottica di prospettare delle possibili soluzioni per il miglioramento delle stesse scuole.

Con il terzo capitolo si affronta il tema del tirocinio presso gli uffici giudiziari, ponendo l'accento sulle diverse realtà giudiziarie sparse sul territorio nazionale, ed in particolare – perché più vicina al nostro territorio – verrà descritta l'esperienza marchigiana che realizza una perfetta sinergia tra Università, Uffici giudiziari e Regione, tanto che il 20 luglio 2015 è stata siglata una convenzione quadro sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari del distretto marchigiano, sperimentazione unica in Italia.

Nell'ultimo capitolo vengono infine esposte le conclusioni dell'analisi svolta.

CAPITOLO I

Il reclutamento del magistrato

SOMMARIO: 1. Un breve *excursus* sul reclutamento dei magistrati nel tempo. - 1.1. La riforma del d.lgs. n. 398 del 1997 e l'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali. - 1.2. La legge n. 48 del 2001: gli ulteriori ritocchi alla legge sull'ordinamento giudiziario del '41. - 2. La legge Castelli: la riforma dell'ordinamento giudiziario. - 3. La legge Mastella: la «controriforma» dell'ordinamento giudiziario. - 4. La recente estensione dell'accesso ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari (cenni e spunti di riflessione). - 5. Il reclutamento dei magistrati in Europa (cenni comparatistici).

1. Un breve *excursus* sul reclutamento dei magistrati nel tempo.

La prima legge sull'ordinamento giudiziario (r.d. 6.12.1865, n. 2626), ispirata al sistema napoleonico, prevedeva che il magistrato venisse nominato dall'esecutivo e che i pubblici ministeri fossero dipendenti direttamente dal Ministro della Giustizia. Tale scelta comportava inevitabilmente che il magistrato venisse selezionato all'interno delle classi più abbienti della società¹.

Solo con la riforma Zanardelli del 1890 venne introdotto il concorso pubblico, volto a garantire imparzialità e rappresentatività sociale all'interno della magistratura italiana. In particolare, fu con la legge 8 giugno 1890, n. 6878 che il reclutamento dei magistrati venne finalmente rimesso ad una procedura concorsuale, con prove scritte ed orali, gestita da una commissione di sette membri nominati dal Ministro della Giustizia.

La riforma Orlando, con la legge 7.7.1908, n.448, confermò sostanzialmente tale schema, che rimase immutato anche durante il periodo fascista (r.d. 30.12.1923, n. 2786,

¹ In prospettiva storica, l'analisi del presente capitolo è direttamente ispirata alla ricostruzione storica di Aghina Ernesto. Tuttavia, sia pure a partire dalle stesse premesse, le nostre considerazioni conclusive differiscono sostanzialmente da quelle dell'Autore. Cfr. AGHINA E., *Reclutamento e carriera del magistrato*, in AA.VV., *Ordinamento giudiziario, Leggi, regolamenti e procedimenti*, (a cura di ALBAMONTE E., FILIPPI P.), Torino, 2009, 275 ss.

cui peraltro fecero seguito prima il r.d. 19.7.1924, n. 1218, poi il r.d. 15.10.1925, n.1860, ancora parzialmente vigente) prevedendosi una regolamentazione del concorso per la nomina ad uditore giudiziario – ora magistrato ordinario in tirocinio – fondato sulla ripartizione tra prova scritta ed orale².

L'assetto attuale del concorso, nelle sue linee essenziali, fu pertanto delineato con il r.d. 30.1.1941, n.12, secondo un modello imperniato su quattro prove scritte ed una prova orale in sette materie o gruppi di materie³.

I requisiti per accedere alla magistratura erano "sesso maschile", "razza italiana" e (soprattutto) "iscrizione al partito nazionale fascista", indici di una modalità di selezione strettamente funzionale alla formazione di un apparato magistratuale asservito al potere politico⁴.

Solo con l'avvento della Repubblica venne introdotto un sistema di valutazione e scelta meritocratica dei magistrati, ed in particolare fu il dettato costituzionale di cui agli artt. 51, 98 e 106 Cost. a delinearne i principi.

Ad oggi, l'accesso alla magistratura si fonda su una selezione tecnica in cui l'unico criterio discriminante è dato dal diverso grado di conoscenza delle norme e dei meccanismi applicativi, ed il vero parametro concorrenziale risiede nella preparazione giuridica dei candidati⁵.

Al sistema concorsuale è sancita un'unica deroga (prevista dal terzo comma dell'art. 106 Cost.) relativa alla designazione dei consiglieri di Cassazione per "meriti insigni": si prevede infatti che il C.S.M. possa nominare per tale qualifica docenti

² Per un'analisi dei rapporti tra potere politico e magistratura nel periodo fascista v. NEPPI MODONA G., *La magistratura e il fascismo*, in QUAZZA G. (a cura di), *Fascismo e società italiana*, Torino, 1973, *passim*.

³ Secondo il testo originario dell'art. 123 le prove scritte del concorso vertevano su diritto romano, civile, penale ed amministrativo, mentre le materie orali comprendevano: 1) diritto romano; 2) diritto civile; 3) procedura civile; 4) diritto e procedura penale; 5) diritto amministrativo e costituzionale; 6) diritto corporativo; 7) diritto ecclesiastico, diritto internazionale ed elementi di statistica.

⁴ Per un'analisi della cornice storica v. VIAZZI C., *Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati: una questione cruciale di politica istituzionale*, in *Questione giustizia*, 1984, 308 ss.

⁵ Cfr. VIAZZI C., *Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati*, cit., 318.

universitari o avvocati con quindici anni d'esercizio ed iscrizione negli albi speciali per le giurisdizioni superiori, alla stregua di quanto previsto dalla legislazione precedente⁶.

Nonostante il quadro costituzionale, la normativa di dettaglio resta ancora quella dettata dal r.d. n. 12 del 1941, pur se – naturalmente – adeguata al mutato contesto storico-politico e al conseguente riconoscimento di nuove competenze in capo al Consiglio Superiore della Magistratura.

Infatti, il C.S.M. è stato progressivamente elevato al rango di organo «di autogoverno della magistratura», con competenze esclusive in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni dei magistrati, approdando così finalmente ad un'effettiva separazione della magistratura dal potere politico.

Negli anni successivi, con l'intervento della Corte Costituzionale sono state poi eliminate le ulteriori discriminazioni esistenti per l'accesso alla magistratura.

Senza dubbio in questo scenario di riforme va ricordato l'intervento della Corte Costituzionale (Corte Cost. 18.5.1960, n. 33) che ha reso possibile alle donne la partecipazione al concorso: atteso che non si era delineata nell'assemblea costituente una maggioranza favorevole a rimuovere un limite così intollerabile ed anacronistico⁷,

⁶ Si tratta di una disposizione che è stata attuata con la legge 5.8.1998, n. 303. Sul punto v.: PIZZORUSSO A., *Professori ed avvocati in cassazione: una misura intempestiva*, in *Corriere giur.*, 1998, 1249; GENOVESE F.A., *I meriti insigni per il reclutamento in Cassazione*, in *Dir. pen. e processo*, 1999, 220; PISANI M., *I "meriti insigni" (art.106 comma 3 Cost.) per la nomina dei "laici" in cassazione*, in *Foro It.*, 1999, V, 73.

Sulle cause dell'insuccesso di questo istituto cfr. SCARSELLI G., *Ordinamento giudiziario e forense*, Milano, 2007, 135, il quale in particolare attribuisce le ragioni dell'insuccesso dell'istituto a: scarse motivazioni verso la funzione di consigliere di cassazione di soggetti potenzialmente idonei ad incarichi più prestigiosi, selezione d'ufficio e resistenze del ceto magistratuale, segnalando le positive eccezioni di Luigi Lucchini e Ludovico Mortara.

⁷ Sul dibattito in sede costituente si consulti il verbale del 10.1.1947 dei lavori dell'assemblea costituente. Calamandrei: "... è favorevole che le donne possano essere ammesse negli uffici giurisdizionali, perché esse hanno dato ottima prova in tanti altri uffici in cui occorrono doti di raziocinio, di equilibrio e di spirito logico pari a quelle che occorrono nella giurisdizione. Si è obiettato che le facoltà psicologiche della donna sono soggette a periodiche variazioni che potrebbero portare ad una discontinuità dei giudizi; ma egli ritiene che in certi giudizi, come quelli di separazione coniugale, l'intervento della donna sia utilissimo per raggiungere un maggior equilibrio di giudizio. È quindi favorevole all'ammissione delle donne con qualche limitazione, per certe materie della giurisdizione penale. Le chiamerebbe, però, a far parte della giuria nei giudizi di Assise e del Tribunale per i minorenni e in tutte le questioni di giurisdizione volontaria e in quelle familiari". Assolutamente contrario Bettiol per cui: "... San Paolo diceva: Tacciano le donne nella Chiesa. Se San Paolo fosse vivo direbbe: Facciano silenzio le donne anche nei tribunali".

fu la Corte Costituzionale a prendere posizione in merito eliminando, quale requisito concorsuale, l'appartenenza al sesso maschile.

Di qui l'emanazione della legge 9.2.1963, che riconobbe il diritto della donna ad "accedere a tutte le cariche, professioni e impieghi pubblici, compresa la magistratura, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazioni di mansioni e di svolgimento della carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge", dando così piena attuazione all'art. 51 Cost.

Il primo concorso per l'accesso in magistratura a cui poterono partecipare le donne fu bandito il 3.5.1963, e solo con d.m. 5.4.1965 furono nominate le prime donne magistrato⁸.

Un ulteriore intervento volto ad eliminare discriminazioni è quello del 1994, con cui la Corte Costituzionale (sentenza n. 108/1994) ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 124 r.d. n. 12 del 1941 nella parte in cui, nel disciplinare i requisiti di ammissione al concorso, prevedeva l'esclusione di coloro che non fossero risultati, secondo l'apprezzamento insindacabile del C.S.M., appartenenti ad una famiglia di estimazione morale indiscussa⁹.

⁸ All'epoca, le uniche otto donne vincitrici del concorso rappresentavano soltanto lo 0,14% dei magistrati in servizio; percentuale che oggi invece (al luglio 2014) è superiore al 49 %. Sempre con riferimento agli ultimi sette concorsi completati a far data dal 1995, rispetto ai 2194 posti assegnati sono risultati vincitori n. 1247 donne e n. 947 uomini, con una prevalenza di percentuale femminile pari al 56,83% (dato che peraltro deve essere analizzato alla luce del numero – assolutamente maggiore – di candidati di sesso femminile presentatisi alle prove scritte nel medesimo campione considerato: ben 21.023 su un totale di 33.738 presenze, pari al 62,31%).

Il primo concorso in cui sono risultate vincitrici più donne è stato quello indetto con d.m. 6.03.1986. Cfr. LIPARI N., *Relazione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, indetto con d.m. 6 marzo 1986*, in *Foro It.* 1988, V, 104 ss. Nell'ultimo concorso la percentuale delle donne vincitrici è stata pari al 66%. Cfr. sul punto la Delibera consiliare del C.S.M. del 24 luglio 2014, 'Partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale', reperibile nel sito www.csm.it, dove si pone l'accento sul fatto che nonostante il numero delle donne negli ultimi concorsi sia aumentato in maniera esponenziale gli incarichi direttivi e semidirettivi sono ancora ad esclusivo – o quasi – appannaggio degli uomini. Cfr. altresì *I primi 50 anni delle donne in magistratura: quali prospettive per il futuro. La violenza di genere nella società attuale*, in *Quaderni del Consiglio Superiore della Magistratura*, 2014, n. 162.

⁹ La Corte ha chiarito che l'accesso ai pubblici uffici, ed in particolare alla magistratura ordinaria, deve essere garantito a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza, senza ingiustificate discriminazioni. È compatibile con il dettato costituzionale che l'accesso a determinati uffici sia subordinato, per la necessità di tutelare la funzione pubblica, all'accertamento delle condizioni di moralità e di irreprensibilità della condotta, ma occorre in ogni caso che il provvedimento di esclusione si basi "su valutazioni imparziali aventi ad oggetto fatti specifici e obiettivamente verificabili". La nozione di condotta civile e morale illibata comprende un'ampia ed eterogenea casistica, assai difficilmente definibile in via

1.1. La riforma del d.lgs. n. 398 del 1997 e l'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

Nonostante i risultati non soddisfacenti dei concorsi, legati essenzialmente ai lunghi tempi di definizione¹⁰, l'originario assetto delle procedure selettive è rimasto immutato fino agli anni novanta¹¹ quando, da un lato la necessità di un restringimento dei tempi concorsuali, anche in ragione dell'aumento esponenziale degli aspiranti uditori¹², dall'altro il bisogno di una maggiore tempestività nella copertura dei posti vacanti, in particolare nelle sedi disagiate (ora riqualificate a copertura necessaria), hanno determinato l'esigenza di un cambiamento radicale delle modalità di reclutamento¹³.

A tutto ciò si aggiunse ben presto la volontà di assicurare un più alto livello di preparazione degli aspiranti uditori, nonché l'ambizione di garantire una formazione

predeterminata, con lesione dei principi costituzionali. Cfr. sull'argomento BIENTINESI F., *Un caso di illegittimità conseguenziale in materia di requisiti di accesso alla polizia di Stato ed alla magistratura ordinaria (nota a sent. C. Cost. 31.3.1994 n. 108)*, in *Giur. cost.* 1994, I, 2277.

¹⁰ Un'accurata analisi delle caratteristiche della selezione dei magistrati sino agli anni sessanta è stata svolta da DI FEDERICO G., *Il reclutamento dei magistrati*, Bari, 1968, *passim.*, il quale ha individuato le criticità del sistema in tre fattori principali, ovvero l'incertezza interpretativa del requisito di moralità e condotta incensurabile del candidato e della sua famiglia, l'aleatorietà delle valutazioni e, soprattutto, la dilatazione dei tempi concorsuali. In proposito veniva rilevato che su un campione di 19 concorsi banditi tra il 1950 e il 1965 la durata complessiva delle operazioni di selezione si era protratta rispettivamente per oltre 2 anni in 13 casi, per più di 2,5 anni in 4 e, addirittura, in 2 casi per più di 3 anni. Per vero i risultati attuali non sono migliori se si tiene in considerazione che, con riferimento alla mia esperienza personale, il bando è stato indetto con d.m. 22.09.2011 e sono stata nominata magistrato ordinario in tirocinio con d.m. 20.02.2014 (e dunque dopo una procedura di selezione durata quasi due anni e mezzo).

In argomento cfr., sempre dello stesso A., *Il reclutamento dei magistrati: caratteristiche, affidabilità degli strumenti di selezione, efficacia del concorso*, in AA.VV., *Il reclutamento del personale del Ministero di grazia e giustizia*, Roma, 1978, 38-77 e *La professione giudiziaria ed il suo contesto burocratico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978, 798. Sull'affollamento, quale principale disfunzione del concorso in magistratura, cfr. MIRABELLI C., *Il sistema di ammissione alla magistratura*, in *Quad. della giustizia*, 1985, 43, 21 ss.

¹¹ Per un'analisi accurata, anche a livello statistico, del reclutamento dei magistrati fino agli anni novanta cfr. PARZIALE R., *Il reclutamento e la formazione professionale del magistrato*, in *Documenti Giustizia*, 1993, 1561 ss.

¹² Il numero delle domande di partecipazione al concorso è passato da una media di circa 4.000/5.000 ad oltre 26.000 nel 2000, con un picco di oltre 41.000 per il concorso bandito con d.m. 2004, per poi attestarsi ad un numero di circa 30.000 domande nei bandi di concorso successivi.

¹³ Una dettagliata analisi critica del sistema concorsuale di reclutamento ritenuto inadeguato a garantire un'effettiva selezione è stata sviluppata da LUCCIOLI G., *La formazione preconcorsuale e l'accesso alla magistratura: un sistema inadeguato*, in *Questione giustizia*, 1996, 579 ss.

comune con gli aspiranti avvocati, che favorisse la medesima cultura della giurisdizione¹⁴.

Inizialmente, per dare risposte a tali bisogni, si pensò di modificare il sistema di accesso mediante la previsione di un corso-concorso all'interno di una istituenda Scuola della Magistratura¹⁵; tuttavia tale proposta non superò il vaglio delle Corti dei Conti per carenza di una norma primaria che fornisse la copertura normativa necessaria all'erogazione delle spese¹⁶.

Abbandonata, dunque, l'idea che la Scuola Superiore della Magistratura si dovesse occupare della formazione dei futuri magistrati, il Parlamento (legge 15.5.1997, n.1279) ha delegato al Governo la semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso, con il risultato dell'introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso Scuole di Specializzazione istituite nelle Università, sedi delle Facoltà di Giurisprudenza, con affidamento annuale degli insegnamenti a docenti universitari, magistrati, notai ed avvocati.

Pertanto, in attuazione della delega, il d.lgs. 12.11.1997, n. 398, si proponeva di perseguire principalmente due finalità: a) la semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso; b) la trasformazione qualitativa del sistema di accesso alla magistratura.

Sono state così istituite le Scuole Biennali di Specializzazione per le professioni legali, che hanno visto le Università sempre più coinvolte nel fornire al giurista un modello formativo che si imponesse quale percorso privilegiato per l'accesso alla magistratura e all'avvocatura, nel tentativo ultimo di ridurre il ruolo delle scuole "private" nel processo di preparazione al concorso per magistrato ordinario¹⁷.

¹⁴ Sulla proposta di Scuole di specializzazione per le professioni giudiziarie, da realizzarsi presso le Facoltà di Giurisprudenza v.: VARANO V., *In tema di riforma del reclutamento dei magistrati*, in *Riv. dir. civ.* 1994, II, 551; LA GRECA G., *L'ingresso in magistratura*, in *Dir. pen. e processo*, 1996, 862 ss.

¹⁵ Cfr. il progetto di convenzione tra C.S.M. e Ministero della Giustizia del 23 novembre 1993, reperibile in *www.cosmag.it*. In dottrina v. FLICK G.M., *Giustizia vera per un paese civile*, Casale Monferrato, 1996, p. 39 ss. Sulle proposte sul tappeto prima della riforma cfr. SIENA F., *Il problema del reclutamento in magistratura*, in *Questione giustizia*, 1992, 127 ss.

¹⁶ Cfr. Corte dei Conti, 30 novembre 1994.

¹⁷ Il numero dei laureati da ammettere alla scuola (mediante titoli ed esame) è determinato in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati

Stando al d.lgs. 12.11.1997, n. 398, le scuole dovevano essere gestite da un consiglio direttivo connotato da una prevalente componente accademica, di cui potevano far parte anche esponenti del mondo dell'avvocatura, della magistratura e del notariato¹⁸, e si caratterizzavano per un connubio tra teoria ed esperienze pratiche, volto a favorire un processo di formazione che si distinguesse rispetto allo *standard* comune di preparazione culturale del giurista¹⁹.

In una tale ottica, la scuola di specializzazione per le professioni legali si apprestava a diventare la sede privilegiata, ancorché necessaria, per conseguire l'ammissione al concorso in magistratura, tanto che in assenza del conseguimento del relativo diploma²⁰ gli aspiranti magistrati dovevano superare una prova preliminare informatizzata (decentrata) di contenuto nozionistico con prove scritte ed orali²¹.

in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenuto conto del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, e del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo.

¹⁸ Vedi in proposito il d.m. 21.12.1999, n.537 ('Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione delle S.S.P.L.'), commentato da DIOTALLEVI G., *Formazione preliminare e accesso in magistratura: quale modello di magistrato?*, in *Dir. pen. e processo*, 2000, 807 ss.

¹⁹ V. più nel dettaglio *infra* cap. II. Sul tema delle S.S.P.L. fin da subito si rinvia a: PADOA SCHIOPPA A., *Verso l'istituzione delle scuole forensi*, in *Studium iuris*, 1997, 1007; PERCHINUNNO R., *Formazione del giurista e scuole di specializzazione*, in *Notariato*, 1997, n. 3, 505; CARPI F., *Verso le scuole di formazione alle professioni giuridiche*, in *Studium iuris*, 1998, 231; ZAGREBELSKY V., *Prime novità per la formazione comune dei magistrati, degli avvocati e dei notai e per il concorso per uditore giudiziario*, in *Legislazione pen.*, 1998, n.9, 137; RANDAZZO E., *Scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998, 26 ss.; BERTUZZI M., *L'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Arch. civ.*, 2000, n. 15, 1303; AA.VV., *Formazione e professioni legali: atti dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense tenutosi a Roma il 17 maggio 2002*, in *Quaderni del C.S.M.*, 2003, n. 137; GIANGIACOMO B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: bilancio e prospettive*, in *Questione Giustizia*, 2004, 654 ss.

²⁰ La diretta ammissione alla prova scritta è garantita anche: a) ai magistrati militari, amministrativi e contabili; b) agli avvocati e procuratori dello Stato; c) agli idonei in uno dei tre concorsi espletati in precedenza.

²¹ La prova (della durata di due ore) viene strutturata sulla base di novanta domande di diritto civile, penale ed amministrativo a risposta multipla (e di punteggio diversificato), predisposte da una commissione incaricata anche di aggiornare periodicamente l'archivio informatico. Nel concorso bandito nel 2002 tale prova comprendeva 15.600 quesiti, secondo quanto regolato dal d.m. 1.6.1998, n. 228, modificato con d.m. 4.8.2000 n. 261.

Inizialmente erano ammessi alle prove scritte solo un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso; successivamente, a partire dal settimo anno dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, un numero sempre inferiore fino a raggiungere il doppio dei posti messi a concorso. Sulla prova preselettiva informatizzata v. AMATO G., *Debutta la preselezione informatica per l'esame dei futuri giudici*, in *Guida al dir.*, 1997, 72; ZACCARIA A., *La preselezione*

In attesa dell'attuazione delle modifiche²², il d.lgs. n. 398/1997 prevedeva tra l'altro, come soluzione temporanea per realizzare un importante "filtro" di ammissione al concorso, l'immediata operatività della preselezione informatica, anche in virtù di un previsto limite numerico²³, perseguendo del resto l'obiettivo della semplificazione concorsuale²⁴.

In ordine alle modalità di svolgimento del concorso, il d.lgs. n. 398/1997 ha eliminato dalla prova scritta di diritto civile i riferimenti al diritto romano, ed ampliato ad otto i gruppi di materie della prova orale, togliendo il diritto ecclesiastico e gli elementi di statistica, ed aggiungendo piuttosto il diritto tributario, gli elementi di informatica giuridica e il diritto comunitario.

Per quanto concerne i componenti della commissione il numero viene aumentato a 25: presidente, vicepresidente, 15 magistrati di corte d'appello (obbligatoriamente esonerati dall'attività giudiziaria) e 8 docenti universitari in materie giuridiche (rispetto ai precedenti 19).

In un'ottica di velocizzazione dei lavori della commissione esaminatrice la normativa predeterminava anche la tempistica delle sedute di correzione degli elaborati. Più specificamente si imponeva di effettuare, salvo assoluta impossibilità, dieci sedute settimanali (cinque antimeridiane e cinque pomeridiane), e di costituire

informatica al concorso per uditore giudiziario: note sull'archivio dei quesiti, in *Studium iuris*, 1999, II, 352 ss.; VILLANI R., *Concorso per uditore giudiziario: modifiche e precisazioni in tema di modalità di espletamento della prova di preselezione informatica*, in *Studium iuris*, 2000, 1433 ss.

²² Nell'originaria formulazione normativa il sistema concorsuale riservato ai diplomati delle S.S.P.L. avrebbe potuto operare solo a far data dal 2004.

²³ Secondo il testo novellato dell'art. 123bis del r.d. n. 12/1941, alla prova scritta sarebbe ammesso un numero di candidati, sulla base della graduatoria in esito alla prova preselettiva, pari al quintuplo dei posti a concorso, numero destinato peraltro a ridursi fino al doppio in applicazione di un regime di progressiva diminuzione previsto da un particolare regime transitorio.

²⁴ Sull'intero impianto del d.lgs. n. 398/1997, cfr. CARLUCCIO P., *Il reclutamento dei magistrati: una riforma soddisfacente?*, in *Giornale dir. amm.*, 1998, 676 ss.; CORBETTA S., *Semplificazione del concorso per uditore giudiziario*, in *Dir. pen. e processo*, 1998, 23; COTTINO G., *Il nuovo concorso di accesso alla magistratura tra alta velocità e vaporiere*, in *Giur. it.*, 1998, 618; MAMMONE G., *La riforma del concorso per l'accesso alla magistratura*, in *Gazzetta giur.*, 1998, n. 3, 3; CARRICATO F., *La difficile semplificazione dei concorsi per uditore giudiziario e per notaio*, in *Studium iuris*, 2000, 126 ss.; MARICONDA V., *Magistratura: molti dubbi sul sistema di accesso*, in *Corriere giur.*, 2000, 1405.

delle sottocommissioni qualora i candidati fossero stati più di trecento (circostanza questa che rappresentava la regola, atteso il numero dei partecipanti).

La citata preselettiva informatizzata è stata sperimentata in tre concorsi, banditi dal 1998 al 2004, con risultati per nulla positivi, in quanto non solo apparve inidoneo per il reclutamento dei magistrati un sistema selettivo a base prevalentemente mnemonica, ma soprattutto alla riduzione numerica dei partecipanti alle prove scritte non conseguì quel restringimento – sperato ed tanto atteso – dei tempi di svolgimento del concorso²⁵.

La prova informatica ha poi creato una ulteriore criticità, contribuendo ad aumentare i ricorsi con un numero considerevole di provvedimenti cautelari del giudice amministrativo di riammissione alle prove scritte dei candidati esclusi²⁶.

Con il fallimento della prova informatica e la perdurante necessità di garantire la copertura di organico per far fronte alla crescente domanda di giustizia, il legislatore con la legge del 13 febbraio 2001, n.48, ha provveduto da un lato ad aumentare di ben mille unità il ruolo dei magistrati²⁷, dall'altro ad introdurre un "reclutamento

²⁵ Il primo concorso regolato dalla nuova disciplina (d.m. 9.12.1998) ha visto, a fronte di 25.535 domande, 12.964 candidati sottoposti alla prova preliminare, di cui 3024 ammessi agli scritti (per un totale di 4108) in un arco temporale di circa due anni per l'espletamento delle attività concorsuali. Nei due successivi concorsi banditi con d.m. 17.10.2000 e 12.3.2002, il numero dei partecipanti alla prima prova scritta è ulteriormente diminuito rispettivamente a 1833 e 1724.

²⁶ Per un'articolata analisi sul dedotto "fallimento" del sistema di preselezione vedi: MARICONDA V., *Accesso alla magistratura: abolita la preselezione ma la riforma non convince*, in *Corriere giur.*, 2001, 425; OBERTO G., *Magistrati. Reclutamento e formazione. Studio comparato fra sistemi europei*, Roma, 2003, 37. Sull'aumento del contenzioso amministrativo vedi: CARUSO G., *Notai: La prova preliminare mostra i "nei" e finisce davanti al giudice amministrativo (nota a C. St. 9.3.1999)*, in *Guida dir.*, 1999, 12, II; CARUSO G., *Il Consiglio di Stato accoglie le censure ed apre la strada ad una pioggia di ricorsi (nota a C. St. sez. IV, ord. 28.9.1999 n.1769)*, in *Guida dir.*, 1999, n. 40, 101; GIUNTA M., *Dopo i dubbi sollevati dal Consiglio di Stato continua l'incertezza sulla preselezione*, in *Guida dir.*, 1999, 49, 110; CARRICATO F., *La difficile semplificazione dei concorsi per uditore giudiziario e per notaio*, cit., 127; CAMPANELLI G., *Il concorso per uditore giudiziario: profili di costituzionalità (nota a C. St. sez. IV, ord. 7.12.1999 n. 2275)*, in *Foro it.*, 2000, III, 444; PALMIERI G., *La prova di preselezione informatica nel concorso per uditore giudiziario (nota a C. St., sez. IV, 7 dicembre 1999 n. 2275)*, in *Rass. Adv. Stato*, 2000, I, 460; TARASCO A., *Quiz in magistratura e nomofilachia del Consiglio di Stato (nota a Cons. St., Ad. plen., 20 dicembre 1999 n. 2, C.E. c. Min. giust. e altro)*, in *Corriere giur.*, 2000, 233.

²⁷ Per effetto della legge n. 48/2001 l'organico dei magistrati è stato portato al limite di 10.109 unità. Attualmente è di 10.151 (l. 13 novembre 2008, n. 181).

straordinario" operato mediante tre concorsi a procedura semplificata banditi con un unico decreto²⁸.

1.2. La legge n. 48 del 2001: gli ulteriori ritocchi alla legge sull'ordinamento giudiziario del '41.

Nell'ottica di una semplificazione delle procedure si è posta pure la legge n. 48/2001, che ha seguito una strada diversa rispetto alla deflattiva preselezione informatica (tra l'altro abolita) ed è intervenuta piuttosto sulle materie di esame e sulla composizione della commissione, agevolando di molto l'attività della commissione esaminatrice²⁹.

In primo luogo, è stato previsto che nei concorsi semplificati le prove scritte si riducessero (mediante sorteggio operato durante lo svolgimento della prova stessa) a due³⁰, con evidente diminuzione dei tempi di correzione degli elaborati.

In secondo luogo è stato incrementato ulteriormente sino a 32 il numero dei componenti della commissione³¹.

Per quanto concerne poi la prova orale è stata inserita tra le materie di esame la lingua straniera, scelta dal candidato tra quelle ufficiali dell'Unione europea, non

²⁸ Tale scelta determina in concreto la paradossale possibilità per ciascun candidato, dichiarato già in precedenza per due volte non idoneo, di sostenere per cinque volte le prove concorsuali, poiché la condizione ostativa delle tre bocciature deve sussistere al momento di presentazione della domanda. Cfr. sull'argomento DI CHIARA G., *L'accesso in magistratura tra crisi della prova preselettiva e meccanismi di reclutamento laterale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001, 836 ss. e GRAZIANO N., *Accesso morbido al reclutamento straordinario*, in *Guida al dir.*, 2001, 11, 125.

²⁹ Per un'analisi della disciplina v.: VILLANI R., *La nuova disciplina dell'accesso in magistratura e l'aumento del ruolo organico del personale*, in *Studium iuris*, 2001, 764 ss.; MARICONDA V., *Accesso alla magistratura: abolita la preselezione ma la riforma non convince*, in *Corriere giur.*, 2001, 425.

³⁰ Già in precedenza, nella Relazione al Parlamento per il 1994, il C.S.M. aveva osservato come "la limitazione numerica delle prove scritte...opererebbe una selezione non apprezzabilmente dimostrativa delle più complete conoscenze e capacità del candidato, per lo meno nelle materie fondamentali; ed è veramente dubbio che conseguirebbe gli effetti deflattivi sperati, posto che sarebbe prevedibile un maggior numero di partecipanti che porterebbe a termine la fase scritta delle prove". Si è altresì osservato che apparirebbe singolare un accesso alla magistratura che escluda la verifica scritta di diritto civile. Cfr. sul punto GRAZIANO N., *Accesso morbido al reclutamento straordinario*, cit., 125.

³¹ I componenti togati aumentano così da 15 a 22.

rilevante ai fini dell'idoneità, ma la cui valutazione si aggiungeva al voto finale, incidendo sulla graduatoria³².

In ragione dell'elevato numero di domande di partecipazione, la citata legge n. 48/2001 ha altresì regolato la possibilità che la prova scritta si svolgesse contemporaneamente in più sedi in video-conferenza: la commissione operava a Roma, mentre nelle sedi secondarie l'attività di sorveglianza veniva svolta da un comitato di vigilanza di cinque magistrati, nominati dal Ministro della Giustizia su delibera del C.S.M.

L'impegno della commissione è stato accentuato da una tempistica ancor più serrata rispetto al passato, ponendo a suo carico la valutazione mensile degli elaborati scritti di almeno 320 candidati e l'esame orale di almeno 80³³.

Un'altra singolare novità assai criticata³⁴ è stata quella di regolare, per il caso – del tutto consueto – di un numero di candidati superiore a 500, il ricorso fino a 300 correttori esterni, selezionati in sede distrettuale tra magistrati, avvocati e docenti universitari, nominati con decreto del Ministro della Giustizia previa delibera del C.S.M.³⁵.

Sempre in tema di accesso, la legge 48/2001 aveva poi previsto un concorso per magistrato di tribunale riservato agli avvocati con almeno cinque anni di attività professionale o di magistratura onoraria ed un limite di quarantacinque anni di età³⁶.

³² Per l'idoneità è previsto il conseguimento di almeno dodici ventesimi per ciascuna prova scritta, e di sei decimi per ciascuna prova orale, con un minimo complessivo di 98 punti.

³³ Nel caso di mancato rispetto di tali scadenze si paventava la possibilità di revoca della nomina del presidente o del vicepresidente da parte del C.S.M.

³⁴ Esprime dei dubbi, anche se la ritiene pur sempre accettabile "...pur di evitare la preselezione...", MARICONDA V., *Accesso alla magistratura: abolita la preselezione ma la riforma non convince*, cit., 426. Criticano invece aspramente l'innovazione per il deficit di collegialità: TARASCO A., *Disciplina del concorso ordinario per uditore giudiziario*, in *Corr. giuridico*, 2001, 722, ovvero per l'alto tasso di causalità nelle ammissioni, non diverso da quello della preselezione informatica: SANTALUCIA G., *Una prima riflessione sulla legge di riforma del concorso per uditore giudiziario*, in *Questione giust.*, 2001, 343 ss..

³⁵ Trattasi di una soluzione che prende spunto dal sistema francese, dove il reclutamento prevede forme decentrate di correzione delle (quattro) prove scritte. V. sul punto SANTALUCIA G., *Una prima riflessione sulla legge di riforma del concorso per uditore giudiziario*, cit. 343.

³⁶ Secondo quanto disposto dall'art. 14 della l. 48/2001, il numero dei posti riservati agli avvocati non è superiore ad un decimo rispetto all'organico complessivo, e l'esame è strutturato su prove concorsuali analoghe a quelle previste per il concorso di uditore giudiziario ma estese, quanto alle prove scritte (indicate di carattere teorico-pratico), anche alle materie processuali. Cfr. ancora sull'argomento: SALMÈ G., VERARDI C., *Gli avvocati in magistratura?*, in *Questione*

Invero, queste ultime novità non sono mai entrate in vigore, stante la mancata emanazione dei previsti regolamenti attuativi (verranno poi definitivamente soppresse con la riforma Castelli dell'ordinamento giudiziario), per cui in virtù di apposita disposizione transitoria l'intervento deflattivo è rimasto *pro tempore* assegnato alla prova preliminare informatizzata.

Già a seguito del primo dei tre concorsi "semplificati", indetto con d.m. 12.3.2002, la normativa concorsuale è stata più volte sottoposta al vaglio di costituzionalità con riguardo all'ingiustificata esclusione, per quanto riguarda l'ammissione alla prova scritta senza il test informatico, di quei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, di un dottorato di ricerca in materie giuridiche, ovvero delle funzioni di magistrato onorario³⁷.

Con decretazione di urgenza³⁸, anticipando la prevedibile dichiarazione di incostituzionalità, si decise così di ampliare il novero degli esonerati dalla prova preselettiva, estendendo la relativa esenzione ad avvocati, dottori di ricerca, diplomati delle scuole di specializzazione previste dal d.p.r. 10.3.1982, n. 162 e magistrati onorari con quattro anni di funzioni senza demeriti, e riaprendo inoltre i termini dei concorsi già banditi (cioè gli altri due concorsi "semplificati").

Con le modifiche apportate ed il conseguente aumento dei partecipanti esonerati dalla prova preselettiva all'esame scritto, il sistema delineato dalla normativa precedente, che giustificava la riduzione delle prove scritte da due a tre proprio alla luce del carattere deflattivo della prova preliminare, entrò in crisi: quella situazione di

giustizia, 2000, 411 e GRAZIANO N., *Tirocinio di un solo anno per gli avvocati-uditori*, in *Guida al dir.*, 2001, 11, 121 ss. Critico è DIOTALLEVI G., *Formazione preliminare e accesso in magistratura: quale modello di magistrato?*, cit., 813. La possibilità di una fungibilità tra magistratura ed avvocatura è prospettata invece da DENTI V., *La cultura del giudice*, in *Quad. cost.*, 1983, 43 s., il quale osserva che una "magistratura non burocratizzata avrebbe tutto da guadagnare da una maggiore mobilità delle sue strutture e da una certa intercambiabilità con le altre professioni", anche perché "consentirebbe di superare l'attuale deformazione di chi vede il processo sempre e soltanto dal punto di vista del giudice e di chi lo vede sempre e soltanto dal punto di vista dell'avvocato".

³⁷ La dedotta disparità di trattamento è di particolare evidenza se si tiene in considerazione che avvocati e dottori di ricerca sono sovente docenti nei corsi delle S.S.P.L. ma non sono esonerati dalla prova preselettiva, come invece previsto per i loro discenti. Vedi in proposito: DI GIACOMO RUSSO B., *Problemi di costituzionalità dei concorsi per l'accesso in magistratura (nota a T.A.R. Lazio, sez. I, 16.6.2004, ord. n. 3311, N. c. Min. giust.)*, in *Foro amm. TAR*, 2004, 2126.

³⁸ Si tratta del d.l. 7 settembre 2004, n. 234 (convertito con modificazioni nella legge del 5 novembre 2004, n. 262).

difficoltà organizzativa che aveva caratterizzato il concorso precedente alla riforma del 1997³⁹, si manifestò nuovamente con la conseguenza che per la prima volta nella storia le prove scritte dei concorsi successivi al d.l. del 2004 si svolsero simultaneamente in due sedi diverse⁴⁰.

2. La legge Castelli: la riforma dell'ordinamento giudiziario.

Tappa fondamentale in materia di regolamentazione dell'accesso al concorso in magistratura è certamente rappresentata dalla riforma dell'ordinamento giudiziario, voluta con forza dal Ministro Castelli, che ha dato luogo prima all'approvazione della legge delega del 25 luglio 2005, n.150⁴¹, poi al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, attuativo della stessa⁴².

³⁹ Aspre critiche erano state mosse anche dal C.S.M. che, con delibera approvata il 13.10.2004, evidenziava già le prevedibili difficoltà nella gestione della procedura concorsuale, nonché l'abbassamento del livello di selettività, giungendo pertanto a richiedere l'eliminazione della prova preliminare (ormai snaturata rispetto all'originaria filosofia deflattiva) ed il ripristino delle tre prove scritte.

⁴⁰ Il concorso bandito con d.m. 28.2.2004 ha visto 18.353 candidati ammessi alla prova scritta (6.354 quelli effettivamente presentatisi), di cui quasi 16.500 esonerati dalla prova preliminare, numero destinato ad aumentare in occasione del concorso indetto con d.m. 23.3.2004, quando gli esonerati raggiunsero le quasi 17.500 unità, con 19.063 candidati legittimati alla partecipazione alle prove scritte (di cui 5105 presenti). Per un'analisi delle difficoltà organizzative v. GRILLO C. M., *Concorso per uditore giudiziario (indetto con d.m. 28 febbraio 2004): relazioni del presidente della commissione esaminatrice*, in *Foro it.*, 2007, V, 100 ; ID., *Concorso per uditore giudiziario (indetto con d.m. 28 febbraio 2004): quarta relazione del presidente della commissione esaminatrice (esami orali e conclusione del concorso)*, in *Foro It.*, 2008, V, 153 ss.

⁴¹ Per un primo commento su tutte le novità della legge delega cfr. SANTALUCIA G., *La legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario: un primo commento in attesa della nuova deliberazione delle Camere (prima parte)*, in *Diritto e formazione*, 2005, 2, 165 ss.; ID., *La legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario: un primo commento in attesa della nuova deliberazione delle Camere (seconda parte)*, in *Diritto e formazione*, 2005, 3, 319 ss.

⁴² La riforma prende le mosse da un disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri in data 14.3.2002, oggetto di successivi e ripetuti interventi di modifica tra cui un significativo cd. maxi emendamento del 4.3.2003. Vedi in particolare: PALOMBI E., *Magistrati: reclutamento e formazione*, in *Diritto & Giustizia*, 2003, 39, II.

Il presente lavoro non permette di analizzare le modifiche apportate ai concorsi successivi all'ingresso in magistratura (per le funzioni di legittimità, per il passaggio tra funzioni, per i trasferimenti, per le funzioni direttive e semi-direttive). Cfr., sul punto, CHIARLONI S., *Riforma dell'ordinamento giudiziario, efficienza dell'amministrazione della giustizia, indipendenza della magistratura*, in *Dir. pubb.*, 2003, 371 ss.

Ai fini del presente lavoro l'attenzione va posta sul primo capo del decreto attuativo, dedicato alle 'Disposizioni in tema di ammissione in magistratura e uditorato'⁴³.

Le principali novità risiedono sostanzialmente nell'introduzione della scelta anticipata delle funzioni e del colloquio psico-attitudinale, nonché nel definitivo approdo ad un sistema concorsuale cd. "di secondo grado", con l'abolizione della prova preselettiva informatica⁴⁴.

In un'ottica di separazione delle carriere, nel convincimento che ciò fosse imposto dal canone della terzietà e imparzialità del giudice *ex art. 111, 2 comma Cost.*⁴⁵, il d.lgs. n. 160/2006 prevedeva che il candidato indicasse nella domanda – a pena di inammissibilità – *“se intende accedere a posti nella funzione giudicante ovvero a quelli nella funzione requirente”*.

In tale maniera, se si è da un lato salvaguardata l'unicità del concorso⁴⁶, dall'altro si anticipava la scelta della destinazione funzionale dell'aspirante magistrato, la cui indicazione operava come titolo preferenziale nell'assegnazione della sede in caso di superamento delle prove concorsuali.

Tale modello è stato oggetto di aspre critiche da parte dell'organo di autogoverno, sulla scorta dell'ovvia considerazione che appariva oltremodo

⁴³ Per un'analisi sul nuovo sistema di accesso previsto dal d.lgs. n. 160/2006, v.: ABRUZZESE M., *La formazione pre-concorso, l'accesso alla Magistratura e il tirocinio degli uditori*, in AA.VV., *Guida alla riforma dell'ordinamento giudiziario*, Milano, 2007, 51 ss.; GIOVANETTI T., *L'accesso alla magistratura (La legge di riforma dell'ordinamento giudiziario)*, in *Foro it.*, 2006, V, 11; GRILLO C.M., *Riforma e controriforma dell'accesso in magistratura (da Grandi a Mastella, passando per Castelli)*, in *Cass. Pen.*, 2008, 841 s.; SANTALUCIA G., *L'accesso alla magistratura ordinaria*, in *Quest. Giust.*, 2006, 1, 57 ss.

⁴⁴ Le prime due novità, a seguito delle critiche pervenute da più fronti, furono eliminate con la legge n. 111/2007.

⁴⁵ Per un'opinione contraria alla "doverosità" della separazione delle carriere v. DI CHIARA G., *La garanzia del giudice «terzo e imparziale»: l'art. 11, 2 comma, Cost. tra scenari pregressi e prospettive futuribili*, in AA.VV., *Profili processuali dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino, 2003, 58 ss.

⁴⁶ Nella primissima versione del disegno di legge delega si era paventata l'idea di predisporre due concorsi diversi con differenti prove di esame. Per un esame completo dell'*iter* parlamentare v. DI CHIARA G., *L'accesso in magistratura*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 1492 s.

inopportuno pretendere dai candidati una scelta disancorata da qualsiasi verifica attitudinale concreta (operata assai più fruttuosamente in esito al tirocinio)⁴⁷.

Il C.S.M. ha inoltre evidenziato la pericolosità dell'imposizione di una scelta anticipata (a scatola chiusa) da parte di candidati privi di cognizione di causa, rimarcando l'utilità di consentire piuttosto "...una pluralità di esperienze nella prima parte della carriera, al fine di favorire una successiva e più ponderata scelta professionale"⁴⁸.

Per vero l'innovazione che ha innescato la più forte polemica in seno al dibattito che ha seguito tutto l'iter legislativo è stata quella dell'introduzione nell'ambito della prova orale di un colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle funzioni specifiche indicate nella domanda di ammissione, condotto da un docente universitario di scienze e tecniche psicologiche.

Tuttavia, nonostante le critiche mosse dal C.S.M., la mancanza di altri indici obiettivi cui ancorare il giudizio, nonché l'incertezza sull'incidenza dello stesso in rapporto all'esito complessivo del concorso⁴⁹, hanno fatto sì che il colloquio psico-attitudinale sia stato recepito nel d.lgs. n. 160/2006⁵⁰.

Per quanto concerne l'ultima novità, si è detto come la riforma Castelli abbia segnato il definitivo superamento dei test preselettivi a favore di un sistema di selezione dei soggetti ammessi al concorso individuati in ambiti ristretti in quanto possessori di ulteriori titoli oltre la laurea in giurisprudenza. Quindi, potevano accedere al concorso non solo i diplomati presso le scuole di specializzazioni per le

⁴⁷ V. il parere del C.S.M. sul c.d. secondo maxiemendamento governativo, deliberato dal plenum nella seduta del 15 luglio 2004, consultabile in www.csm.it.

⁴⁸ V. il parere del 22.5.2003 sugli emendamenti approvati dal C.d.m. sul d.d.l. n. 1296/S di delega ordinamentale, in cui si rimarca anche come "*l'anticipazione della specializzazione delle funzioni al momento dell'accesso, in assenza di qualsiasi verifica empirica delle motivazioni e delle attitudini, costituisce una previsione inadeguata e solo parzialmente temperata dall'eventuale successivo mutamento di funzioni, peraltro di disagevole praticabilità concreta*".

⁴⁹ Nel parere approvato dal C.S.M. in data 12.1.2006, consultabile nel sito www.csm.it, si legge: "*..non è specificato che tipo di rilevanza può avere l'esito del colloquio e comunque quale sia il grado di incidenza sulla procedura concorsuale; in particolare, se possa essere formulato un giudizio di idoneità tale da escludere totalmente (e definitivamente) l'esercizio della funzione giurisdizionale oppure tale da precludere solo la funzione giudicante o requirente, o se vi sia la possibilità di adottare un giudizio a termine di idoneità oppure, infine, se il giudizio è valevole per quel solo concorso*".

⁵⁰ Per un'analisi critica v.: PROTO PISANI A., *Controriforma dell'ordinamento giudiziario: ultimo atto?*, in *Foro it.*, 2004, V, 109; DI CHIARA G., *L'accesso in magistratura*, cit., 1497 s.; SANTALUCIA G., *Le nuove norme sull'accesso alla magistratura ordinaria*, in CARCANO D. (a cura di) *Il nuovo ordinamento giudiziario*, Milano, 2006, 19 ss.

professioni legali, ma anche i titolari di dottorato di ricerca in materie giuridiche, coloro che avevano ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense, ovvero un diploma di specializzazione in una disciplina giuridica (corso biennale) nonché, a seguito di un corso quadriennale, i laureati in giurisprudenza che avessero svolto funzioni direttive nelle pubbliche amministrazioni per almeno tre anni o quelle di magistrato onorario per almeno quattro anni.

Si giungeva così a delineare un concorso in magistratura con le forme di un vero e proprio concorso di secondo grado, altamente qualificante, nel senso che potevano accedere soltanto persone con un apprezzabile bagaglio tecnico-culturale⁵¹.

Tuttavia non manca chi ha correttamente evidenziato come tale scelta presentasse una certa situazione di ardua gestibilità del concorso, stante l'ampiezza delle categorie ammesse, oltre al numero predeterminato dei diplomati delle scuole di specializzazione⁵². Per vero, come è stato già sostenuto, il maggior pericolo cui si incorreva era quello di creare un concorso elitario, in spregio alle logiche meritocratiche sottese a qualsiasi procedura concorsuale pubblica⁵³.

⁵¹ Si parifica in tale modo la magistratura ordinaria alla magistratura contabile e amministrativa, cui si accede tradizionalmente con concorsi di secondo grado. Critico è PEPINO L., *Quale giudice dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario?*, in *Questione giustizia*, 2007, 656 e ss., secondo cui estendere l'accesso a categorie diverse dai diplomati delle scuole di specializzazione in possesso di uno *status* acquisito mediante concorso non assicura una maggior qualificazione dei partecipanti al concorso medesimo, né garantisce tempi inferiori di espletamento delle procedure concorsuali. Piuttosto si verrebbe a creare l'effetto di introdurre una marcata selezione per censo e di innalzare il livello medio dell'età dei vincitori del concorso, nonché escludere i candidati più brillanti. Dello stesso A. cfr. anche *Ritorna l'antico dilemma: magistrati o funzionari*, Editoriale di *Questione Giustizia*, 2007, n. 3, V. Esprimono perplessità SCARSELLI G., *Ordinamento giudiziario e forense*, cit., 133 e SANTALUCIA G., *Una prima riflessione sulla legge di riforma del concorso per uditore giudiziario*, cit., 352.

⁵² Sul punto v. AGHINA E., *Reclutamento e carriera del magistrato*, cit., 275 ss. Tale Autore osserva altresì che la situazione risulta ulteriormente aggravata dalla necessaria riproposizione della terza prova scritta e dall'esponenziale aumento dei tempi di correzione degli elaborati.

⁵³ Il rischio era già stato paventato da ZAGREBELSKY V., *Prime novità per la formazione comune dei magistrati, degli avvocati e dei notai e per il concorso per uditore giudiziario*, cit., 137 ss., con riferimento all'introduzione del requisito del possesso del diploma della scuola di specializzazione. Così anche DI CHIARA G., *L'accesso in magistratura*, cit., 1495. Sul tema cfr. GIANGIACOMO B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., 654 ss., che auspica l'introduzione di un sistema di borse di studio o di altri sussidi volti ad impedire discriminazioni nei confronti dei meno abbienti. Per vero – si vedrà meglio *infra*, cap. II – il problema è di più ampio respiro non potendosi risolvere esclusivamente attraverso l'istituzione di borse di studio o di altri sussidi: l'esperienza non soddisfacente delle scuole di specializzazione comporta che gli aspiranti magistrati siano costretti ad iscriversi a scuole

Di minor rilievo – ma comunque da menzionare – è la novità relativa alle materie della prova orale, alle quali si aggiungevano il diritto commerciale e industriale.

Il d.lgs. n. 160/2006 ha poi stabilito che il concorso dovesse avere un cadenza annuale e che le commissioni avessero una composizione elastica (da 19 a 27 componenti complessivi) in riferimento al numero dei candidati⁵⁴.

Per concludere la disamina del d.lgs. n. 160/2006, si deve ricordare che l'entrata in vigore di tali disposizioni è stata sospesa dal nuovo Parlamento (fino al 31 luglio 2007) con la l. 24 ottobre 2006, n. 269, che ha determinato, sebbene solo temporaneamente, la vigenza delle norme del vecchio ordinamento giudiziario del 1941.

3. La legge Mastella: la «controriforma» dell'ordinamento giudiziario.

La legge 20 luglio 2007, n.111, di ulteriore modifica dell'ordinamento giudiziario, patrocinata dal Ministro Mastella, è intervenuta in modo importante sul sistema di reclutamento dei magistrati, con significative innovazioni della legge Castelli, che praticamente è rimasta inattuata⁵⁵.

private, con un evidente aggravio di costi per i quali non possono certo istituirsi dei sussidi statali.

⁵⁴ Quest'ultima scelta non può ritenersi sufficiente ad eludere i rischi derivati dal prevedibile ed elevato afflusso di aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione al concorso. In assenza di riferimenti numerici circa la disciplina del d.lgs. n. 160/2006 (mai entrato in vigore), può essere sufficientemente indicativo il dato delle circa 33.000 domande di ammissione al concorso relative al bando di cui al d.m. 27.2.2008, regolato dalla riforma Mastella, che sostanzialmente ripropone la filosofia selettiva del d.lgs. n. 160/2006.

⁵⁵ Per una disamina generale delle disposizioni in materia di reclutamento previste dalla riforma Mastella, v.: DITTRICH L., *La «controriforma» dell'ordinamento giudiziario: primo commento alla l. 111 del 30 luglio 2007*, in *Riv. Dir. Proc.*, 2007, 1541 ss.; GIOVANETTI T., *L'accesso alla magistratura (La «riforma della riforma» dell'ordinamento giudiziario)*, in *Foro it.*, 2008, V, 90; GRILLO C.M., *Riforma e controriforma dell'accesso in magistratura*, cit., 842 ss.; MANZIONE D., *Ordinamento giudiziario: la riforma della riforma (a proposito della L. 30.7.2007 n. 111)*, in *Legislazione pen.*, 2007, 3, 492 ss.; FANTACCHIOTTI M., FIANDANESE F., *Il nuovo ordinamento giudiziario*, Padova, 2008, 203 ss.; DI FEDERICO G., *Ordinamento giudiziario*, Padova, 2008, 178 ss.; PROTO PISANI A., *Controriforma dell'ordinamento giudiziario: ultimo atto?*, cit., 109; SOBRINO G., *La riforma dell'accesso alla magistratura ordinaria e le sue implicazioni istituzionali, tra legge 150/2005 e legge «Mastella»: un'altra occasione perduta*, in *Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive*, (a cura di SICARDI S.), Napoli, 2010, 103 ss., nonché per un'analisi con utili tavole sinottiche AA.VV., *Guida rapida al*

Prima di procedere all'analisi delle singole modifiche apportate dalla riforma Mastella, che ha confermato la struttura di concorso di secondo grado, limitandosi ad alimentare le categorie dei soggetti ammessi alla prova scritta, è opportuno analizzare due istituti che per vero non hanno mai trovato luce nella versione definitiva della legge (erano contenuti nell'originario testo del disegno di legge predisposto dal Ministro Mastella).

Il primo attiene all'istituzione di una parallela forma di reclutamento (numericamente equivalente) rispetto a quella tradizionale, tramite la previsione di un corso-concorso riservato ai laureati in giurisprudenza, di età inferiore a 35 anni, con punteggio finale non inferiore a 107/110, con una media complessiva non inferiore a 28/30 per gli esami sostenuti durante l'Università, in numero non superiore al 30% dei posti banditi, selezionati a mezzo di prove scritte ed orali.

Il corso-concorso avrebbe dovuto avere una durata biennale, con periodi di formazione teorica (presso la Scuola della Magistratura) e pratica (presso gli uffici giudiziari), e la corresponsione di una borsa di studio mensile. Il superamento di prove scritte ed orali avrebbe comportato la nomina a magistrato ed un tirocinio ridotto di soli sei mesi⁵⁶.

L'intento, come si legge nella 'Relazione di accompagnamento', doveva essere quello di favorire l'ingresso in Magistratura dei giovani più meritevoli e tecnicamente preparati.

A questi obiettivi si aggiungevano poi il vantaggio di sperimentare sul campo le attitudini dei candidati durante un percorso formativo spalmato nel tempo, senza lasciare la selezione esclusivamente a fattori a volte del tutto imponderabili rispetto alla preparazione del candidato, ed il merito di ridurre le possibili disparità di trattamento economico ingenerate dalla previsione di un concorso di secondo grado⁵⁷.

nuovo ordinamento giudiziario. Prima lettura della legge 111/2007, in FINOCCHIARO G. (a cura di), Guida dir., 2007, 34, Gli speciali di Guida al diritto, III ss.

⁵⁶ In caso di mancato superamento della prova finale era comunque garantito, su richiesta dell'interessato, l'accesso nella P.A. con ruolo C3, con priorità per il Ministero della Giustizia.

⁵⁷ L'A.N.M., con il documento 'Sulle proposte del Ministro della Giustizia in tema di ordinamento giudiziario', 02/02/2007 (consultabile in www.associazionemagistrati.it), aveva espresso un giudizio favorevole su tale possibilità, evidenziandone il pregio di combinare, con le opportune differenze in termini di disciplina concreta, un reclutamento per titoli professionali fondato unicamente sull'eccellenza nello studio e finalizzato alla c.d.

Tali motivazioni non si sono però rilevate sufficienti per attenuare le critiche sin dall'inizio rivolte nei confronti dell'ipotesi del corso-concorso, tanto che ben presto tale strada venne abbandonata⁵⁸.

La seconda novità che avrebbe dovuto introdurre la legge Mastella riguardava le prove scritte: alle tradizionali tre prove se ne sarebbe dovuta aggiungere una quarta di tipo pratico consistente nella redazione di un provvedimento su una materia sorteggiata tra diritto e procedura civile ovvero diritto e procedura penale. In tal modo si volevano attenuare le distanze rispetto al regime concorsuale per l'avvocatura, attribuendo ad un esame scritto prettamente teorico uno spunto funzionale rispetto alla prospettiva professionale⁵⁹.

“professionalizzazione” del giudice. L'A.N.M osservava poi come tale esperienza fosse simile ad altri concorsi pubblici, come ad esempio quello per l'accesso ai ruoli della Banca d'Italia.

In dottrina, a favore della creazione di un canale istituzionale per l'accesso in magistratura sono: DENTI V., *Sistemi e riforme, Studi sulla giustizia civile*, Bologna, 1999, 191, 233 ss. e DONDI A., *Rilievi minimi in tema di riforme e di formazione delle professioni legali*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000, 806. Entrambi gli autori osservano come la complessità e le trasformazioni della società italiana abbiano imposto una scelta diversa a favore della creazione di un'istituzione *ad hoc* per la formazione preconcorsuale dei magistrati.

⁵⁸ Le critiche mosse nei confronti del corso-concorso possono essere così sintetizzate: a) sfiducia verso i meccanismi di selezione universitaria degli aspiranti e aleatorietà del criterio meritocratico offerto dai voti degli esami; b) rischio di creare, mediante un sistema di accesso “a due velocità”, due “classi” di magistrati diverse; c) pericolo di duplicare i tempi di selezione concorsuale per l'ampia platea di partecipanti alle prove selettive per l'accesso al più vantaggioso corso-concorso; d) illusorietà di creare un canale di accesso radicalmente elusivo dei meccanismi di selezione censitaria, attesa l'inevitabile necessità di adeguata (e prolungata) preparazione per l'esame di accesso al corso-concorso. Così SOBRINO G., *La riforma dell'accesso alla magistratura ordinaria e le sue implicazioni istituzionali, tra legge 150/2005 e legge «Mastella»: un'altra occasione perduta*, cit., 139 ss.

⁵⁹ Così AGHINA E., *Reclutamento e carriera del magistrato*, in AA.VV., *Ordinamento giudiziario, Leggi, regolamenti e procedimenti*, cit., 288 ss. Ancora prima si v. LA GRECA G., *Selezione e formazione dei magistrati*, in *Quaderni della giust.*, 1985, 43, 19 s.

Anche il C.S.M. aveva proposto di inserire una prova scritta diretta alla soluzione di casi pratici, rilevando l'opportunità “... di modificare la prova scritta del concorso, conservando un contenuto sostanzialmente teorico, ma strutturandola in modo tale che essa possa evidenziare anche una capacità di finalizzazione della preparazione acquisita alla soluzione di problemi pratici, così che lo sviluppo di ragionamenti dogmatici individui pure la capacità di risolvere questioni; tutto questo potrebbe trovare attuazione o con l'inserimento della redazione di un provvedimento giurisdizionale che prospetti una vicenda giudiziaria o delle discipline processuali come materia di esame”, e si era pertanto espresso in termini di piena adesione sulla proposta in sede di parere (approvato nella seduta del 31.5.2007) sul d.d.l. di modifica ordinamentale trasmesso dal ministro Mastella. Il tutto è consultabile in www.csm.it.

Di “occasione perduta” parla anche GRILLO C.M., *Concorso per uditore giudiziario (indetto con d.m. 28 febbraio 2004): quarta relazione del presidente della commissione esaminatrice*, in *Foro It.*, 2008, V, 158. Già sul finire degli anni ottanta tale soluzione era stata prospettata da più parti e in

Venendo alle singole disposizioni della legge Mastella (legge con la quale si disegna il percorso di reclutamento dei magistrati attualmente vigente), in ordine alla cadenza del concorso per la magistratura l'art. 1.2 della legge 111/2007 ristabilisce la generica previsione di un bando "tendenzialmente" annuale, modificando la rigida previsione di cadenza annuale prevista dalla riforma Castelli (peraltro sprovvista di strumenti di tutela)⁶⁰.

Quanto invece alla sede di espletamento delle prove scritte non vi sono particolari elementi di novità: la sede principale rimane Roma, con possibilità di utilizzare altre sedi supplementari. Viene confermata la scelta della legge Castelli di demandare il controllo dello svolgimento degli esami nelle sedi secondarie ad un «comitato di vigilanza» composto da cinque magistrati⁶¹.

La prima volta in cui il concorso si è svolto in due sedi diverse è stata con il d.m. 28.2.2004: a causa del numero significativo di candidati ammessi alle prove scritte, si è ritenuto opportuno e necessario suddividere i concorrenti, a seconda del rispettivo ambito territoriale di residenza, tra le due sedi di Roma e Milano garantendo il collegamento a distanza⁶².

Stessa esperienza si è verificata in occasione del successivo concorso bandito con d.m. 23.3.2004. Tuttavia le difficoltà logistiche riscontrate (il numero degli ammessi alle prove scritte era di oltre 18.000) e gli importanti costi sostenuti hanno imposto

particolare dagli uditori giudiziari che meglio di ogni altra categoria erano consapevoli delle difficoltà derivanti dall'astrattezza dei loro studi. Vedi in proposito LA POSTA L., *Il tirocinio e reclutamento nella formazione del giudice*, in *Quest. Giust.*, 1988, 977, il cui contributo costituisce proprio il frutto di un confronto tra un gruppo di uditori giudiziari in tirocinio presso il Tribunale di Napoli.

⁶⁰ V. sul punto le osservazioni di AGHINA E., op. ult. cit., 292, il quale evidenzia che "la discrezionalità della previsione temporale, più realisticamente calibrata sulle periodiche difficoltà organizzative (incrementate dal numero degli aspiranti magistrati), ripropone tuttavia il disagio per i candidati e le modalità di preparazione concorsuale tra cui principalmente quella inerente il negletto coordinamento con la parallela scadenza del biennio di preparazione presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali". Lo stesso A. ricorda come l'aleatorietà delle date di svolgimento del concorso non agevoli affatto l'organizzazione di un'adeguata preparazione, specie ove si consideri l'invalsa prassi dei rinvii nella determinazione dei diari delle prove cui alla G.U.

⁶¹ Critico sul punto è GRILLO C.M., *Riforma e controriforma dell'accesso in magistratura (da Grandi a Mastella, passando per Castelli)*, cit., 843 s., il quale osserva che cinque persone non possono espletare le stesse funzioni che svolge l'intera commissione a Roma.

⁶² Con decreto pubblicato sulla G.U. del 26.6.2007, le corti di appello di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise e Umbria sono state indirizzate presso la sede di Roma, mentre tutti gli altri distretti presso quella di Milano.

l'adozione di misure straordinarie, intese a salvaguardare l'unitarietà dell'espletamento della prova: per tali ragioni le prove scritte del concorso bandito con d.m. 27.2.2008 si sono svolte in un'unica sede diversa da Roma, ossia a Milano⁶³.

Va anche segnalata la modifica terminologica che consegna agli archivi storici la figura dell'uditore giudiziario, sostituita da quella del magistrato ordinario in tirocinio che in verità non sembra avere più alcuna rilevanza pratica.

Come già osservato, con riguardo ai requisiti di ammissione la riforma del 2007 non comporta particolari modifiche in ordine alla scelta di fondo operata dal Ministro Castelli con il d.lgs. 160/2006 di strutturare il concorso per l'accesso in magistratura sulla base di un "concorso di secondo grado", se non per un mero intervento ampliativo dell'elenco (già rilevante) delle categorie dei soggetti legittimati alla partecipazione al concorso⁶⁴.

Requisiti essenziali per poter partecipare sono: la cittadinanza italiana, la titolarità dei diritti civili e l'incensurabilità della condotta del candidato⁶⁵. Non è più previsto alcun limite di età⁶⁶, aumentando così significativamente anche l'età media di accesso alla magistratura⁶⁷.

⁶³ Va rilevato che le cronache e la stessa delibera del C.S.M. adottata nel *plenum* del 19.12.2008 hanno evidenziato una serie di rilevanti disagi organizzativi e logistici, con la conseguenza che i successivi concorsi si sono poi nuovamente svolti a Roma.

⁶⁴ Seppur sostanzialmente favorevole alla conferma del concorso di secondo grado, il C.S.M. nel parere approvato il 31 maggio 2007, consultabile in www.csm.it, teme che tale soluzione possa comportare che "i neolaureati migliori s'indirizzino verso altri percorsi professionali, perché più accessibili o con prospettive remunerative più appetibili, quanto meno a lunga scadenza. In buona sostanza, procrastinare l'accesso in magistratura può rendere meno allettante questa prospettiva professionale, cui potrebbe finire per rivolgersi candidati con aspirazioni di risulta, se non addirittura con minore qualificazione culturale".

⁶⁵ La valutazione sull'incensurabilità della condotta è rimessa al C.S.M. sulla base delle informazioni raccolte, prevedendosi altresì che l'eventuale provvedimento di esclusione venga comunicato all'interessato almeno trenta giorni prima dello svolgimento della prova scritta.

⁶⁶ Va ricordato come il concorso in magistratura sia stato sempre caratterizzato da un limite di età, variabile dai trent'anni (art.124 del r.d. 30.1.1941, n.12), ai quaranta della riforma Castelli (se pure suscettibile di eccezioni in casi determinati).

Per l'irrazionalità di una previsione, per cui "... astrattamente potrebbe partecipare al concorso anche chi abbia già superato l'età massima pensionabile ovvero la raggiunga al termine del periodo di tirocinio", vedi AA.VV., *Concorso in magistratura, esperienza cercasi*, in *Guida dir.*, 2007, n.34, VII.

⁶⁷ La conferma di concorso di secondo grado innalza l'età di ingresso in magistratura, ma si deve ritenere che questa scelta (omogenea all'accesso ad altre magistrature) sia in gran parte necessaria per l'esigenza di ridurre la platea dei concorrenti ed incrementare la loro

Viene confermata l'impossibilità di sostenere il concorso da parte di coloro che siano stati dichiarati inidonei per tre volte, con la precisazione che tale preclusione va correlata cronologicamente *"alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda"*: in tal modo – come accade assai di frequente – è possibile che il candidato possa partecipare alle prove scritte dopo tre precedenti *"tentativi"* con esito negativo, purché abbia ricevuto notizia dei risultati dell'ultima prova dopo il termine di presentazione della domanda del bando concorsuale⁶⁸.

Quanto alle categorie ammesse alle prove scritte figurano i laureati in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni che siano:

- magistrati amministrativi e contabili;
- procuratori dello Stato non incorsi in sanzioni disciplinari;
- dipendenti dello Stato, con qualifica dirigenziale o appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- appartenenti al personale universitario di ruolo docente di materie giuridiche in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;
- dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla ex area direttiva, della pubblica amministrazione, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, che abbiano costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per il quale era richiesto il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito, salvo che non

preparazione professionale (cfr. in proposito il parere espresso dal C.S.M. sulla riforma dell'accesso in sede di 'Relazione al Parlamento' nel luglio 2006).

⁶⁸ Tale soluzione era già stata adottata dal C.S.M., con delibera del maggio 2006, consultabile in www.csm.it, dove si legge che *"la preclusione alla partecipazione al concorso in magistratura non si determina se la terza inidoneità sia resa nota successivamente alla data di pubblicazione del bando di concorso e, quindi, quella data costituisce il limite temporale entro il quale il requisito negativo di cui all'art. 126, comma I, RD 12/41 non deve essere intervenuto per poter essere ammessi al concorso in magistratura"*.

si tratti di seconda laurea, al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica o, comunque, nelle predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari;

- avvocati iscritti all'albo non incorsi in sanzioni disciplinari;

- magistrati onorari per almeno sei anni di servizio senza demerito, senza essere stati revocati o incorsi in sanzioni disciplinari;

- diplomati presso le scuole di specializzazione per le professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;

- dottori di ricerca in materie giuridiche;

- titolari di diploma di specializzazione in una disciplina giuridica, al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Rispetto al d.lgs. 160/2006 le novità risiedono:

- a) nell'inserimento delle categorie di magistrati amministrativi e contabili, dei procuratori dello Stato e dei dipendenti ministeriali di area C contrattuale con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, dei docenti universitari in materie giuridiche e dei diplomati nelle scuole di specializzazione post-universitarie;

- b) nella necessità dell'iscrizione all'albo degli avvocati (la precedente disciplina riteneva sufficiente la mera abilitazione all'esercizio della professione forense)⁶⁹;

- d) nell'ampliamento dell'accesso al concorso in ambito accademico a favore di tutti i docenti universitari (la precedente disposizione era limitata ai soli ricercatori);

⁶⁹ La nuova disposizione ha ingenerato molte perplessità in riferimento alla discriminazione che subirebbe colui che abbia superato l'esame di abilitazione forense, ma che per ragioni di incompatibilità di servizio (ad es. in quanto dipendente pubblico) o per qualsiasi altra ragione, anche soltanto economica, non possa iscriversi all'albo degli avvocati, con conseguente esclusione dall'ammissione al concorso nonostante il possesso di un titolo ulteriore rispetto a chi possa vantare la sola iscrizione all'albo. In merito il T.A.R. Lazio, con ordinanza 22.10.2008, n. 4969, ha rimesso la valutazione della costituzionalità della norma alla Corte Costituzionale, che con sentenza del 15.10. 2010, n. 296, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, comma 1, let. f) del d.lgs. n. 160/2006, come sostituito dall'art. 1 della l. n. 11/2007, evidenziando tra l'altro che l'irragionevolezza della norma sarebbe resa evidente dal fatto che *"la valenza puramente formale dell'iscrizione all'albo nulla aggiungerebbe alla particolare qualificazione e/o esperienza richiesta agli aspiranti magistrati ordinari che hanno conseguito l'abilitazione, atteso che l'iscrizione medesima non è subordinata all'effettivo esercizio della professione di avvocato e non postula, quindi, nemmeno l'attualità dell'esperienza dalla stessa derivante"*.

d) nell'elevazione del limite di anzianità a sei anni (da quattro) per i magistrati onorari.

Nessuna novità per quanto concerne i dottori di ricerca in materie giuridiche né per i diplomati delle S.S.P.L., che costituiscono i principali partecipanti al concorso.

L'allargamento dei soggetti ammessi di certo aggrava le difficoltà organizzative del concorso, anche se non va sottaciuto come molte delle categorie incluse (ad es. magistrati amministrativi e contabili e procuratori dello Stato) non sembrano di fatto avere un interesse concreto allo svolgimento del concorso e pertanto la loro partecipazione non incide in maniera importante sul numero complessivo degli aspiranti magistrati.

Tuttavia, come già evidenziato dal C.S.M., rispetto al d.lgs. n. 160/2006 la scelta "estensiva" pone delle riserve in ordine ad un'adeguata selettività, poiché *"non risponde realmente a dette esigenze per la molteplicità delle categorie ammesse al concorso, alcune delle quali disomogenee riguardo alla capacità di esercizio della funzione giurisdizionale, fornendo riconoscimento a pregresse esperienze eccentriche rispetto alla professione di magistrato"*⁷⁰.

Non meno, un ulteriore effetto inflattivo è dato dal fatto che l'art. 2, comma 5 del d.lgs. n. 160/2006 permette l'iscrizione al concorso a chi si sia iscritto al corso di laurea in giurisprudenza anteriormente all'anno accademico 1998-1999, indipendentemente dal possesso dei nuovi requisiti.

In ordine alla commissione di concorso, il numero dei componenti passa a ventinove. Viene nominata con decreto del Ministro della Giustizia, previa delibera del C.S.M., nei quindici giorni che precedono l'inizio della prova scritta⁷¹.

Il presidente della commissione viene scelto tra i magistrati che abbiano conseguito la sesta valutazione di professionalità (rispetto al totale massimo di sette), a prescindere dalle funzioni di legittimità o di merito esercitate. Gli altri magistrati componenti (20) della commissione devono aver invece conseguito la terza valutazione

⁷⁰ Così la relazione al Parlamento sullo stato della giustizia per l'anno 2003 su 'Formazione per l'accesso in magistratura e formazione professionale dei magistrati', approvata nella seduta del 14.4.2004.

⁷¹ Il termine è stato esteso rispetto a quello originario di quindici giorni previsto dal d.lgs. n. 160/2006.

di professionalità⁷², e sono selezionati sulla base delle disponibilità acquisite a seguito di un interpello operato dal C.S.M.⁷³.

Non è più prevista la figura del vicepresidente della commissione e per lo svolgimento delle funzioni apicali in caso di assenza o impedimento del presidente viene scelto il magistrato commissario con maggiore anzianità di servizio presente in ciascuna seduta.

La commissione è composta anche da esponenti del mondo accademico e dell'avvocatura, in specie da cinque professori universitari di ruolo titolari di insegnamenti nelle materie di esame⁷⁴, oltre a tre avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinatori dinanzi alle magistrature superiori.

Per tali componenti la nomina interviene su proposta del Consiglio universitario nazionale (per i docenti universitari) e del Consiglio nazionale forense (per gli avvocati) da parte del C.S.M., che tra l'altro può individuare i magistrati e i professori anche tra quelli a riposo (rispettivamente da non più di due e cinque anni) a condizione che, al momento della cessazione dal servizio, erano comunque in possesso dei requisiti per la nomina.

Va rilevato come la partecipazione di avvocati nella commissione di concorso costituisca una novità di gran rilievo, che realizza una vera e propria parificazione con quello che avviene nelle commissioni di concorso per l'abilitazione all'avvocatura, dove già da tempo tra i componenti figurano i magistrati.

Tuttavia per gli avvocati, diversamente da quanto previsto per i docenti universitari⁷⁵, non è pensabile prevedere un esonero dalla propria attività professionale; di qui uno scarso interesse da parte del mondo dell'avvocatura che non

⁷² Cfr. sull'argomento il parere espresso dal C.S.M. nella seduta del 31.5.2007 sul d.d.l. Mastella: "... si tratta di una modificazione condivisibile che ripristina quell'apporto fondamentale, eliminato in modo drastico dall'attuale previsione di legge, che può provenire dai magistrati di primo grado, che sono in contatto con la totalità delle questioni che investono la giurisdizione. La norma attuale non tiene conto del fatto che la funzione del magistrato non si caratterizza per essere maggiormente qualificata se esercitata in secondo grado o in sede di legittimità, ma per la sua diffusività, che coinvolge il giudice di primo grado, il quale è in diretto rapporto con le istanze di giustizia dei cittadini".

⁷³ A far data dalla selezione della commissione nominata per il concorso indetto con d.m. 28.2.2004, il C.S.M. provvede alla nomina dei magistrati (dopo aver acquisito disponibilità generalmente in numero particolarmente ampio) a seguito di sorteggio.

⁷⁴ Per i docenti universitari, è ammessa la nomina anche tra i professori associati.

⁷⁵ Cfr. l'art. 13, comma 2, del d.p.r. 11.7.1980, n. 382.

può essere compensato con un riconoscimento economico, anche in considerazione dei non brevi tempi di definizione del procedimento⁷⁶.

Nessuna difficoltà sussiste invece per la selezione della componente “interna”, in quanto i magistrati sono totalmente esonerati per tutta la durata delle attività concorsuali (e quindi dall’insediamento della commissione fino alla formazione della graduatoria finale) dall’esercizio delle funzioni giudiziarie o giurisdizionali⁷⁷.

Sempre in ordine ai componenti della commissione va aggiunto che, con separato decreto del Ministro della Giustizia (previa delibera del C.S.M.), dopo l’esaurimento della valutazione degli elaborati scritti è possibile integrare la commissione con la nomina di docenti universitari nelle lingue straniere indicate dai candidati ammessi a sostenere la prova orale. Tali esperti partecipano in soprannumero ai lavori della commissione, limitatamente alle prove orali della lingua straniera di cui sono docenti.

Diversamente da quanto stabilito precedentemente, la legge Mastella non si occupa di impartire disposizioni in tema di nomina dei membri supplenti; tuttavia il C.S.M. in sede di prima attuazione delle nuove disposizioni ha provveduto a selezionare, oltre ai componenti della commissione, anche un numero equivalente di magistrati, docenti universitari e avvocati, cui eventualmente attingere in caso di sostituzione per revoca o per ogni altro motivo⁷⁸.

Non possono far parte della commissione di concorso magistrati, avvocati e professori universitari che negli ultimi dieci anni abbiano prestato, a qualsiasi titolo, attività di docenza nelle scuole di preparazione al concorso per magistrato ordinario⁷⁹. Viene ribadito il divieto per i componenti del comitato direttivo della Scuola della

⁷⁶ Cfr., sul punto, AGHINA E., ult. op. cit., 298 ss.

⁷⁷ Cfr. l’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 160/2006.

⁷⁸ V. la delibera approvata nella seduta del 4.6.2008 del C.S.M., con cui si spiega che *“...appare rispondere a criteri di trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa individuare prima dell’inizio dei lavori della Commissione, e secondo gli stessi criteri di selezione, anche coloro che in ipotesi potranno essere chiamati a far parte della Commissione nel corso dei suoi lavori”*.

⁷⁹ L’esclusione non riguarda i docenti delle scuole di specializzazione. Così AA.VV. *L’accesso, va in soffitta la preselezione informatica*, cit., XI, nonché AGHINA E., op. ult. cit., 298 ss. In tal senso la delibera del C.S.M. del 4.6.2008, che ha diramato l’interpello per la selezione della commissione per il concorso in magistratura indetta con d.m. 27.2.2008, ha esplicitamente escluso dall’ambito di applicazione del divieto l’attività di docenza svolta presso le scuole di specializzazione per le professioni legali.

Magistratura di far parte della commissione di concorso⁸⁰, così come resta confermata l'impossibilità di partecipare alla commissione a coloro che abbiano già svolto tale incarico in uno degli ultimi tre concorsi precedentemente banditi.

Riguardo alla materie di esame le piccole modifiche apportate attengono alla prova orale, che viene strutturata su dieci raggruppamenti di materie (rispetto ai nove previsti dal d.lgs. n. 160/2006), tra le quali il diritto fallimentare sostituito al diritto industriale, e la specificazione che la materia del diritto internazionale, contemplato come materia autonoma, ricomprende sia il diritto internazionale pubblico sia quello privato.

Viene introdotta opportunamente, in aggiunta all'informatica giuridica, la materia dell'ordinamento giudiziario⁸¹, scelta questa che – come efficacemente osservato⁸² – risulta doverosa stante la necessità che l'aspirante magistrato sia a conoscenza dell'articolazione della materia ordinamentale, così intimamente connessa all'esercizio della professione anche in riferimento alla continua evoluzione normativa della disciplina.

Per quanto concerne il colloquio sulla lingua straniera, la scelta del candidato, da effettuarsi al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, è tra l'inglese, il francese, lo spagnolo o il tedesco⁸³: il colloquio non comporta l'attribuzione di una votazione numerica (e quindi non concorre nella determinazione del punteggio finale per il conseguimento del giudizio di idoneità), essendo però necessario che il candidato raggiunga un giudizio di sufficienza.

⁸⁰ Cfr. l'art. 6, comma 3, del d. lgs. 30.1.2006, n.26.

⁸¹ Il C.S.M., in sede di parere sul d.d.l. Mastella approvato alla seduta del 31.5.2007, osservava come detta previsione *“va a colmare una lacuna, che riguarda non solo la preparazione dei vincitori del concorso in magistratura, ma deriva a monte dalle caratteristiche dalla stessa formazione universitaria, priva di adeguati riferimenti ad una branca del diritto, che sovente in molti atenei non è oggetto di un corso autonomo o viene relegata al più a sub-settore dello studio del diritto costituzionale o di quello processuale”*.

⁸² Cfr. ancora AGHINA E., op. ult. cit., 302 ss.

⁸³ Nella precedente disciplina la votazione riportata all'esito della prova orale di lingua non assumeva rilievo per il raggiungimento della soglia di idoneità, sommandosi semplicemente al voto finale ai fini della determinazione della graduatoria.

Sul punto va osservato che la conoscenza di almeno una lingua straniera meriterebbe un'attenzione di gran lunga maggiore⁸⁴, nella prospettiva della formazione di un "giudice europeo".

Infine per quanto concerne la valutazione delle prove scritte e orali, è qui sufficiente ricordare che la commissione provvede a stabilire i criteri di valutazione omogenea degli elaborati scritti all'esito delle prove stesse, mentre quelli per le prove orali vengono individuati prima del loro inizio.

Analogamente al passato, per il superamento della prova scritta (e quindi per l'ammissione alla prova orale) il candidato deve riportare non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta (con la relativa valutazione minima di trentasei punti). Per l'idoneità finale è richiesto il conseguimento di almeno sei decimi di punto per ciascuna delle nove materie (o gruppi di materie) della prova orale, ma al contempo la valutazione complessiva delle due prove, per evidenti finalità di accentuazione selettiva, non può essere inferiore ai centootto punti, e dunque più elevata rispetto al dato di centocinque punti previsto dal d.lgs. n. 160/2006⁸⁵.

Per quanto concerne l'onere di motivazione del provvedimento di esclusione si ritiene sufficiente l'indicazione della semplice formula "non idoneo".

Vengono infine ulteriormente scanditi i tempi per la correzione degli elaborati, nel senso che la commissione deve mensilmente correggere gli elaborati di almeno 600 candidati e procedere all'esame orale di almeno 100⁸⁶: il mancato rispetto di tali

⁸⁴ Osserva AGHINA E., op. ult. cit., nt. 90, 305, che "L'incidenza nel diritto interno di quello comunitario, la sempre maggiore diffusione di una cultura giuridica europea, anche in virtù dei rapporti di collaborazione internazionale, i processi di formazione comune dei magistrati europei nell'ambito dell'European judicial training network (Rete giudiziaria di formazione europea), consentono di ritenere sottovalutata l'importanza delle cognizioni linguistiche in sede di accesso alla magistratura, per cui deve ritenersi auspicabile una modifica normativa che adegui la valutazione della preparazione linguistica alle altre materie di concorso, agevolando così l'opera di acculturazione linguistica intrapresa da tempo dal C.S.M., mediante corsi di formazione linguistica tecnico-giuridica".

⁸⁵ Il mero computo aritmetico rileva come la votazione minima conseguita in tutte le materie della prova orale (cinquantaquattro punti) sommata a quella delle prove scritte (trentasei), sia ampiamente inferiore rispetto al limite previsto per il conseguimento dell'idoneità, confermandosi così che per il superamento delle prove concorsuali è necessario uno standard di preparazione ben superiore alla sufficienza.

⁸⁶ La legge n. 48/2001 aveva previsto la soglia minima mensile della correzione degli elaborati scritti di non meno di 320 candidati e l'esame orale di non meno di 80, limiti incrementati con il d.lgs. n. 160/2006 rispettivamente a 400 e 100.

cadenze e termini può addirittura determinare la revoca della nomina del suo presidente da parte del C.S.M.

4. La recente estensione dell'accesso ai tirocinanti presso gli uffici giudiziari (cenni e spunti di riflessione).

Come già osservato nel precedente paragrafo l'impianto realizzato dalla riforma Mastella del 2007 non ha subito alcuna variazione.

Di particolare interesse è però la recente estensione della possibilità di accesso alla magistratura ad un'ulteriore categoria: con d.l. 24.06.2014, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, si prevede infatti che all'esito dello *stage* di 18 mesi, i tirocinanti presso gli uffici giudiziari di cui all'art. 73 del d.l. 21.06.2013, n. 69, possano accedere al concorso in magistratura ordinario.

Lo schema originario dell'istituto dei tirocini presso gli uffici giudiziari introdotto con d.l. 21.06.2012, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 09.08.2013, non prevedeva tale eventualità che è stata introdotta successivamente nell'agosto del 2014, accanto alla possibilità, anch'essa esclusa inizialmente, di svolgere il tirocinio negli uffici inquirenti, di primo e secondo grado. Essendo la normativa di recente introduzione, allo stato attuale non risultano ancora tirocinanti che abbiano partecipato ad uno dei concorsi in magistratura banditi negli ultimi anni.

Nel cap. III si approfondirà l'istituto ma quello che fin da subito preme osservare è che tale novità è di non poco momento per il fatto stesso che si pone in netta concorrenza con le scuole di specializzazione.

Contrariamente a quello che si potrebbe essere portati a pensare, la previsione di questi diversi e molteplici canali per l'accesso alla magistratura non contribuisce in verità ad un reale miglioramento della formazione professionale del magistrato, risolvendosi piuttosto in una dispersione di energie che invece andrebbero incanalate in sinergia per conseguire l'unico obiettivo⁸⁷.

⁸⁷ La stessa considerazione con riferimento all'accesso all'avvocatura è contenuta in CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, 151.

Vanno pertanto sin da subito esposte le perplessità che ingenera tale istituto, perché se da un lato il tirocinio ha il vantaggio di ridurre lo iato tra realtà giudiziaria ed astrattezza degli studi post-universitari, non sembra potersi affermare con altrettanta convinzione che l'istituto *de quo* sia adeguato rispetto alla formazione preconcorsuale del magistrato, che continua a prevedere un tipo di selezione basato esclusivamente su un sapere astratto.

Del resto, lo scopo dichiarato dal legislatore con la creazione di tale figura non è sicuramente la formazione in sé dei futuri magistrati, ma la creazione dell'ufficio del processo, quale forma di aiuto al magistrato per rendere maggiormente efficiente il servizio-giustizia.

5. Il reclutamento dei magistrati in Europa (cenni comparatistici).

Prima di procedere all'analisi e al confronto delle due principali forme di accesso al concorso in magistratura, è opportuno porre uno sguardo oltralpe per esaminare, seppur sinteticamente, come viene disciplinata l'intera materia dell'ingresso nel mondo della magistratura nel contesto internazionale, ed in particolare europeo⁸⁸.

⁸⁸ Sull'argomento cfr. AA.VV., *Il magistrato: dal reclutamento alla formazione professionale. Esperienze in Italia e nel mondo*, Roma, Consiglio superiore della Magistratura, 1982; BALSAMO A., *La formazione dei magistrati: linee-guida e obiettivi formativi. Profili di diritto comparato*, in *Sociologia del diritto*, 2010, 776 ss.; CAIANIELLO V., *Formazione e selezione dei giudici in una ipotesi comparativa*, in *Giur. it.*, 1998, II, 387 ss.; DI FEDERICO G., *La carriera dei magistrati prima delle riforme introdotte con le leggi 25/7/1966 n. 570 e 30/12/1973 n. 831: assetto burocratico e modalità di selezione*, in *Manuale di ordinamento giudiziario*, Padova, 2004, II, par. I; MESTITZ A., *La formazione professionale dei magistrati in una prospettiva comparata*, in *Doc. giust.*, 1988, 9, 39 ss.; OBERTO G., *Magistrati. Reclutamento e formazione. Studio comparato fra sistemi europei*, cit., 99 ss.; ID., *La formazione professionale dei magistrati italiani nell'ottica della formazione del giurista europeo*, in www.giacomooberto.com/goethe/relazione.htm; ID., *La scuola della magistratura italiana alla luce dei principi internazionali e dei profili di diritto comparato*, in www.giacomooberto.com/scuola_della_magistratura_2007.htm; PORCELLA A., *Spunti comparativi e prime riflessioni in tema di reclutamento e formazione dei magistrati*, in *Giur. it.*, 1993, IV, 180 ss.; SENESE S., *La formazione dei magistrati in Europa ed il ruolo dei sindacati e delle associazioni professionali – Quale formazione, per quale giustizia, in quale società?*, in *Foro it.*, 1991, V, 537.

Va subito messo in evidenza che i principi comunitari tendenzialmente escludono qualsiasi ingerenza del potere esecutivo nella selezione dei magistrati⁸⁹.

Da un'analisi generale può dirsi che, nonostante le diversità di modulazione, la maggior parte degli ordinamenti adotta un sistema di reclutamento ispirato al criterio concorsuale, inquadrandosi nella più generale cornice della selezione dei ruoli direttivi del pubblico impiego⁹⁰.

In alcuni Paesi, accanto al modello tradizionale di reclutamento mediante concorso, convivono sistemi di accesso diretto alla magistratura (se pure mediata attraverso un iniziale percorso formativo gestito dall'organo di governo autonomo della magistratura), ovvero mediante l'ammissione ad una scuola di formazione⁹¹.

In Francia convivono tre distinte modalità di accesso in magistratura, che prevedono tutte un percorso formativo preliminare presso l'*Ecole nationale de la magistrature* (Enm) con sede a Bordeaux⁹²: la prima richiede che il laureato (non necessariamente proveniente dalle fila della Facoltà di Giurisprudenza) superi un concorso pubblico per entrare nell'*Ecole*; la seconda consente l'accesso ai soggetti che rivestono particolari qualifiche, ovvero siano in possesso dei titoli di avvocato, cancelliere capo e funzionario del ministero della Giustizia con una certa anzianità di servizio; la terza infine prevede un concorso riservato a coloro che hanno maturato almeno otto anni di esercizio di attività professionale o di mandato elettivo presso un'assemblea territoriale⁹³.

⁸⁹ Cfr. la Raccomandazione n. 12 del 1994 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli stati membri sull'indipendenza, l'efficacia e il ruolo dei giudici, per cui "ogni decisione concernente la carriera professionale dei giudici dovrebbe poggiare su criteri oggettivi, e la selezione e la carriera dei giudici dovrebbe basarsi sul merito, tenendo conto della loro qualificazione, la loro integrità, la loro competenza e la loro efficacia" (Principio 1.2c).

⁹⁰ Fa eccezione la Svizzera che adotta un sistema elettivo.

⁹¹ Sulla selezione tramite scuole superiori cfr. LA CHINA S., *Dalla selezione e formazione dei magistrati attraverso scuole superiori: uno sguardo oltre frontiera*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, 273 ss.

⁹² Sul sistema francese cfr. GUIDI G., *La selezione della magistratura in Francia*, in *Percorsi Costituzionali*, 2009, 185 ss.; MESTITZ A., *La formazione professionale dei magistrati in una prospettiva comparata*, cit., 58 ss.; ID., *Selezione e formazione professionale dei magistrati e degli avvocati in Francia*, Padova, 1990, *passim*.; PORCELLA A., *Spunti comparativi e prime riflessioni in tema di reclutamento e formazione dei magistrati*, cit., 184 s.; ROBINEAU M., *La formazione del magistrato francese*, in *Quest. Giust.*, 2004, 938 ss.

⁹³ Di recente non sono mancate esperienze di concorsi straordinari, a procedura semplificata, se pure per un numero limitato di posti.

Anche in Francia, come in Italia, non è consentito partecipare per più di tre volte al concorso per l'ingresso nell'*Ecole*. Diversamente dal sistema italiano che non contempla limiti d'età, il concorso per l'accesso alla Scuola da parte dei laureati francesi è invece limitato ai ragazzi che non abbiano superato i 27 anni.

Annualmente non vengono banditi molti posti a concorso (raramente superano le 200 unità). L'esame di ammissione si basa su quattro prove scritte (di cui una di cultura generale)⁹⁴ e, all'esito positivo delle stesse, su cinque prove orali, cui se ne aggiungono due di lingua straniera e di esercizio fisico⁹⁵.

Anche per le due ulteriori modalità di accesso all'*Ecole* si prevede una prova scritta preliminare ed una prova orale. Il numero di posti riservato è assai ridotto⁹⁶. Si garantisce comunque un percorso formativo analogo a quello riservato ai giovani laureati.

Durante il primo anno di formazione gli uditori giudiziari partecipano ad attività didattiche e a *stage* anche presso imprese; nel secondo anno svolgono praticantato presso uffici giudiziari e studi forensi.

Alla fine del percorso è previsto un esame⁹⁷ che consente la conclusione del tirocinio ed il passaggio ad una fase successiva di formazione specializzata, ulteriormente suddivisa in un perfezionamento teorico presso la Scuola e in uno pratico presso gli uffici giudiziari, della durata di sei mesi, cui consegue la presa in possesso nelle funzioni giudiziarie prescelte.

Sulla falsariga dell'esperienza francese anche il Portogallo ha creato un istituto di formazione *ad hoc* (il *Centro de Estudos Judiciarios*) per il reclutamento dei magistrati, con

⁹⁴ Per ridurre i tempi di correzione la commissione di esame può essere integrata da "esaminatori specializzati" designati dall'*Ecole*. Si tratta – come visto *supra*, nt. 35 – dello stesso istituto che aveva ispirato la creazione dei correttori esterni nel nostro ordinamento.

⁹⁵ Per un'analisi della struttura dell'*Ecole Nationale de la magistrature* si rinvia al sito web: www.enm.justice.fr. Dai dati *ivi* contenuti può dirsi che il numero delle donne ammesse all'*Ecole* è mediamente quadruplo rispetto a quello dei candidati di sesso maschile.

⁹⁶ Per la selezione destinata ai funzionari (limite massimo di età di 46 anni), il numero dei posti annualmente a concorso non supera i 50, mentre per la terza modalità di accesso (limite massimo di età di 40 anni) è estremamente ridotto (inferiore a 15 per anno).

⁹⁷ L'idoneità viene valutata sulla base del voto ottenuto nell'esame finale su tre prove (una prova scritta definitiva di un giudizio civile, una requisitoria orale penale ed un colloquio), cui vanno aggiunti i voti riportati durante i corsi di studio ed i tirocini pratici.

sede a Lisbona. Analoghe sono le modalità di accesso alla Scuola e il percorso formativo successivo⁹⁸.

Parimenti in Spagna il sistema di reclutamento dei magistrati è affidato ad un corso-concorso con accesso alla *Escuela Judicial*, previo superamento di prove orali⁹⁹.

Va osservato che i concorsi per giudici e pubblici ministeri sono qui distinti, in ragione della separazione delle due carriere.

La durata del percorso formativo presso l'*Escuela* è di due anni: il primo dedicato all'apprendimento prevalentemente teorico, il secondo al tirocinio negli uffici giudiziari¹⁰⁰, con un esame finale.

Analogo è il sistema di accesso alla magistratura in Grecia, dove il meccanismo concorsuale è articolato sulla base di un esame scritto ed orale necessario per entrare nella Scuola Nazionale dei Giudici (gestita dal Ministero della Giustizia) per un periodo di formazione di diciotto mesi, strutturato in tre semestri (di cui gli ultimi due finalizzati alla specifica funzione giudiziaria di destinazione) cui si accede progressivamente mediante esami intermedi¹⁰¹.

Nella Repubblica Federale Tedesca il reclutamento dei magistrati si fonda su un sistema di preparazione comune per avvocati, magistrati e notai. In molti *länder* i giudici vengono scelti e nominati dall'esecutivo, di solito sotto la responsabilità politica del Ministro Regionale della Giustizia¹⁰².

⁹⁸ Cfr., sul sistema di reclutamento in Portogallo, MESTITZ A., *La formazione professionale dei magistrati in una prospettiva comparata*, cit., 58 ss.; LA GRECA G., *La scuola per magistrati in Portogallo*, in *Quaderni della giust.*, 1984, 32, 81 ss.

⁹⁹ Sul sistema spagnolo cfr. LA CHINA S., *Dalla selezione e formazione dei magistrati attraverso scuole superiori: uno sguardo oltre frontiera*, cit., 274 ss.; MESTITZ A., *La formazione professionale dei magistrati in una prospettiva comparata*, cit., 55 ss.; PORCELLA A., *Spunti comparativi e prime riflessioni in tema di reclutamento e formazione dei magistrati*, cit., 183 s.

Va osservato che esiste anche un modo diverso di accedere alla carriera giudiziaria, che riguarda una riserva di posti destinati a giuristi con almeno sei anni di esperienza, per i quali è prevista una prova concorsuale meno impegnativa di quella ordinaria.

¹⁰⁰ Cfr. in argomento BORGNA P., CASSANO M., *Il giudice e il principe*, cit., 161 ss.

¹⁰¹ Sul sistema greco cfr. in particolare SIMONI A., STAMATIA TRIKKALIDI P., *La riforma del reclutamento e della formazione dei magistrati in Grecia*, in *Riv. dir. proc.*, 1997, 1169.

¹⁰² Sul sistema tedesco cfr. in particolare BORGNA P., CASSANO M., *Il giudice e il principe*, Roma, 1997, 130 ss.; CAPPELLETTI M., *Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e in Germania*, Milano, 1957; MESTITZ A., *La formazione professionale dei magistrati in una prospettiva comparata*, cit., 51 ss.; PEDERZOLI P., *Selezione e formazione delle professioni legali in Germania*, Padova, 1992, *passim.*; PORCELLA A., *Spunti comparativi e prime riflessioni in tema di reclutamento e formazione dei magistrati*, cit., 182 s.; VALGOLIO L., *La preparazione e l'aggiornamento professionale dei*

Dopo l'Università i laureati devono superare un esame di stato per le professioni giuridiche, cui segue un tirocinio (remunerato) di poco superiore ai due anni presso gli uffici giudiziari, una pubblica amministrazione ed uno studio di avvocato. Alla fine del tirocinio vi è un ulteriore esame di Stato, superato il quale si sceglie una delle professioni legali.

Per quanto riguarda i paesi di *common law* e quelli scandinavi si osserva che difetta un vero e proprio concorso per l'ingresso in magistratura, poiché si accede alla giurisdizione solo sulla base di esperienze professionali maturate nel tempo¹⁰³.

Così ad esempio in Inghilterra e Galles occorre avere svolto in precedenza una prolungata attività forense (*solicitors* o *barristers*) e nella selezione un ruolo decisivo è accordato al Ministro della Giustizia (*Lord Chancellor*).

Così in Svezia, Norvegia e Finlandia la nomina dei giudici è compiuta dal Ministro della Giustizia: divergono le fasi selettive ed il peso dato alla verifica delle capacità lavorative durante il periodo di pratica.

magistrati nella Repubblica Federale di Germania, in *Questione Giustizia*, 2004, 918 ss. Tale modello ha ispirato in Italia l'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali. Sul punto v. ampiamente *infra*, cap. II, par. 1.

¹⁰³ Cfr. PORCELLA A., *Spunti comparativi e prime riflessioni in tema di reclutamento e formazione dei magistrati*, cit., 181 ss.

CAPITOLO II

Le scuole di specializzazioni per le professioni legali

SOMMARIO: 1. Le ragioni. - 2. Il quadro normativo di riferimento: obiettivi e linee generali. - 3. Le modalità di accesso. - 4. L'organizzazione e la struttura. - 5. La partecipazione paritetica di professori universitari, magistrati, avvocati e notai nella docenza. - 6. Il programma e i tirocini. - 7. Il bilancio: le criticità e lo sviluppo delle scuole private. - 8. Le prospettive e i possibili raccordi con i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari.

1. Le ragioni.

L'istituzione delle Scuole di Specializzazioni per le Professioni Legali (S.S.P.L.) si fonda su diverse ragioni¹⁰⁴, tra cui in particolare la constatazione, maturata nel corso delle varie esperienze concorsistiche, che l'eccessivo numero di partecipanti

¹⁰⁴ Il discorso viene limitato esclusivamente alla formazione preconcorsuale del magistrato, stante il limitato oggetto del presente lavoro. Per quanto riguarda la formazione dell'avvocato si rinvia a BURGHIGNOLI M., *Il difficile avvio della scuola di specializzazione*, in *La previdenza forense*, 2002, 113 ss.; CONSOLO C., MARICONDA V., *Quali nuovi esami per avvocati e magistrati?*, in *Corr. giur.*, 1997, 1245 ss.; DANОВI R., *L'arte di difendere e l'arte di giudicare tra laurea e post-laurea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998, 551; ID., *Il pendolo della professione tre anni di legislazione forense (1997-1999)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, 61 ss.; LAURINI G., *Al «via» le scuole comuni per le professioni legali*, in *Notariato*, 2000, 5 ss.; DONDI A., *Rilievi minimi in tema di riforme e di formazione delle professioni legali*, cit., 803; MAZZAROLI L., *Scuole universitarie, corsi di preparazione e ruolo dell'ordine forense*, in *Rass. Forense*, 1999, 747 ss.; PROTO PISANI A., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I, 769 ss.; VINATZER G., *Accesso e formazione professionale*, in *Rass. Forense*, 1998, 743 ss. che descrivono i diversi modelli di formazione e di accesso alla professione di avvocato. Con riferimento alla formazione del notaio e dei rapporti con la pratica notarile v. AA.VV., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali. Convegno di studi in onore del notaio Vincenzo Colapietro*, Roma, 2000, *passim.*; PERCHINUNNO R., *Formazione del giurista e scuole di specializzazione*, in *Notariato*, 1997, 505 ss. Non si può non fare un cenno alla circostanza che la dottrina citata evidenzia correttamente come le diversità tra il notariato e le altre due professioni legali sul piano operativo e professionale siano tali da non rendere opportuna una preparazione comune, che finirebbe per andare a creare un'inutile duplicazione di strutture didattiche, andandosi a sovrapporre ad un'esistente ed efficace scuola notarile. Dubbi al riguardo vengono sollevati anche da CARLUCCIO P., *Il reclutamento dei magistrati: una riforma soddisfacente?*, 680. L'esperienza delle scuole ha confermato la veridicità di tale considerazione al punto che in alcune Università non è stato mai attivato l'indirizzo notarile previsto per il secondo anno di corso.

comportasse in primo luogo l'ingestibilità delle procedure selettive: non soltanto non si riuscivano a garantire le condizioni ambientali necessarie per consentire ai candidati di dare il meglio¹⁰⁵, ma i tempi delle correzioni erano biblici (in media – come già osservato – un concorso non durava meno di due anni)¹⁰⁶.

Inoltre l'aumento degli elaborati da correggere pregiudicava lo stesso sistema di selezione, in termini di attendibilità dei risultati, in quanto non era pensabile che i commissari potessero prestare la dovuta attenzione e precisione nella correzione di tutti gli elaborati¹⁰⁷. Era dunque indispensabile non lasciare ad "*accertamenti occasionali e largamente casuali*" la selezione di candidati, "*chiamati all'adempimento di funzioni di così alta qualificazione*"¹⁰⁸.

In questo contesto si pensò alle scuole quali strumenti che avrebbero dovuto fungere da filtro per rendere maggiormente efficiente il reclutamento dei magistrati¹⁰⁹.

Alla funzione deflattiva va aggiunta la volontà di innalzare la qualità della preparazione, poiché dalle riflessioni di alcuni commissari era altresì emersa la scarsa preparazione dei candidati, di cui si lamentava addirittura il non corretto uso della lingua italiana¹¹⁰.

¹⁰⁵ Vedi il parere del C.S.M. del 24 maggio 1995, trasmesso al Ministro il 6 giugno 1995, consultabile in www.csm.it.

¹⁰⁶ Sull'argomento v. compiutamente DI FEDERICO G., *Le qualificazioni professionali del corpo giudiziario*, in AA. VV., *Preparazione professionale degli avvocati e dei magistrati: discussione su un'ipotesi di riforma*, (a cura di DI FEDERICO G.), Padova, 1987, 3 ss., spec. 14.

¹⁰⁷ Vedi il parere del C.S.M. del 24 maggio 1995, trasmesso al Ministro il 6 giugno 1995, cit., dove si legge che la correzione delle prove potrebbe svolgersi con maggiore attenzione, precisione e garanzia se non dovesse più affrontare l'attuale numero abnorme di elaborati. Su questo aspetto v. anche GIANGIACOMO B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: bilancio e prospettive*, cit., 662, secondo cui "*se le operazioni di correzione – per l'eccessivo numero degli elaborati – si protraggono per moltissimi mesi, i parametri reali di valutazione subiscono inevitabilmente delle variazioni tra i candidati che hanno avuto la sorte di essere scrutinati per primi e quelli che il caso ha invece destinato agli ultimi giorni di questa operazione*". Sull'argomento v. anche DI PALMA S., *Disciplina del concorso per uditore. Spazi di "integrazione normativa" del C.S.M.*, in *Questione Giustizia*, 1992, 133 ss., il quale ritiene intollerabile la palese ingiustizia nella valutazione di alcuni candidati.

¹⁰⁸ Così SCHLESINGER P., *Le scuole forensi*, in *Corr. giur.*, 1999, 797.

¹⁰⁹ Dubbi sulla reale efficacia selettiva delle scuole sono stati espressi fin da subito da VERDE G., *Università e professioni legali: reclutamento, accesso e formazione* (Atti dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense tenutosi a Roma il 22 giugno 2001), in *Quaderni del C.S.M.*, 2002, n. 127, 15.

¹¹⁰ V. GIUNTA F., *Il concorso per uditore giudiziario: l'esperienza di un commissario*, in *Foro it.*, 1997, V, 257, il quale parla di "*scarsa padronanza della sintassi e dell'ortografia*" e anche BENE T., *Sul concorso di accesso in magistratura*, in *Giustizia insieme*, 2009, 43.

Come è stato efficacemente osservato, “non c’è alcun dubbio che la formazione sia di importanza centrale per tentare di superare l’endemica ed istituzionale crisi della giustizia”¹¹¹. Ed in effetti soltanto operatori preparati e capaci sono in grado di amministrare correttamente e consapevolmente la macchina della giustizia¹¹².

Per vero, davanti alla “crisi” del sistema di accesso in magistratura, si prospettarono diverse possibili strade.

Per decenni si è discusso su quale fosse la soluzione migliore tra il modello tedesco, caratterizzato dalla formazione comune di tutti i professionisti del diritto, e quello francese, dove la selezione iniziale dei magistrati è invece separata rispetto alle altre professioni legali ed affidata ad una specifica scuola pubblica¹¹³.

Le scuole di specializzazione naturalmente si ispirano al modello tedesco di formazione *post lauream*¹¹⁴, secondo l’idea per cui una formazione congiunta e comune

¹¹¹ Così CARPI F., *Verso le scuole di formazione alle professioni giuridiche*, cit., 231.

¹¹² Anche se per altri fini, sull’importanza del bagaglio culturale del giudice che è chiamato ad assumere un ruolo sempre più attivo e creativo, cfr. TARUFFO M., *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001, 665 ss., spec. 694 s.

¹¹³ Per una sintesi del dibattito cfr. SIENA F., *Il problema del reclutamento in magistratura*, in *Quest. Giust.*, 1992, 1, 127 ss.

Per vero si era prospettata anche una tesi intermedia, secondo cui le S.S.P.L. avrebbero potuto coesistere con la scuola specifica per la magistratura; soluzione questa che è stata abbandonata perché attualmente la Scuola Superiore della magistratura si occupa della formazione iniziale del magistrato in tirocinio e della formazione permanente: così VERARDI C.M., *Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati e degli avvocati*, in *Quest. Giust.*, 1997, 1, 98 ss. e SIENA F., *Il problema del reclutamento in magistratura*, cit., 131 ss. Sulla struttura e i compiti della Scuola Superiore della Magistratura v. CARLUCCIO P., *La scuola della magistratura*, in *Giornale dir. amm.*, 2008, 601 ss.; CASSANO M., *La scuola della magistratura*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005, 1499 ss.; CIVININI M. G., LEO G., MOROSINI P. G., PROFITI P., SABATO R., *Idee per l’istituzione di una scuola della magistratura*, in *Foro it.*, 2005, V, 212; MOROSINI P. G., *La scuola della magistratura*, in *Quest. Giust.*, 2006, 1, 85 ss.; SANTALUCIA G., *La scuola della magistratura*, in CARCANO D. (a cura di) *Il nuovo ordinamento giudiziario*, Milano, 2006, 195 ss.

¹¹⁴ Per tale derivazione del nostro impianto riformatore si veda, *ex multis*, PEDERZOLI P., *Selezione e formazione delle professioni legali in Germania*, cit., *passim.*; PADOA SCHIOPPA A., *Verso l’istituzione delle scuole forensi*, cit., 1007; VARANO V., *Verso le scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Foro it.*, 1998, V, 68 ss., 72 e CARPI F., *Le scuole forensi, Incontro di studio (Napoli 9 ottobre 1998)*, Milano, 1999, 35 ss., 47. Sulle differenze con il sistema tedesco v. CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento ed insegnamento del diritto processuale civile*, cit., 129. In particolare, l’A. ritiene che 4 sono le caratteristiche del sistema tedesco non recepite in Italia: la maggiore influenza dello Stato sulla formazione dei giuristi; il fatto che nella nozione di professione legale sia ricompreso anche l’esercizio della funzione pubblica; la circostanza che nel percorso *post lauream* l’aspirante giurista assume la qualifica di dipendente pubblico a tempo determinato e gode di uno stipendio mensile idoneo al suo sostentamento economico; infine la mancata previsione di un numero chiuso di accessi,

per avvocati e magistrati si presta meglio alla realtà italiana, potendo incidere positivamente sul livello culturale e di civiltà del nostro Paese¹¹⁵, e contribuendo nel contempo a superare la condizione italiana di patologica incomunicabilità tra le due grandi professioni legali¹¹⁶.

Ed è stata proprio questa la prospettiva accolta dal C.S.M. nella deliberazione del 9.10.1997¹¹⁷, dove viene chiarito che *“la scuola di specializzazione per le professioni legali appare infine costituire la strada maestra per perseguire un terzo obiettivo di grande importanza: la istituzione di una fase significativa di formazione professionale comune a magistrati e avvocati. Questo obiettivo viene spesso invocato in nome della necessità di perseguire una comune cultura della giurisdizione presso le due categorie, di superare loro atteggiamenti culturali di chiusura o di autoreferenzialità corporativa, di appianare diffusi atteggiamenti di antagonismo tra magistrati e avvocati”*.

compensata però da una rigida selezione. Secondo DONDI A., *Rilievi minimi in tema di riforme e di formazione delle professioni legali*, cit., 806, l'adozione del modello tedesco non sembra tenere conto dei problemi presenti in Germania e che d'altra parte hanno portato la stessa Germania a rivalutare l'opportunità di mantenere un *“modello di formazione percepito come troppo oneroso in quanto garantito a tutti i laureati di giurisprudenza e sovvenzionato dallo Stato; il tutto senza ulteriori forme di selezione, che invece vengono ormai ricorrentemente suggerite”*.

¹¹⁵ Cfr. CAGNANI R., *L'ipotesi di «formazione comune» fra avvocati magistrati*, in *Doc. giust.*, 1993, 66.

¹¹⁶ Così VARANO V., *Verso le scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., 70; PALAZZO F., *La formazione professionale del giurista tra riforma universitaria e mutamenti dell'esperienza giuridica*, in *Studium iuris*, 2004. Osserva giustamente PADOA SCHIOPPA A., *Prospettive per le Scuole forensi*, in *Doc. giust.*, 1997, 2489, che *“l'esercizio delle funzioni di giudice (come pure, naturalmente, di quelle del pubblico accusatore) sarà, infatti, indubbiamente più consapevole e più efficace se chi le svolge avrà avuto la possibilità di conoscere direttamente la dinamica e gli strumenti di lavoro che sono propri dell'avvocato difensore (...). Così come, parallelamente, il difensore svolgerà in modo più consapevole il suo ruolo se avrà avuto modo di esercitarsi sul terreno e nell'ottica di chi deve giudicare”*. La bontà di tale soluzione viene ribadita dall'A. anche in *Una formazione professionale unitaria per superare le diffidenze tra le categorie*, in *Guida al dir.*, 1998, 42, 11 ss. Le stesse considerazioni vengono svolte da BERTONI R., *Magistrati e avvocati: professioni a confronto*, in *Giust. pen.*, 1994, I, 25 ss., spec. 27. Critici sono MARIANI MARINI A., *I problemi irrisolti della formazione comune tra avvocati e magistrati*, in *Rass. Forense*, 1998, 287 ss.; ID., *La formazione dei magistrati e degli avvocati: un nodo da sciogliere*, in *Quest. Giust.*, 2003, 3, 389 ss. e ancora in *Come formare il giurista*, in *Diritto e formazione*, 2005, 10, 1386 ss., il quale tende a porre in risalto la specificità della professione forense e SACCHETTINI E., *Per magistrati, avvocati e notai si ricomincia dai banchi di scuola*, in *Guida al dir.*, 1997, 45, 77. Sul difficile dialogo tra magistratura e avvocatura cfr. CHIARLONI S., *Avvocatura e magistratura nella giurisdizione. Per una cultura e un linguaggio comune*, in *Doc. giust.*, 1998, 7, 1106 ss.

¹¹⁷ Cfr. il parere reso nella seduta del 9.10.1997 sullo schema di decreto legislativo concernente 'Modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali' da emanarsi in attuazione della delega contenuta nella legge 15 maggio 1997 n. 127, articolo 17, comma 113, consultabile in www.csm.it.

2. Il quadro normativo di riferimento: linee generali e valore del titolo.

Le scuole di specializzazione post universitarie, istituite presso le Università, comunemente chiamate scuole di specializzazione per le professioni legali ovvero anche scuole forensi (e in questo ultimo caso le difficoltà di distinzione con i corsi degli Ordini degli Avvocati sono spesso causa di equivoci e confusioni), si propongono dunque di offrire ai laureati in giurisprudenza un percorso formativo specificatamente indirizzato verso le attività di avvocato, magistrato e notaio.

Le S.S.P.L. sono state introdotte con la legge 15.05.1997, n. 127, parzialmente disciplinate con il decreto legislativo 17.11.1997, n. 398, poi definitivamente regolamentate con il decreto interministeriale del 21.12.1999, n. 537¹¹⁸.

La durata delle scuole di specializzazione è fissata in due anni, non soltanto per coloro che conseguono la laurea in Giurisprudenza secondo il vecchio ordinamento didattico (corso quadriennale), ma anche per chi ha conseguito la laurea secondo il nuovo ordinamento (laurea triennale più laurea specialistica biennale).

Nonostante si fosse paventata l'idea che per quest'ultima tipologia di laureati la durata della scuola dovesse ridursi ad un anno in ragione dell'aumento del periodo universitario (da 4 a 5 anni), tale previsione non è mai entrata in vigore¹¹⁹; la legge

¹¹⁸ Per un'analisi analitica del quadro normativo cfr. BERTUZZI M., *L'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Arch. civ.*, 2000, 1303; GIANGIACOMO B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., 654 ss.

¹¹⁹ La riduzione ad un anno era prevista dall'art. 16, comma 2^{ter}, d.lgs. 398/97, introdotto dall'art. 17 l. 48/01, che rinvia ad un decreto ministeriale da emanare la definizione dei criteri generali per l'adeguamento dell'ordinamento didattico della scuola alla durata annuale. Tale decreto non è stato ancora predisposto, con la conseguenza che ancora oggi la durata della scuola è biennale. Esprime delle forti critiche sulla riduzione ad un anno CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte II*, in *Foro it.*, 2003, V, 98 ss., il quale osserva correttamente che "il periodo di un anno è insufficiente a conseguire l'obiettivo della formazione comune agli aspiranti alle varie professioni". Dello stesso avviso anche SCHLESINGER P., *Le scuole forensi*, cit., 798; VIETTI M., *Università e professioni legali: reclutamento, accesso e formazione*, cit., 20. Favorevole è, invece, PADOA SCHIOPPA A., *Le nuove scuole forensi universitarie*, in *Sistema università*, anno V, 3, aprile 2000, 3 e ancora in ID., *Scuole di specializzazione: dimezzata la durata*, in *Guida al dir.*, 2001, 11, 127 s.

finanziaria per il 2007 ha infatti sancito la biennialità delle scuole di specializzazione per le professioni legali anche per i laureati del “nuovo ordinamento”¹²⁰.

Ai sensi del decreto 11 dicembre 2001, n. 475 (‘Regolamento concernente la valutazione del diploma conseguito presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell’art.17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n.127’), il diploma di specializzazione è valutato ai fini del compimento del periodo di pratica per l’accesso alle professioni di avvocato e di notaio per il periodo di un anno.

Non solo. È stato chiarito successivamente¹²¹ che il praticante avvocato in possesso del diploma presso la scuola di specializzazione per le professioni legali è esonerato da un anno di tirocinio tradizionale (mediante frequenza delle udienze e dello studio professionale), nel senso che il predetto diploma di specializzazione sostituisce a tutti gli effetti un anno di praticantato tradizionale¹²².

Tale conclusione è in linea con la *ratio* dell’art. 17, comma 114, l. 127/1997, nell’ottica di incentivare gli aspiranti avvocati a conseguire il diploma in questione: appare, infatti, evidente che tale finalità sarebbe sicuramente vanificata ove si richiedesse anche per i praticanti avvocati specializzati il requisito dell’iscrizione nell’apposito registro dei tirocinanti per due anni solari (oggi 18 mesi), in tal modo

¹²⁰ V. art. 37 del d.l. 262/2006, collegato alla legge del 27 dicembre 2006, n. 296 su ‘Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)’, in Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 – supplemento ordinario.

¹²¹ Circa il valore da attribuire al diploma delle scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati v. C.d.S, sez. IV, 15-16 dicembre 2003, n. 5531, in *Guida al diritto*, 2004, n. 7, con cui si afferma che il diploma ha valore sostitutivo della pratica forense per un solo anno e conseguentemente chi ne usufruisce può iscriversi al registro di praticanti avvocati con tutti gli obblighi inerenti alla pratica forense per un solo anno, avendo diritto al termine di ottenere dal Consiglio dell’ordine di appartenenza il certificato di compiuta pratica biennale. Va comunque osservato che il C.N.F., prima di tale pronunciamento, riteneva che l’obbligo di assistere alle udienze durante la pratica forense dovesse rimanere intatto in capo agli specializzandi per tutto il biennio.

¹²² Nonostante la l. 31.12.2012, n. 247, pubblicata in G.U. 18/01/2013, abbia ridotto a 18 mesi la pratica legale, la commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense (circolare del 07.06.2013, n. 11) ha ricordato che il diploma conseguito a seguito della frequenza della scuola di specializzazione nelle professioni legali continua a valere come un anno di tirocinio a prescindere dalla contestualità o meno con la pratica forense.

equiparandoli irragionevolmente – ed in contrasto con la *voluntas legis* esplicitata dal d.m. n. 475/2001 – agli aspiranti avvocati privi del titolo di specializzazione¹²³.

Inoltre, il diploma di specializzazione costituisce titolo di preferenza per la nomina, da parte del Ministro della Giustizia, a giudice onorario di tribunale ai sensi dell'art. 42^{ter}, comma 4, r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (introdotto dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51).

Infine, gli allievi che frequentano il secondo anno della scuola possono essere delegati direttamente dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario a svolgere le funzioni di pubblico ministero davanti al giudice monocratico, sia nell'udienza dibattimentale dei procedimenti penali (art. 72, comma 1, lett. A, r.d. 12/1941 modif.), sia nei procedimenti civili (art. 72, comma 1, lett. E, r.d. 12/1941 modif.). Le medesime funzioni possono svolgere davanti al giudice di pace nell'udienza dibattimentale dei procedimenti penali (art. 50, d.lgs. n. 274/2000)¹²⁴.

¹²³ In dottrina si era paventata l'idea che il diploma della scuola permettesse l'accesso diretto all'orale dell'esame di avvocato. Si veda in particolare la mozione approvata a Trento il 12.04.2003 dalla conferenza dei presidi delle Facoltà di Giurisprudenza. Così anche CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte II*, cit., 102 e PADOA SCHIOPPA A., *Prospettive per le Scuole forensi*, cit., 2492 s.

¹²⁴ Cfr. delibera del C.S.M., in data 10.06.2009, consultabile su www.cosmag.it, secondo cui *“le funzioni di pubblico ministero d'udienza, nelle udienze innanzi al Giudice di Pace ed al Tribunale in composizione monocratica, rispettivamente ai sensi degli artt. 50 D.lvo n. 274/2000 e 72, lett. A, r.d. n. 12/1941 possono essere nominativamente delegate dal Procuratore della Repubblica, tra gli altri, solo ai laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997”*.

Cfr. sull'argomento anche la delibera del C.S.M. del 19.12.2005, di risposta alla nota con cui il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino chiedeva chiarimenti sul punto 69.4 della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2006-2007. In particolare il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ariano Irpino formulava al Consiglio un quesito volto a chiarire quale interpretazione dovesse essere data alla dizione del par. 69.4, nella parte in cui si prevedeva testualmente che *“i criteri di organizzazione dovranno indicare le eventuali convenzioni stipulate con le Università al fine di consentire ogni anno ai laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 6 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398 di essere delegati, in affiancamento ad altri magistrati, anche onorari, addetti all'ufficio, ai sensi degli artt. 72 O.G. e 50 Decreto Legislativo 274/2000”*, atteso che la normativa primaria (d.l. n. 144 del 27.7.2005) non prevedeva per l'utilizzo degli specializzandi in qualità di vice procuratori onorari l'esistenza di una *“convenzione”* tra gli uffici giudiziari e le università e neppure l'ipotesi di *“affiancamento”* del magistrato onorario ad altro, sia esso togato o, a sua volta, onorario magistrato. Il Consiglio Superiore delle magistrature rilevava a tal proposito che la dizione introdotta nella nuova disposizione contenuta nel par. 69.4 della circolare non prevedeva un ulteriore onere (necessità di stipulazione delle convenzioni tra le Università e gli uffici giudiziari), né limitazioni all'utilizzo degli specializzandi nella funzione di v.p.o. (solo

Il dato che ai fini di questa analisi preme ricordare è che il diploma di specializzazione rilasciato dalla scuola è a tutti gli effetti titolo per accedere al concorso per magistratura ordinario.

La scuola di specializzazione, essendo pensata e strutturata come una scuola a tempo pieno, è incompatibile con il dottorato di ricerca e con la frequenza di master e altri corsi di specializzazione.

In base all'allegato n.1 del decreto n. 537 del 21 dicembre 1999, la scuola ha l'obiettivo formativo di sviluppare negli studenti l'insieme di tutte quelle attitudini e competenze necessarie a definire la professionalità dei magistrati ordinari, degli avvocati e dei notai, anche con riferimento alla crescente integrazione internazionale della legislazione e dei sistemi giuridici e alle più moderne tecniche di ricerca delle fonti. Sono considerati contenuti minimi qualificanti, finalizzati al conseguimento dell'obiettivo formativo, le attività didattiche e i relativi crediti formativi afferenti alle seguenti aree e connessi ai relativi settori scientifico-disciplinari:

- Area A: 1° anno, approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto civile, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, fondamenti del diritto europeo, diritto dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.
- Area B: 2° anno – indirizzo giudiziario e forense – approfondimenti disciplinari e attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura secondo la normativa vigente, tenuto conto del percorso formativo e del livello di preparazione degli studenti, nelle altre materie di cui all'area A, nel diritto

previo affiancamento dello stesso ad altro magistrato sia esso togato od onorario), ma prospettava solamente una più ampia collaborazione tra le strutture universitarie e le procure della repubblica nonché suggeriva possibili strumenti di formazione dei collaboratori attraverso un iniziale periodo di affiancamento.

In conclusione, da tali elementi non si può dedurre che sia stata introdotta una disciplina contrastante con il dato normativo avendo il Consiglio, nel novero delle proprie competenze, prospettato la possibilità di dare attuazione alla norma attraverso modalità operative ed ambiti di utilizzo dei magistrati onorari coerenti con il quadro di riferimento delineato dalle leggi vigenti in materia.

ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione.

- Area C: 2° anno – indirizzo notarile – approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attività pratiche in materia di diritto delle persone, del diritto di famiglia, del diritto delle successioni, del diritto della proprietà e dei diritti reali, del diritto della pubblicità immobiliare, del diritto delle obbligazioni e dei contratti, del diritto dei titoli di credito, del diritto delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.

Il percorso formativo è, quindi, nel primo anno comune alle tre professioni legali e soltanto nel secondo anno si distingue nei due indirizzi giudiziario e forense, da un lato, e notarile, dall'altro¹²⁵.

3. Le modalità di accesso.

L'accesso alle scuole si consegue mediante il superamento di un concorso per titoli ed esami, aperto a tutti i laureati in Giurisprudenza anteriormente alla data fissata per la prova di esame¹²⁶.

¹²⁵ Per quanto riguarda l'indirizzo notarile, si veda quanto osservato *supra*, nt. 104.

¹²⁶ Sulla previsione di un numero chiuso ha espresso perplessità il C.S.M. che con parere reso nella seduta del 9.10.1997, cit., affermava che *“la delimitazione degli accessi non può e non deve essere attuata in modo tale da rappresentare una prima selezione positiva di coloro che sono predestinati a diventare magistrati (salvo successivi infortuni o inconvenienti): se così fosse, invero, verrebbero ad essere sostanzialmente elusi i valori di garanzia sottesi alla regola del concorso di cui all'articolo 106 e all'attribuzione al Consiglio superiore della magistratura della competenza in merito alla procedura concorsuale. Ed allora, se così fosse, diventerebbe obbligato, per rispettare il vincolo costituzionale, affidare integralmente al Csm la scuola di specializzazione ed i meccanismi di valutazione e di selezione ad essa collegati. Non è ammissibile, quindi, parlare di un vero e proprio “numero chiuso”: la programmazione numerica degli accessi alle scuole, può esservi ma deve essere aperta, ed orientata alla formazione di un'area di specializzati ben più ampia di quella che potrà confluire nell'ordine giudiziario. In definitiva, la vera e propria selezione positiva deve continuare ad avvenire in sede di concorso e non prima. È il caso di notare, da ultimo, che la magistratura - a differenza delle altre professioni - è già un numero chiuso. Il fatto è che le operazioni di chiusura debbono essere fatte esclusivamente secondo quanto*

Nel bando sono indicate le sedi e la data della prova di esame, unica a livello nazionale, ed i posti disponibili presso ciascuna scuola.

Secondo quanto disposto dal d.lgs. 398/97, il numero delle ammissioni deve essere stabilito, ogni anno, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, ma non può comunque essere inferiore al 10% dei laureati in giurisprudenza dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del 20% del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola e, infine, delle condizioni di ricettività delle scuole. L'accesso alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami.

Nella prova di ammissione alle scuole di specializzazione i titoli (da intendersi, voto di laurea e media degli esami sostenuti) vengono valutati per un massimo di dieci punti su sessanta¹²⁷. La prova d'esame per l'ammissione vale invece fino ad un massimo di cinquanta punti e si articola in una prova per test su quesiti a risposta multipla (50 quesiti su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale).

Le prove devono avere un contenuto identico sul territorio nazionale. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministero della Giustizia, un'apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone un archivio con almeno cinquemila quesiti su argomenti nelle materie giuridiche previste e provvede agli aggiornamenti annuali.

La commissione estrae a sorte dall'archivio i cinquanta quesiti per la prova e li chiude in tanti pieghi sigillati per ciascuna sede, firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione. I pieghi vengono così consegnati, nella

prevede la Costituzione e quindi non possono essere demandate all'Università. Quest'ultima ha il compito di formare la cultura dei futuri (ed anche degli attuali) magistrati, non quello di sceglierli".

¹²⁷ Cfr. sul punto, con riferimento all'anno accademico 2013-2014, l'allegato 2 al decreto interministeriale del 16 luglio 2013 che, nel dettare i criteri per l'accesso alle S.S.P.L., fissa la distribuzione dei punti complessivi previsti per la valutazione del curriculum e del voto di laurea, tenendo in considerazione anche la durata degli studi universitari.

data stabilita nel bando, al responsabile del procedimento concorsuale nominato in ciascuna sede. I quesiti sono naturalmente segreti e ne è vietata la divulgazione.

Durante la prova di esame non è ammessa la consultazione di testi né di codici commentati o annotati con la giurisprudenza.

Presso ogni Ateneo è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio, presieduta dal componente avente maggiore anzianità di ruolo ovvero, a parità di anzianità di ruolo, dal più anziano di età¹²⁸.

Dubbi sono stati sollevati circa l'idoneità del metodo del test per selezionare l'accesso alle scuole; tuttavia, atteso che il suo utilizzo assicura tempi di correzione rapidissimi e totale trasparenza e oggettività, si ritiene che tale sistema sia comunque in grado di condurre a risultati accettabili¹²⁹.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si collocano in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.

In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età. I candidati che non raggiungono una posizione utile possono presentare istanza di

¹²⁸ Per quanto concerne la partecipazione dei magistrati all'esame di ammissione v. la delibera del C.S.M. dell'11.05.2000, per l'individuazione di procedura e criteri per la scelta dei magistrati chiamati a partecipare alle attività delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, consultabile in *www.cosmag.it*. In particolare alla lett. A di tale delibera, rubricata 'La partecipazione alla commissione giudicatrice del concorso di ammissione alle Scuole di specializzazione', si legge che "Il decreto 21.12.99, n. 537, che adotta il relativo regolamento, prevede infatti diverse ipotesi di presenza e partecipazione dei magistrati ordinari all'attività delle Scuole, ipotesi che devono essere tenute distinte. La disposizione di cui all'art. 4 (c. 6) prevede la costituzione di una Commissione giudicatrice del Concorso di ammissione composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio. Alla designazione si perviene in forza di un procedimento interno agli organismi di ateneo, concluso da un decreto rettorale; l'incarico così conferito è temporaneo, gratuito (almeno di norma), legato funzionalmente ai concorsi di ammissione Per tale attività, prevista per legge e di regola gratuita si ritiene che non sia necessaria la preventiva autorizzazione del C.S.M., essendo sufficiente che il magistrato dia comunicazione dell'assunzione dell'attività per la conseguente presa d'atto del C.S.M. Tanto risponde peraltro all'esigenza di celerità nell'espletamento delle procedure, per la piena operatività della struttura organizzativa delle Scuole".

¹²⁹ Così PADOA SCHIOPPA A., *Le nuove scuole forensi universitarie*, cit., 1. L'oggettività della selezione viene valorizzata da ZAGREBELSKY V., *Prime novità per la formazione comune dei magistrati, degli avvocati e dei notai e per il concorso per uditore giudiziario*, cit., 140 s.; RANDAZZO E., *Scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., 26 ss.

ammissione alle scuole nelle quali non sono stati coperti tutti i posti messi a concorso¹³⁰. Da qualche anno, peraltro, non tutti i posti messi a concorso vengono effettivamente coperti, registrandosi tendenzialmente 5000 accessi all'anno.

L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento di una quota che varia da scuola a scuola.

4. L'Organizzazione e la struttura.

Le scuole vengono correttamente incardinate nell'Università ma sono destinate, come si vedrà *infra*, a funzionare con la collaborazione paritetica di professori universitari, magistrati, avvocati e notai¹³¹.

Attualmente le sedi presenti sul territorio italiano, in numero di 44, si trovano presso: Università degli Studi di Bari; Università Lum Monnet di Bari-Casamassima; Università degli Studi di Bologna; Università degli Studi di Brescia; Università degli Studi di Cagliari; Università Kore di Enna; Università degli Studi del Molise; Università degli Studi di Catania; Università degli Studi di Firenze; Università degli Studi di Foggia; Università degli Studi di Genova; Università degli Studi di "Guglielmo Marconi"; Università degli Studi di Lecce; Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli"; Libera Università Maria Santissima Assunta; Università degli Studi di Macerata; Università degli Studi di Messina; Università degli Studi di Milano; Università Cattolica del Sacro Cuore; Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia; Università degli Studi di Napoli "Federico II"; Università degli Studi di Napoli "Parthenope"; Seconda Università degli Studi di Napoli; Università degli Studi Nicolò Cusano; Università degli Studi di Padova; Università degli Studi di Palermo; Università degli Studi di Parma; Università degli Studi di Pavia; Università degli Studi

¹³⁰ Cfr. circolare ministeriale, 27.12.2001.

¹³¹ Favorevole alla scelta di attribuire la gestione delle scuole all'Università è SCUDIERO M., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali al secondo anno di attività*, in *Notariato*, 2003, 5 ss.; CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, cit., 133. *Contra* PALOMBI E., *Magistrati: reclutamento e formazione*, cit., IV, secondo cui la scuola avrebbe dovuto essere gestita attraverso il ministero della Giustizia e SACCHETTINI E., *Per magistrati, avvocati e notai si ricomincia dai banchi di scuola*, 77, per il rischio del ripetersi dei vizi degli studi di giurisprudenza.

di Perugia; Università degli Studi Di Pisa; Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria; Università degli Studi di Roma “Sapienza”; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi “Roma Tre”; Università degli Studi di Salerno; Università degli Studi di Sassari; Università degli Studi di Siena; Università degli Studi Suor Orsola Benincasa; Università degli Studi di Teramo; Università degli Studi di Torino; Università degli Studi Trento; Università degli Studi di Verona e Università degli Studi di Urbino.

Essendo tutte strutture didattiche dell’Università, alla loro organizzazione contribuiscono in via primaria le Facoltà e i Dipartimenti interessati. In particolare, l’Università, o le Università convenzionate, garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.

Ciascuna scuola di specializzazione si deve comporre di un Consiglio direttivo, i cui compiti consistono nella gestione organizzativa della struttura e nella programmazione dell’attività didattica.

La struttura di ogni Consiglio direttivo è aperta, nel senso che vi possono partecipare non solo personale docente dell’Università, ma anche esponenti dell’avvocatura, della magistratura e del notariato¹³². In particolare il Consiglio direttivo, presieduto da un Direttore, consta di 12 membri, di cui: 6 professori universitari in discipline giuridiche ed economiche, designati dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza, 2 magistrati ordinari, 2 avvocati e due notai, anch’essi scelti dal Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza nell’ambito di tre rose di quattro nominativi, formulate rispettivamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, dal Consiglio Nazionale Forense e dal Consiglio Nazionale del Notariato¹³³.

¹³² Esprime un giudizio positivo sull’estensione della partecipazione nell’ambito del consiglio direttivo a favore di avvocati e magistrati CARPI F., *Verso le scuole di formazione alle professioni giuridiche*, cit., 233.

¹³³ Per quanto concerne la disciplina della predisposizione della rosa dei magistrati da cui attingere per gli incarichi direttivi v. la delibera del C.S.M. dell’11.05.2000 su l’individuazione di procedura e criteri per la scelta dei magistrati chiamati a partecipare alle attività delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, citata. In particolare il paragrafo b), rubricato ‘La composizione del Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione’, prevede che “La disposizione di cui all’art. 5 (comma 3) istituisce per ciascuna Scuola, definita “struttura didattica dell’università”, un Consiglio Direttivo con compiti di indirizzo e programmazione didattica (c. 6). Di esso fanno parte dodici membri, di cui due magistrati scelti dall’Università nell’ambito di una rosa di quattro nominativi indicati dal C.S.M. Tale previsione è materia inedita per il Consiglio

Il Consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni.

Il Direttore è eletto dal Consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo, rimane in carica tre anni e può essere rieletto una volta sola.

È poi prevista la creazione di *tutors*, con compiti integrativi delle attività didattiche, di collegamento fra i corsi, di assistenza e di orientamento degli iscritti. Tale attività viene svolta secondo un orario di ricevimento approvato dal Direttore e può

*superiore della magistratura, il cui regolamento infatti non contempla nel riparto delle competenze tra le varie Commissioni referenti l'attribuzione di siffatti compiti che da taluni si auspica possano essere in futuro svolti dal CSM attraverso un'apposita articolazione che offra all'Università una proficua collaborazione. Allo stato dell'assetto regolamentare, la Seconda Commissione referente risulta l'articolazione consiliare a cui guardare per l'attivazione della fase di avvio del procedimento, perché tra le sue attuali attribuzioni è annoverato il "conferimento di incarichi speciali", nozione quest'ultima in cui sembra potere rientrare, per genericità espressiva, la materia ora in esame. Alla Seconda Commissione referente spetta dunque il compito di predisporre l'atto di interpello, da rivolgere a tutti i magistrati, con l'espressa previsione della gratuità, - almeno di regola e salva diversa determinazione di ciascuna Scuola - , dell'incarico, con la specificazione della durata quadriennale dello stesso e l'indicazione dell'assenza di esonero, anche parziale, dall'attività giudiziaria. Si indicano i seguenti criteri per la nomina, che dovranno essere contenuti nell'atto di interpello: 1) alla data dell'interpello occorre che il magistrato abbia almeno otto anni di esercizio di effettive funzioni giudiziarie; 2) è richiesto il possesso di specifiche attitudini tecniche, culturali ed organizzative, nonché della comprovata sensibilità alle esigenze della didattica; 3) restano esclusi dall'interpello i magistrati collocati fuori ruolo, atteso che il principale contributo della partecipazione del magistrato al consiglio direttivo delle Scuole risiede appunto nell'attualità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, condizione necessaria a che si abbia un arricchimento di esperienze professionali a beneficio del momento della programmazione didattica e scientifica dell'attività delle Scuole. L'interpello mira alla formazione di un unico elenco nazionale di magistrati, all'interno del quale dovranno formarsi elenchi su base regionale e/o pluridistrettuale. Tanto giova a che una o più rose di magistrati, tratte dall'indicato elenco, possano essere utilizzate da Scuole di formazione istituite presso Università degli Studi situate in distretti giudiziari diversi da quelli di appartenenza dei magistrati componenti quello specifico raggruppamento, nel caso in cui il distretto giudiziario di immediato riferimento territoriale di una Scuola non annoveri magistrati interessati all'incarico o la Scuola sia istituita da più Università degli Studi, a tal fine consorziate, situate in più distretti giudiziari. In caso di risposta positiva all'interpello, il magistrato dovrà quindi specificare la eventuale disponibilità a far parte del consiglio direttivo della Scuola istituita nei distretti giudiziari limitrofi. In ragione, poi, della necessità di soddisfare le richieste di più Scuole operanti sullo stesso territorio, per la presenza di più Università nello stesso distretto giudiziario, le rose di magistrati dovranno essere formate dal C.S.M. con un numero adeguatamente maggiore di quello, pari a quattro, indicato dalla disposizione regolamentare per la scelta da operarsi a cura del consiglio della facoltà di giurisprudenza. I magistrati componenti il Consiglio direttivo delle Scuole di specializzazione non saranno tenuti a richiedere al C.S.M. l'autorizzazione all'assunzione dell'incarico extragiudiziario, dovendo ritenersi che l'inserzione nella rosa di nominativi da sottoporre alle valutazioni dei consigli di facoltà valga come inequivoca autorizzazione implicita e preventiva". Va rilevato che in questa delibera il C.S.M. aveva auspicato che la materia venisse poi affidata ai Consigli giudiziari, ma ancora tale attribuzione non è avvenuta. A favore del decentramento v. DIOTALLEVI G., *Formazione preliminare e accesso in magistratura: quale modello di magistrato?*, cit., 808.*

essere affidata dal Consiglio direttivo a docenti della scuola, ricercatori, assistenti, titolari di assegno di ricerca, dottori di ricerca, dottorandi di ricerca, cultori delle materie, magistrati, avvocati e notai.

Chiaramente, ciascuna scuola di specializzazione si deve dotare di un efficiente servizio di segreteria, che si occupi della gestione delle aule per lezioni ed esercitazioni, oltre ad organizzare i tirocini pratici ed altro ancora.

5. La partecipazione paritetica di professori universitari, magistrati, avvocati e notai nella docenza.

L'aspetto più originale delle scuole di specializzazione, quello che potremmo definire il valore aggiunto delle scuole e che dovrebbe essere maggiormente valorizzato per evitare il fallimento delle stesse, risiede nella collaborazione paritetica tra professori universitari, magistrati, avvocati e notai nella docenza.

Gli incarichi e i contratti di insegnamento vengono conferiti annualmente dall'Ateneo su proposta del Consiglio direttivo approvata dalla stessa Facoltà. Se il numero degli iscritti, assegnati in proporzione al numero dei laureati, è superiore a 100, gli insegnamenti vengono sdoppiati: in tal caso uno dei docenti della medesima disciplina assicura la funzione di coordinamento.

La designazione della componente universitaria del corpo docente avviene secondo la legge sugli ordinamenti didattici¹³⁴; per la nomina invece dei magistrati e dei professionisti non è previsto alcun criterio selettivo, si richiede solo che il rapporto di docenza sia sorretto da un contratto di diritto privato¹³⁵.

¹³⁴ Cfr. art. 16, 2 comma, d.lgs. n. 398 del 1997; art. 6, 1 comma, d.m. n. 357 del 1999, che rinvia all'art. 12, della l. 19.11.1990, n. 341.

¹³⁵ Cfr. l'art. 6, 1 comma, d.m. n. 537 del 1999. Per gli incarichi di docenza ai magistrati la delibera del C.S.M. dell'11.05.2000, concernente l'individuazione di procedura e criteri per la scelta dei magistrati chiamati a partecipare alle attività delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, cit., al paragrafo c) rubricato 'Incarichi di attività didattica' prescrive che "La disposizione dell'art. 6 del Decreto 21 dicembre 1999, n. 537 affida l'attuazione delle attività didattiche all'adozione di moduli contrattuali di diritto privato, e ciò in conformità alla normativa vigente, per l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata annuale e del servizio di tutorato (c.1 e c.3) anche ai magistrati ordinari. L'indicazione normativa dei magistrati ordinari risponde ad una evidente esigenza culturale, posto che le Scuole sono preposte anche alla formazione di professionalità in

Come è stato efficacemente sostenuto, la loro compresenza non è mero paravento volto ad assicurare formalmente pari dignità a tutte le componenti della realtà giudiziaria, ma risponde piuttosto all'esigenza di fondo secondo cui *"le diverse esperienze di ciascuno sono tutte necessarie per la formazione del giurista a livello professionale"*¹³⁶.

Occorre individuare con molta cura i docenti e promuovere la loro costante collaborazione. Non sono mancate voci che hanno prospettato la possibilità di predisporre lezioni in sequenza, affidando la trattazione dello stesso argomento al professore universitario e al magistrato o libero professionista¹³⁷.

Per garantire al meglio il diritto alla formazione una possibile soluzione sarebbe quella di introdurre forme di valutazione della didattica, attraverso questionari da sottoporre agli allievi affinché esprimano il loro giudizio sui docenti¹³⁸: un eventuale

vista dell'accesso al concorso per uditore giudiziario. Non v'è dubbio poi che la scelta dei magistrati docenti rientri nella piena autonomia delle Scuole, attraverso i loro organi (ex art. 5, c.1 decr. e ex art. 12, L. 19.11.1990, n. 341). Nulla vieta che dalle Scuole venga fatta richiesta al C.S.M. di indicazione dei magistrati, ma tale ipotesi non è quella prevista dalla legge. Non si vede pertanto l'opportunità di predisporre rose o elenchi, o di suggerire criteri di nomina da parte del C.S.M.: saranno infatti le Scuole, nell'ambito della loro autonomia, a stabilire procedure e requisiti per l'attribuzione degli insegnamenti annuali mediante contratto. In ragione poi del fatto che è un incarico previsto dalla legge e funzionalmente collegato al raggiungimento delle finalità formative delle Scuole, esso è di regola autorizzabile, a meno che non risultino particolari controindicazioni a carico del magistrato".

Per quanto concerne le procedure per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico di docenza va osservato che di recente il C.S.M., con circolare del 23.07.2015 su 'Modifica della circolare sugli incarichi extra-giudiziari n. 19942 del 3 agosto 2011', consultabile in *www.cosmag.it*, ha semplificato la procedura di autorizzazione introducendo, accanto alle vigenti procedure "semplificate" e "ordinarie", un nuovo iter procedimentale ancora più snello denominato "procedura altamente semplificata". Tale procedura deve essere eseguita in caso di docenza conferita da un ente pubblico (nel quale certamente rientra la S.S.P.L.) che comporti un impegno annuale uguale o inferiore alle 25 ore e un compenso annuale contenuto entro euro 2.500,00. In tal caso è sufficiente la comunicazione al C.S.M. dell'incarico, con precisazione di alcuni elementi essenziali (soggetto conferente e sua natura, impegno, compenso, autodichiarazione inerente l'assenza di elementi ostativi come la conoscenza di un procedimento disciplinare a proprio carico).

¹³⁶ Cfr. PADOA SCHIOPPA A., *Prospettive per le Scuole forensi*, cit., 2491, il quale osserva altresì che *"l'università, da sola, non possiede né forze sufficienti né tutta le capacità specifiche necessarie allo scopo"*.

¹³⁷ Cfr. CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, cit., 141. Appare meno realizzabile la proposta dello stesso A. di realizzare lezioni con la partecipazione congiunta di più relatori, proposta questa che porterebbe ad un aggravio sia nei costi per la docenza sia nel reperimento degli stessi.

¹³⁸ Cfr. PADOA SCHIOPPA A., *Prospettive per le Scuole forensi*, cit., 2492.

parere negativo dovrebbe condurre alla non rinnovabilità del contratto per l'anno successivo. Va da sé che il mancato rinnovo rappresenta un ottimo espediente per ottenere il maggior impegno da parte di chi è chiamato a svolgere attività di insegnamento presso le scuole.

6. Il programma e i tirocini.

L'impostazione della didattica prevede un programma di studi molto impegnativo: almeno 500 ore di attività didattica (pratica e teorica) da svolgersi nel periodo compreso tra ottobre ed aprile, cioè circa 25 ore alla settimana, cui si aggiunge il tempo per la preparazione individuale sui testi e per la redazione dei compiti scritti. Negli altri mesi è prevista poi un'ulteriore attività di *stage* e di tirocinio, anche presso sedi giudiziarie e studi professionali.

Le attività didattiche della scuola di specializzazione si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio direttivo.

Con una scelta alquanto discutibile la normativa di riferimento non ha indicato la ripartizione delle ore per ciascuna materia, lasciando una piena autonomia alle scuole. Come è stato osservato, tale soluzione porta con sé l'inconveniente di una possibile mancanza di equilibrio nella trattazione delle materie, con l'ulteriore rischio che le materie più utili ai fini concorsuali¹³⁹ vengano trascurate.

La didattica comporta da un lato approfondimenti teorici e giurisprudenziali, dall'altro attività pratiche, quali esercitazioni, discussione e simulazione di casi, *stage* e tirocini, commento pubblico di temi, atti giudiziari e notarili, pareri e schemi di sentenze redatti dagli allievi ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica, che

¹³⁹ Così GIANGIACOMO B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: bilancio e prospettive*, cit., 660. A favore di un congruo margine di flessibilità e di autonomia nell'articolazione degli insegnamenti e nell'organizzazione della didattica è PADOA SCHIOPPA A., *Dopo la laurea in giurisprudenza: il ruolo dell'università*, in *Rass. Forense*, 1997, 214.

favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici¹⁴⁰.

Le scuole sono incaricate altresì di programmare lo svolgimento dell'attività didattica presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio Nazionale del Notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'Università, gli ordini professionali, le scuole del notariato e gli uffici competenti dell'Amministrazione giudiziaria¹⁴¹. Tale tipologia di tirocinio può estendersi fino ad un massimo legale di 150 ore annuali¹⁴².

Fino al 2011, l'iniziativa era lasciata ai singoli enti interessati. Pertanto diverse sono state le convenzioni stipulate dalle Università nel territorio italiano¹⁴³: a tal proposito, l'esperienza urbinata è stata senza dubbio all'avanguardia.

L'Università di Urbino "Carlo Bo", rappresentata dal Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, ha ritenuto opportuno stipulare delle convenzioni non soltanto con gli uffici giudiziari collocati nel territorio marchigiano (Tribunale e Procure della Repubblica di Urbino e Pesaro), ma addirittura in una visione di più ampio respiro, ha coinvolto il Tribunale di Rimini, che si trova all'interno di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello in cui ha sede la stessa Scuola urbinata (Regione Emilia-Romagna)¹⁴⁴.

Soltanto con l'art. 37, 4 e 5 comma, della l. 15.07.2011, di conversione del d.l. 6.07.2011, recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', si è

¹⁴⁰ Cfr., sul punto, CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, cit., 135 ss, il quale esprime un parere favorevole allo svolgimento di processi simulati, ispirandosi all'esperienza che il C.S.M. conduce nella formazione iniziale dei magistrati in tirocinio, presso la scuola "Castelpulci" di Scandicci.

¹⁴¹ Art. 16, d.lgs. 17.11.1997, n. 398 e art. 7, d.m. 21.12.199, n. 537.

¹⁴² Auspica che questa possibilità venga estesa fino al massimo di centocinquanta ore CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, cit., 139.

¹⁴³ In tutte le convenzioni si mette in luce il dovere di correttezza e riserbo dello specializzando e la circostanza che la collaborazione non costituisce rapporto di lavoro e non prevede alcuna forma di retribuzione. Sono poi previsti meccanismi di copertura assicurativa per il tirocinante a carico delle strutture di provenienza (nel nostro caso l'Università).

¹⁴⁴ Le convenzioni sono facilmente reperibile nel sito istituzionale della scuola di specializzazione per le professioni legali di Urbino, nel portale www.uniurb.it. Sulla possibilità di stipulare convenzioni tra Scuola di specializzazione per l'accesso alle professioni legali ed uffici giudiziari dislocati in un distretto diverso da quello in cui ha sede la Scuola cfr. la delibera del C.S.M. del 25.09.2003, consultabile in www.cosmag.it.

introdotta espressamente la possibilità per i Capi degli uffici giudiziari di stipulare convenzioni con le scuole di specializzazione (anche con le Università e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati) per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato¹⁴⁵. Tale tipologia di tirocinio ha durata di 12 mesi; sostituisce il primo anno di pratica forense per l'ammissione all'esame da avvocato, ovvero il primo anno del corso di dottorato o, ancora, il primo anno della scuola di specializzazione¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Letteralmente i commi 4 e 5 dell'art. 37 della legge 111/2011 recitano *"In relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. 5. Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori"*.

Sull'argomento cfr. PERILLI L., *Ancora sulle convenzioni fra uffici giudiziari e scuole di specializzazione*, in www.questionegiustizia.it, secondo cui il parere favorevole va espresso dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello e non da Consiglio Giudiziario per la magistratura ordinaria, essendo i primi più adatti in ragione della vicinanza agli uffici giudiziari che stipulano le Convenzioni.

¹⁴⁶ È stato correttamente osservato che i tirocini di questo tipo *"si inseriscono in un percorso formativo orientato alla libera professione; sostituiscono quindi (solo se vengono stipulate convenzioni con i consigli dell'ordine e alle condizioni in esse stabilite) un anno della pratica presso lo studio di avvocato; resta ferma la necessità per il tirocinante di completare il percorso svolgendo altri 6 mesi di pratica effettiva presso uno studio professionale. Al termine di questi 18 mesi, chi ha scelto di percorrere questa strada, potrà accedere all'esame da avvocato. Va anche notato che le convenzioni con gli ordini professionali prevedono di solito un controllo da parte del Consiglio sull'attività formativa svolta durante lo stage"*. Così CICCARELLI M., *Tirocini formativi e ufficio per il processo: un'occasione da non sprecare*, in www.questionegiustizia.it.

Per quanto concerne le concrete modalità di attuazione del tirocinio, va osservato che inizialmente l'attività a cui gli specializzandi potevano concretamente partecipare era alquanto limitata¹⁴⁷. In particolare il C.S.M. con delibera del 21.11.2001¹⁴⁸ consentiva agli specializzandi la frequenza alle udienze civili, con esclusione di quelle riguardanti cause e procedimenti in materia di famiglia, stato delle persone e diritti della personalità. In ambito penale gli studenti potevano partecipare soltanto alle udienze pubbliche, con esclusione dunque dell'attività coperta da segreto istruttorio.

Nel corso del tirocinio ci si poteva avvalere del sistema della simulazione dei casi processuali o della consegna di atti processuali limitata a processi definiti, resi opportunamente anonimi, in modo da consentire la realizzazione di fascicoli virtuali in cui lo studio dei relativi casi consentisse lo svolgimento di esercitazioni, discussioni e simulazioni guidate, grazie anche all'intervento dei magistrati che effettivamente li avevano trattati.

Sul punto neppure l'art. 37 della l. 06.07.2011, n. 98, era riuscito a prendere posizione, lasciando piena autonomia sul contenuto del modulo operativo agli enti interessati¹⁴⁹.

Solo con l'introduzione del tirocinio *ex art.* 73 d.l. 21.06.2013, n. 69, l'atteggiamento restrittivo del C.S.M. è mutato: il C.S.M., con delibera del 29.04.2014¹⁵⁰, ha effettuato una ricognizione delle varie fattispecie di tirocinio stratificatesi per effetto della successione dei vari interventi legislativi e ha sostanzialmente optato per una disciplina quanto più possibile unitaria, aumentando di fatto le possibilità per i tirocinanti delle S.S.P.L. di partecipare all'attività degli uffici giudiziari¹⁵¹.

Per quanto riguarda le verifiche, il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione allo stesso esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole

¹⁴⁷ Critico era CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte II*, cit., 101.

¹⁴⁸ Cfr. la delibera del C.S.M. del 21.11.2001, consultabile in www.cosmag.it, secondo cui tale limitazione si giustifica poiché il tirocinante, diversamente dall'uditor giudiziario (ora magistrato in tirocinio), non riveste un ruolo in forza della sua specifica qualifica funzionale, che gli consente di assistere "dall'interno" allo svolgimento di tutte le attività processuali, anche a quelle coperte dal segreto istruttorio e comunque dal regime della non pubblicità.

¹⁴⁹ A favore di tale soluzione FABBRINI B., "L'ufficio per il processo, stages e convenzioni", C.S.M., Roma 30 maggio 2013, in www.csm.it.

¹⁵⁰ Consultabile su www.cosmag.it.

¹⁵¹ Per le concrete attività svolte dagli specializzandi si veda *infra*, capitolo successivo.

del Consiglio direttivo, sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle prove intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio non favorevole, lo studente può ripetere l'anno di corso soltanto una volta.

La normativa statale non ha specificato il contenuto delle verifiche intermedie¹⁵², tanto che a tale lacuna hanno provveduto in alcuni casi i regolamenti delle singole scuole¹⁵³.

La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate, superiori a 60 ore, comportano l'esclusione della scuola. Nello specifico, in caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia, ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, è il Consiglio direttivo della scuola, previa valutazione e qualora l'assenza non superi le 130 ore, a stabilire le modalità ed i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni, altrimenti la ripetizione di un anno.

Il diploma di specializzazione è conferito dopo il superamento di una prova finale, consistente in una dissertazione scritta su argomenti interdisciplinari con giudizio espresso in sessantesimi. Tenzialmente la prova prevede la redazione di un parere o di un tema, anche se non mancano esperienze in cui il diploma è stato subordinato alla redazione di una tesina.

Per la prova d'esame, con delibera del Consiglio direttivo è costituita apposita commissione composta di sette membri, di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato ed un notaio¹⁵⁴.

¹⁵² Critico su tale circostanza è GIANGIACOMO B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: bilancio e prospettive*, cit., 670.

¹⁵³ Ad esempio l'art. 6 del 'Regolamento didattico e di funzionamento della scuola di specializzazione per le professioni legali' adottato dall'Università di Macerata prevede che *"va obbligatoriamente eseguita una verifica intermedia per ciascuna delle seguenti materie: diritto amministrativo, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, procedura penale, secondo le modalità stabilite annualmente dal Consiglio direttivo. Le verifiche si svolgono in forma scritta, con modalità prescelte dai rispettivi Docenti, i quali, dopo l'espletamento delle prove e la tempestiva correzione e discussione degli elaborati con gli interessati, cureranno l'inoltro, tramite la Segreteria della Scuola, di una copia degli elaborati stessi alla Direzione; la valutazione degli elaborati dovrà contenere una sintetica motivazione del giudizio, specie se negativo, ed essere portata tempestivamente a conoscenza degli interessati. Ai fini del passaggio dal primo al secondo anno e dell'ammissione all'esame di diploma, gli studenti dovranno conseguire una valutazione positiva su almeno tre delle materie oggetto di verifica di cui al comma 2. Fermo quanto stabilito nel precedente comma, gli studenti sono ammessi a sostenere una seconda verifica sulle materie oggetto di valutazione negativa"*.

¹⁵⁴ Cfr. la delibera del C.S.M. dell'11.05.2000, più volte citata, che al paragrafo d),

7. Il bilancio: le criticità e lo sviluppo delle scuole private.

Esaminando gli aspetti relativi alle attività concretamente svolte in seno alle S.S.P.L., si nota subito quanto i risultati siano insoddisfacenti.

Le scuole di specializzazione sono diventate un'ulteriore area di parcheggio per i giovani, che vedono allontanarsi le prospettive di un lavoro futuro¹⁵⁵ e che finiscono per attribuire alla scuola un valore esclusivamente formale per ottenere più velocemente il requisito per accedere al concorso.

L'insuccesso si basa sull'assenza di una visione di insieme: si è introdotto in maniera estemporanea un istituto intermedio, tra l'Università e l'accesso alla magistratura, senza prevedere una ristrutturazione funzionale del punto di partenza (l'Università) e del punto di approdo (il superamento del concorso)¹⁵⁶.

Procediamo con ordine.

Innanzitutto, l'istituzione delle S.S.P.L. non si è correlata ad un'opportuna riflessione sulla didattica universitaria¹⁵⁷ e questo ha comportato, in molti casi, che le lezioni si sono risolte in una sorte di ripetizione del corso universitario¹⁵⁸.

Si è infatti correttamente osservato al riguardo¹⁵⁹ che se il compito delle scuole è quello dell'approfondimento teorico rispetto a quanto appreso durante i corsi

rubricato 'La composizione della Commissione di esame finale', afferma che "si deve inoltre intendere non sottoponibile ad autorizzazione l'incarico di far parte della Commissione giudicatrice di sette membri per la valutazione dell'esame finale, attribuito ad un magistrato ordinario, ove questi non sia già inserito nel corpo docente o nel Consiglio direttivo della Scuola".

¹⁵⁵ Tali rischi erano già stati paventati da LUCCIOLI G., *La formazione preconcorsuale e l'accesso alla magistratura: un sistema inadeguato*, in *Questione giustizia*, 1996, 587.

¹⁵⁶ Cfr. sul punto PROTO PISANI A., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., 763 ss.

¹⁵⁷ Sulla necessità di una riflessione al riguardo v. IRTI N., *La formazione del giurista nell'università del «saper fare»*, in *Riv. giur. degli studenti dell'Università di Macerata*, 2010, 29 ss. Sull'importanza dell'esperienza universitaria sulla formazione del magistrato v. SERIO M., *Note su "l'università e la formazione dei giudici"*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, II, 631 ss.

¹⁵⁸ Tale aspetto viene posto in evidenza in molti degli interventi tenuti al seminario "Come si forma un magistrato: percorsi formativi prima e dopo il concorso", organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 7-9 luglio 2017, consultabile nel sito istituzionale www.scuolamagistratura.it, su cui in particolare gli interventi di CHIMICHI S., COMUNALE C., IACOPINI A., MARTINI M.G., PISTOIA M., rispettivamente magistrati in tirocinio e studenti della S.S.P.L. di Firenze, magistrati in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, e l'intervento di URBANI F., diplomata alla S.S.P.L. di Roma La Sapienza.

¹⁵⁹ Cfr. GRASSO E., *Le scuole forensi*, in *Riv. dir. proc.*, 1999, 897 ss., anche per ulteriori approfondimenti.

universitari, il legislatore si sarebbe dovuto occupare in maniera più incisiva di delimitare con precisione i rispettivi ambiti di competenza. In altre parole, l'istituzione delle scuole avrebbe dovuto essere accompagnata da una riforma dell'Università, in cui quest'ultima si sarebbe dovuta occupare della formazione generale di base, sulla prospettiva di un insegnamento del diritto per principi, per lasciare alle scuole l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, nonché lo studio casistico¹⁶⁰.

Al contrario l'introduzione non meditata del nuovo ordinamento 3+2 ha aggravato il difetto di coordinamento, poiché il secondo anno del corso di laurea specialistica finisce per sovrapporsi al primo anno della scuola di specializzazione¹⁶¹.

Inoltre, all'istituzione delle scuole di specializzazione non è seguito un aumento della dotazione organica delle Facoltà (ora Dipartimenti) di Giurisprudenza¹⁶²; e d'altra parte non si può nemmeno pretendere che le Università sostengano tutto il peso della formazione professionale specialistica, in assenza di un numero adeguato di professori da destinare a tempo pieno all'attività di insegnamento presso le S.S.P.L.¹⁶³.

Non si è poi sviluppata in maniera corretta la possibilità di coinvolgere appieno la magistratura ordinaria e l'avvocatura, che avrebbero potuto fornire agli allievi un approccio più pratico, ossia il punto di vista di chi applica sul campo quei principi e quelle regole giuridiche studiate sui libri universitari¹⁶⁴.

¹⁶⁰ Cfr. ancora GRASSO E., *Le scuole forensi*, cit., 899; PADOA SCHIOPPA A., *Per una riforma degli studi universitari di giurisprudenza in Italia*, in *Foro it.*, 1991, V, 517; ID., *Dopo la laurea in giurisprudenza: il ruolo dell'università*, cit., 204 s. e PROTO PISANI A., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., 763. Con particolare riferimento all'insegnamento di diritto processuale civile v. CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, cit., 138. A favore di un'estensione del numero di materie nel corso di giurisprudenza, con momenti di aggiornamento culturale nei relativi programmi di studio, v. CARPI F., *Le scuole forensi*, cit., 61. Sul punto cfr. altresì DONDI A., *Rilievi minimi in tema di riforme e di formazione delle professioni legali*, cit., 807, secondo cui a monte "ai fini della formazione del giurista italiano, ossia nella prospettiva finale dell'esercizio effettivamente qualificato delle tre più tipiche professioni legali, non appare possibile trascurare il dato iniziale dell'accesso alle facoltà di giurisprudenza", prospettandosi così l'idea di introdurre un sistema a numero chiuso.

¹⁶¹ Cfr. LAURINI L., *Al «via» le scuole comuni per le professioni legali*, cit., 6.

¹⁶² Sul punto VERDE G., *Università e professioni legali: reclutamento, accesso e formazione*, cit., 12.

¹⁶³ Così PADOA SCHIOPPA A., *Prospettive per le Scuole forensi*, cit., 2491 ss. Evidenza tale criticità anche LAURINI L., *Al «via» le scuole comuni per le professioni legali*, cit., 5. Per le stesse considerazioni v. anche CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, cit., 133.

¹⁶⁴ Così BERLINGUER L., CANEPA A., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte I*, in *Foro it.*, 2003, V, 9; CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le*

Questa lacuna è dovuta non soltanto a ragioni di diffidenza verso la scuola da parte delle categorie professionali¹⁶⁵, ma anche – e soprattutto – al fatto che le scuole sono state utilizzate da molte Università per far fronte alla carenza di risorse destinate ai neolaureati che si dedicano all’attività di ricerca. Molto spesso cioè gli incarichi sono stati affidati agli “allievi” delle diverse cattedre per garantire loro, in assenza di borse di studio o assegni di ricerca, un compenso economico¹⁶⁶: l’intento, seppur ammirevole, di trovare una forma di sostentamento ai propri allievi, non può andare di certo a discapito della formazione degli allievi delle S.S.P.L. A tali categorie si dovrebbe semmai affidare l’attività di *tutor*¹⁶⁷.

L’aspetto che forse va maggiormente criticato dell’esperienza delle S.S.P.L. attiene alla mancanza di una visione aderente alle reali esigenze degli specializzandi.

In dottrina sono tutti concordi nel sostenere che la formazione del giurista si debba differenziare dal mero addestramento a superare le prove d’esame¹⁶⁸. E in astratto è facile concordare con tale impostazione, ma poi la realtà delle cose è un’altra: le prove scritte hanno un connotato astratto e finché le cose rimangono così soltanto le

professioni legali ed insegnamento, cit., 141; PADOA SCHIOPPA A., *Verso l’istituzione delle scuole forensi*, cit., 1007 ss; PALAZZO F., *Al via le scuole di specializzazione per le professioni legali: un passo verso una più moderna formazione del giurista*, in *Studium iuris*, 2001, 1127.

¹⁶⁵ Cfr. PALAZZO F., *Al via le scuole di specializzazione per le professioni legali: un passo verso una più moderna formazione del giurista*, cit., 1129, che parla di “clima opaco di stenti, perplessità, diffidenze e gelosie”.

¹⁶⁶ Pare riferirsi a questa problematica CASSANO F., *Lo “stagismo”: risorsa per gli uffici e/o percorso formativo individuale*, il quale intervenendo al seminario “Ufficio per il processo ed efficienza: il ruolo delle strutture di formazione” organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 11-13 marzo 2015, ha messo in evidenza come all’interno delle Scuole di Specializzazione si assista di fatto all’ “istituzione di vere e proprie ‘cattedre’ ”. Ritene che in alcuni casi gli incarichi rispondano a logiche clientelari DELLI PRISCOLI L., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali e il concorso di accesso alla magistratura* (intervento al seminario “Come si forma un magistrato: percorsi formativi prima e dopo il concorso” organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 7-9 luglio 2017, cit.). Sul punto CARPI F., *Verso le scuole di formazione alle professioni giuridiche*, cit., 234, osserva che il rischio maggiore è di affidare l’insegnamento a professionisti che siano semplicemente interessati ad un contratto per fregiarsi del titolo di professore nella propria attività professionale.

¹⁶⁷ *Ibidem*, 233.

¹⁶⁸ V. sul punto V. VARANO V., *Verso le scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., 75; DIOTALLEVI G., *Formazione preliminare e accesso in magistratura: quale modello di magistrato?*, cit., 807.

scuole private per i concorsi di accesso alla magistratura – purtroppo – sono in grado di preparare in tale senso¹⁶⁹.

Pertanto se vogliono sopravvivere, le scuole devono porsi il problema e non trascurare questi aspetti, perché a poco vale offrire elementi formativi se, dall'altra parte, gli allievi non ricevono l'addestramento necessario ad affrontare con buone speranze i concorsi di accesso alle professioni legali¹⁷⁰.

Non si può rischiare che la scuola venga percepita come un ostacolo e il diploma un mero requisito formale da acquisire per poter iniziare il vero studio verso la preparazione del concorso, cui affiancare una delle tante scuole private¹⁷¹.

Peraltro la crisi delle scuole è ulteriormente aggravata dall'introduzione del tirocinio presso gli uffici giudiziari: tale istituto risulta maggiormente appetibile per i neolaureati, soprattutto perché – si vedrà meglio *infra* – la sua durata è di 18 mesi, contro i due anni, e comunque prevede per i tirocinanti degli incentivi economici, anche se non ingenti¹⁷².

Con molta probabilità, neppure il tirocinio è in grado di fornire l'addestramento necessario per il superamento degli scritti, dovendo essere accompagnato da un corso privato di preparazione, ma almeno permette di ottenere più celermente il requisito per accedere al concorso e non comporta un esborso economico in termini di tasse di iscrizione.

¹⁶⁹ Sulle scuole private cfr. D'ORAZI M., *Le scuole private di formazione postuniversitaria: il ruolo dei magistrati ordinari* (intervento al seminario "Come si forma un magistrato: percorsi formativi prima e dopo il concorso" organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 7-9 luglio 2017, cit.).

¹⁷⁰ Cfr. BERLINGUER L., CANEPA A., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte I*, cit., 95, secondo i quali tale obiettivo è realizzabile "senza che si arrivi ad una dequalificazione dei corsi". Nello stesso senso anche CAPONI R., *La formazione postlaurea nelle professioni legali: situazione attuale e prospettive*, in *Foro it.*, 2006, V, 372.

¹⁷¹ Cfr. AGHINA E., *Sul concorso di accesso in magistratura*, in *Giustizia insieme*, 2009, 38 s. Il rischio è paventato da GIULIANO G., MARASCA M., NAPOLITANO P., magistrati in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, nel loro intervento al seminario "Come si forma un magistrato: percorsi formativi prima e dopo il concorso", organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 7-9 luglio 2014, cit.

¹⁷² Parla di "fuga dalle S.S.P.L." DELLI PRISCOLI L., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali e il concorso di accesso alla magistratura*, cit. Le stesse osservazioni vengono svolte da CASSANO F., *Lo "stagismo": risorsa per gli uffici e/o percorso formativo individuale*, cit.

8. Le prospettive e i possibili raccordi con i tirocini formativi presso gli uffici giudiziari.

Nonostante le criticità esposte, l'idea sottesa alle scuole merita comunque di essere sostenuta: la formula di una cooperazione didattica tra professori, magistrati e avvocati è stimolante, poiché l'incrocio tra le diverse esperienze professionali è sempre estremamente fecondo ai fini della formazione¹⁷³.

Non va nemmeno modificata la collocazione delle stesse all'interno delle Università, per assicurare la neutralità rispetto ai vari rami professionali ed evitare il rischio della loro autoreferenzialità¹⁷⁴.

La sfida è ardua ma non impossibile: le scuole devono riuscire a migliorare sensibilmente la qualità della formazione professionale dei futuri giuristi, fornendo una un'offerta formativa quanto più mirata alle esigenze degli studenti.

In primo luogo, si potrebbe programmare il coinvolgimento delle istituzioni interessate, in particolare il C.S.M. e il C.N.F., al fine di stipulare delle convenzioni di cornice per uniformare i programmi su scala nazionale¹⁷⁵. Non si può in effetti pensare di formare giuristi senza l'apporto di quelle istituzioni che dovranno poi, superati i rispettivi esami d'accesso, occuparsi della loro formazione successiva. Tale soluzione perseguirebbe tra l'altro l'obiettivo di una formazione comune su tutto il territorio nazionale ed eviterebbe anche il "forum shopping" tra le diverse scuole, alla ricerca dell'offerta formativa migliore.

Per quanto attiene alla questione relativa al contenuto dei programmi, le materie che si insegnano alle scuole di specializzazione delle professioni legali dovrebbe essere ridotte, individuando delle macroaree comuni coincidenti tendenzialmente con il

¹⁷³ Tale considerazione è difficilmente estendibile ai notai per le ragioni esposte *supra*; e in tal senso sarebbe auspicabile l'eliminazione del corso per notai previsto per il secondo anno.

¹⁷⁴ CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte II*, 100.

¹⁷⁵ Così BERLINGUER L., CANEPA A., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte I*, cit., 95.

diritto civile e il diritto processuale civile, il diritto penale e la procedura penale e, ancora, il diritto amministrativo¹⁷⁶.

In ordine al metodo di insegnamento¹⁷⁷, l'attenzione andrebbe incentrata sui principi cardine delle materie, con approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali, nell'ottica di valorizzare i profili trasversali dei diversi istituti, "incanalandoli" nelle singole tematiche¹⁷⁸.

Deve essere posta maggiore attenzione alla preparazione delle prove scritte dei concorsi per magistrato ordinario e avvocato, soprattutto durante il secondo anno. A tale scopo si dovrebbero dedicare più ore alla redazione di elaborati scritti: temi, pareri e atti giudiziari a seconda delle aspirazioni dello studente per migliorare la tecnica argomentativa e il linguaggio giuridico degli specializzandi, magari riservando alcune lezioni all'esposizione delle tecniche di redazione degli atti¹⁷⁹.

Particolarmente importante sarebbe poi riuscire a valorizzare la fase della correzione, individuale e collettiva, degli elaborati redatti dagli specializzandi (sia in aula che a casa)¹⁸⁰. Concentrare tale tipo di attività nel secondo anno, tra l'altro, potrebbe incentivare l'iscrizione alle scuole anche da parte dei tirocinanti presso gli uffici giudiziari (di cui all'art. 73 del d.l. 21.06.2013, n. 69, convertito con modificazioni nella l. 9.08.2013, n. 98), i quali diversamente – come si è osservato – non avrebbero alcun interesse a iscriversi potendo conseguire il requisito per l'accesso al concorso in magistratura più celermente attraverso il loro percorso formativo di 18 mesi.

¹⁷⁶ Cfr. GIANGIACOMO B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: bilancio e prospettive*, cit., 669 s. e DELLI PRISCOLI L., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali e il concorso di accesso alla magistratura*, cit.

¹⁷⁷ Sul pluralismo metodologico, incentrato sull'immagine del giudice e dell'avvocato, cfr. TARUFFO, *L'insegnamento accademico del diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1996, 551 ss.

¹⁷⁸ Così CHIMICHI S., COMUNALE C., IACOPINI A., MARTINI M.G., PISTOIA M., magistrati in tirocinio e studenti della S.S.P.L di Firenze, nel loro intervento al seminario "*Come si forma un magistrato: percorsi formativi prima e dopo il concorso*" organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 7-9 luglio 2017, cit., i quali osservano che tale è l'operazione che del resto viene richiesta in sede di concorso.

¹⁷⁹ Cfr. ABBADESSA I., intervento al seminario "*Come si forma un magistrato: percorsi formativi prima e dopo il concorso*" organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 7-9 luglio 2017, cit.

¹⁸⁰ Così CHIMICHI S., COMUNALE C., IACOPINI A., MARTINI M.G., PISTOIA M., cit.

Il comma 13 dell'art. 73 prevede infatti che il tirocinio presso gli uffici giudiziari è sostitutivo di un anno di tirocinio per l'accesso alle professioni di avvocato e di notaio ed equivale a un anno di frequenza delle S.S.P.L.

La Scuola Superiore della Magistratura, con la 'Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari' previsti dall'art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. "Decreto del Fare")¹⁸¹, ha interpretato tale disposizione nel senso che "gli stagisti che abbiano già ultimato il primo anno di tirocinio presso gli uffici giudiziari possono essere ammessi al secondo anno di tirocinio professionale o di frequenza dei corsi della SSPL, sotto condizione del completamento e dell'esito positivo dello stage in corso di svolgimento"¹⁸².

È chiaro che, qualora l'offerta formativa venga potenziata durante il secondo anno, i tirocinanti sarebbe stimolati ad iscriversi alle S.S.P.L. piuttosto che ad una scuola privata, dati i maggiori costi di quest'ultima.

Per quanto concerne i periodi di tirocinio negli uffici giudiziari e negli studi professionali, essi andrebbero di gran lunga valorizzati ed incrementati, per diminuire il rischio che gli studenti si confrontino solo con un "pallido e parziale simulacro dell'esperienza"¹⁸³.

Per rendere appetibili le scuole di specializzazione anche agli aspiranti avvocati¹⁸⁴, i direttori dovrebbero stipulare convenzioni con gli Uffici giudiziari,

¹⁸¹ Si tratta della risoluzione n. 284/2014/ID SSM, consultabile nel sito istituzionale www.scuolamagistratura.it.

¹⁸² In tale delibera la Scuola Superiore della Magistratura rinvia all'autonomia degli enti locali interessati la decisione sulla necessità o meno di iscriversi comunque, anche per il primo anno, alle S.S.P.L., in modo da partecipare alle verifiche intermedie previste nel programma delle Scuole. Le convenzioni tra gli Enti interessati potrebbero prevedere che l'iscrizione al primo anno non comporti l'esborso di tasse da parte dei tirocinanti, onde evitare ulteriori costi a carico dei giovani che sarebbero così disincentivati all'iscrizione al secondo anno. Cfr., sul punto, le perplessità di DE ROSA C.R., DEL SORBO A., *Punti di forza e di debolezza del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13*, in www.unicost.it.

Per quanto riguarda le prove intermedie non sembrano profilarsi particolari problemi poiché il giudizio favorevole del magistrato formatore all'esito del primo anno di tirocinio presso gli uffici giudiziari, in termini di affidabilità e attendibilità, può certamente sostituirsi ai risultati delle prove intermedie. A favore della possibilità di iscriversi alle Scuole di specializzazione anche prima del completamento dello stage è BORRELLI G., *I tirocini formativi (aspetti organizzativi)* (intervento al seminario "Ufficio per il processo ed efficienza: il ruolo delle strutture di formazione" organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 11-13 marzo 2015).

¹⁸³ Così VERDE G., *La magistratura in un sistema bipolare (ricordando vittorio Denti a un anno dalla morte)*, in *Foro it.*, 2002, V, 173 ss., 177.

¹⁸⁴ Sulle ragioni dell'interesse degli aspiranti avvocati cfr. quanto detto *supra*, nt. 146.

utilizzando lo strumento loro concesso dall'art. 37 del d.lgs n.98/2011, che permette lo svolgimento presso gli uffici giudiziari dell'intero primo anno del corso di specializzazione (e non più soltanto 150 ore)¹⁸⁵.

Inoltre, la circostanza che le due neo forme di tirocinio (per brevità *ex art. 37* ed *ex art. 73*) si possano svolgere nel primo anno di scuola, diversamente da quanto generalmente accadeva per l'originaria formula delle 150 ore, appare una soluzione vincente per due ordini di ragioni: in primo luogo, visto che di regola i ragazzi non hanno le idee chiare su cosa fare "da grandi", vedere sul campo che cosa vuol dire "fare" il magistrato e l'avvocato li aiuterebbe a compiere in futuro scelte più consapevoli, anche con riferimento al tipo stesso di formazione all'interno delle scuole.

In secondo luogo, una simile evenienza permetterebbe un miglior raccordo tra le diverse forme di tirocinio, consentendo alle scuole di predisporre durante il secondo anno un programma comune sia per gli studenti della scuola che hanno effettivamente seguito il primo anno, sia per i tirocinanti che hanno svolto il primo anno presso gli uffici giudiziari *ex art. 37*, sia per i tirocinanti che eventualmente decidessero di iscriversi al secondo anno di scuola dopo aver concluso i primi 12 mesi di tirocinio *ex art. 73*.

Un obiettivo formativo così ambizioso non è tuttavia pensabile né realizzabile senza la previsione di un sistema che garantisca appieno il "diritto allo studio" consentendo la frequenza delle scuole anche a soggetti meno abbienti ma meritevoli¹⁸⁶.

La simultanea iscrizione degli aspiranti magistrati alle scuole di specializzazione e a corsi privati, nonché la conseguente duplicazione dei costi¹⁸⁷ in vista della preparazione al concorso rischiano di introdurre una selezione per censo dell'accesso

¹⁸⁵ Diversamente dalle Università e dagli Ordini degli Avvocati, le Scuole di specializzazione non hanno sfruttato le potenzialità di tale strumento. Cfr., sul punto, BORRELLI G., *"I tirocini formativi (aspetti organizzativi)"*, cit.

¹⁸⁶ Cfr. BERLINGUER L., CANEPA A., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte I*, cit., 97.

¹⁸⁷ Secondo MILITERNI L., *Il complesso percorso formativo del magistrato, tra problemi passati e prospettive future* (intervento al seminario *Come si forma un magistrato: percorsi formativi prima e dopo il concorso* organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 7-9 luglio 2017, cit.), le famiglie degli aspiranti magistrati sono costrette ad un esborso di circa 600-700 euro mensili, per consentire ai propri figli un mero tentativo di accesso all'anelata professione.

alla magistratura¹⁸⁸, “con la conseguenza di una minor rappresentatività del pluralismo sociale”¹⁸⁹. Per evitare tale rischio, e limitare dunque l’iscrizione e la frequenza di scuole private, oltre ad innalzare il livello dell’offerta formativa, è necessario estendere i benefici economici concessi agli iscritti delle scuole di specializzazione aumentando le borse di studio per il sostentamento degli specializzandi¹⁹⁰. Si potrebbe pensare di coinvolgere anche altri enti pubblici oltre allo Stato, le Regioni per esempio, o addirittura tentare di coinvolgere il mondo dei privati¹⁹¹.

¹⁸⁸ Stesse considerazioni valgono per la formazione degli avvocati: negli ultimi anni sono proliferate le scuole private di preparazione all’esame d’avvocato.

¹⁸⁹ V. VIETTI M., *La fatica dei giusti. Come la giustizia può funzionare*, Milano, 2011, 10, il quale osserva, altresì, che le riforme sull’accesso alla magistratura hanno comportato lo spostamento dell’onere formativo sui candidati.

¹⁹⁰ Cfr. art. 3, punto 1 e 4, del D.p.c.m. 9.04.2001.

¹⁹¹ Cfr. AGHINA E., *Sul concorso di accesso in magistratura*, cit., 39 s.; BERLINGUER L., CANEPA A., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte I*, cit., 97; GIANGIACOMO B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali*, cit., 654 ss.

CAPITOLO III

I tirocini formativi presso gli uffici giudiziari previsti dall'art. 73 d.l. 21 giugno 2013, n. 69

SOMMARIO: 1. Le ragioni: la creazione dell'ufficio per il processo per il tramite del tirocinio formativo. - 2. La sperimentazione negli uffici giudiziari: l'esperienza dei Tribunali di Firenze, Milano e Torino. - 3. L'attività concretamente svolta dal tirocinante. - 4. L'intervento normativo. - 5. L'esperienza marchigiana. - 6. Il difficile raccordo tra esigenze di efficienza degli uffici giudiziari e di formazione professionale dei giovani.

1. Le ragioni: la creazione dell'ufficio per il processo per il tramite del tirocinio formativo.

Il tirocinio formativo si inserisce nel discorso del reclutamento del magistrato soltanto in un secondo momento, ovvero quando nell'agosto 2014 viene introdotta, con d.l. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11.08.2014, n. 114, la disposizione secondo cui l'esito positivo del tirocinio presso gli uffici giudiziari costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura. L'obiettivo dichiarato che il legislatore si prefigge con l'istituzione del tirocinio è pertanto la razionalizzazione delle risorse giudiziarie per migliorare l'efficienza della giustizia.

È quasi nozione di comune esperienza quella secondo cui la nostra giustizia sia del tutto inadeguata a risolvere i conflitti: eccessiva durata dei processi ed imprevedibilità degli esiti degli stessi sono i "problemi" che l'attanagliano maggiormente.

In questo contesto, il d.l. n. 69 del 2013, il c.d. "Decreto del Fare" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013), ed in particolare il titolo III, denominato 'Misure per l'efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile', trova la sua *ratio* ispiratrice nella convinzione che il rilancio del Paese debba passare non solo attraverso il sostegno alle imprese e lo sviluppo delle infrastrutture, ma anche – e

soprattutto – attraverso la creazione di un sistema giudiziario più efficiente favorendo, tra l'altro, la più veloce definizione del contenzioso civile: una giustizia efficiente aumenta la disponibilità e riduce il costo del credito, favorisce l'allargamento degli scambi, promuove la concorrenza, stimola gli investimenti¹⁹².

Certamente consapevole di ciò, il Governo, tra i vari strumenti per realizzare l'ambizioso obiettivo, ha previsto l'istituzione del tirocinio presso l'ufficio del giudice, disciplinato dall'articolo 73¹⁹³, quale componente organizzativa centrale di quello che verrà poi definito "l'ufficio per il processo"¹⁹⁴.

Invero, l'idea dell'istituzione di un "ufficio per il processo" nasce in seno alla magistratura italiana nella metà degli anni duemila¹⁹⁵ ed è stata veicolata nel disegno di

¹⁹² Cfr. AA.VV., *Giustizia volano dell'economia*. Atti del convegno "Organizzazione e qualità del servizio Giustizia. Ricadute sul sistema socio-economico", Stresa, 30 maggio 2009, (a cura di LANTERI V., GIORGETTI M.), Roma, 2011; CASTELLI C., *La giustizia più veloce accelera l'economia*, in *Quest. Giust.*, 2011, 6, 117 ss.

¹⁹³ Gli stage formativi in Italia sono stati introdotti e regolamentati, già dalla legge istitutiva n. 196 del 24 giugno 1997 (art.18) e dal successivo d.m. del 25 marzo 1998 n. 142, che ne definiscono la disciplina attuativa e di dettaglio. Sui tirocini, in generale, v. PASCUCCI P., *La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e...domani (ovvero prima e dopo l'art. 11 del d.l. n. 138/2011)*, in *Dir. rel. ind.*, 2011, 971 ss.; ID., *I tirocini formativi e di orientamento*, in CINELLI M., FERRERO M., MAZZOTTA O. (diretto da), *Il nuovo mercato del lavoro – dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013*, Torino, 2013, 197 ss.; ID., *L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un'ipotesi d eterogenesi dei fini?*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2013, 415 ss. ed ancora più di recente ID., *Tirocini* (voce), in *www.treccani.it*, 2014.

¹⁹⁴ Sull'utilizzo di tale terminologia cfr. FABBRINI B., *L'ufficio per il processo, stages e convenzioni*, C.S.M., Roma 30 maggio 2013, cit.

¹⁹⁵ Il dibattito sul tema nasce nell'ambito dei convegni nazionali degli *Osservatori della giustizia civile*, in specie nell'assemblea nazionale del 2007 tenutasi a Verona. In proposito v. gli interventi di: BRACCIALINI R., *Promemoria per l'ufficio per il processo*, intervento all'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, Verona 2-3 giugno 2007, in *www.nuovagiustizia.eu*; MINNITI L., INTRAVALIA D., *Traccia introduttiva del gruppo "Ufficio per il Processo"*, relazione all'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia, Verona 2007, in *www.nuovagiustizia.eu*.

Sull' "ufficio per il processo" sono già stati scritti diversi contributi: CASSANO F., *Lo "stagismo": risorsa per gli uffici e/o percorso formativo individuale*, intervento al seminario "Ufficio per il processo ed efficienza: il ruolo delle strutture di formazione", cit.; CASTELLI C., *Con l'ufficio per il processo rivoluzione organizzativa*, in *Guida al dir.*, 2014, 30, 51 ss.; FABBRINI B., *L'ufficio per il processo, stages e convenzioni*, cit.; ORLANDO M., *Ufficio per il processo: resta il "nodo" risorse*, in *Guida al dir.*, 2014, 29, 85; RANA G., *Ufficio per il processo, tirocini formativi e organizzazione del lavoro del giudice civile*, relazione all'incontro di studi "Stage ex art. 73 d.l. 69/2013 "Decreto del fare". La stagione dello "stagismo" giudiziario", tenutosi a Bari, 25 novembre 2014; SPERA D., *Relazione di sintesi del gruppo di lavoro sul tema: strumenti per l'efficienza della giurisdizione. Ufficio per il processo, stagisti e processo telematico*, relazione all'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile (Torino 2011), in *www.nuovagiustizia.eu*; ID., *Il progetto: "L'ufficio del giudice" sperimentazione nel Tribunale di Milano* (14 gennaio 2011), in *www.nuovagiustizia.eu*; ID., *L'utilizzo*

legge n. 2837 del 05.07.2005 (c.d. d.d.l. Mastella)¹⁹⁶, nel quale per la prima volta è stata delineata sul piano normativo la struttura organizzativa dell' "ufficio per il processo"¹⁹⁷.

Si trattava già da allora di prevedere un modello organizzativo volto alla creazione di una struttura permanente di supporto al magistrato, assistendolo nell'innovazione e semplificazione delle attività, nell'utilizzo di nuove tecnologie, con compiti anche di ricerca dottrinali e giurisprudenziali.

Come le scuole di specializzazione, anche le nuove strutture di assistenza del magistrato hanno trovato linfa nelle esperienze straniere: in molti ordinamenti, anche di *common law* come gli Stati Uniti, i magistrati vengono coadiuvati da giovani laureati, cui è affidato il compito di fare ricerche giurisprudenziali e di redigere bozze di sentenze¹⁹⁸.

di tirocinanti e stagisti in affiancamento del giudice civile, come premessa all'istituzione dell'ufficio del giudice civile: un primo bilancio, relazione all'incontro di studi n. 5924 sul tema: "Le misure organizzative e la prassi virtuose per il buon funzionamento degli uffici giudiziari civili" (Roma 4-6 giugno 2012), in www.ca.milano.giustizia.it; AA.VV., Ufficio per il processo ed efficienza: il ruolo delle strutture di formazione. Atti del seminario organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 11-13 marzo 2015, cit.

¹⁹⁶ Per vero si segnala che l'art. 9 del d.d.l. A.C. 4636 del 21.01.2004, rubricato 'Istituzione in via sperimentale dell'ufficio del giudice', aveva previsto l'introduzione della figura degli ausiliari del giudice per la durata di due anni, scelti tra i laureati in scienze giuridiche che avessero ottenuto una valutazione di almeno 108/110.

¹⁹⁷ L'art. 1. di tale progetto di legge, al primo e secondo comma, recita: "1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate: «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettive le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi. 2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso prevede altresì alla rilevazione dei flussi dei processi e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi". Le linee direttrici su cui si snodava il d.d.l. 2873 del 5 luglio 2007, l' 'Ufficio per il Processo', erano dunque essenzialmente tre: 1) l'utilizzo delle nuove tecnologie quale strumento di gestione organizzativa, e quindi Processo Civile Telematico, banche dati intese anche come archivio informatico dei provvedimenti emessi, e analisi dei flussi statistici; 2) la riorganizzazione delle strutture di cancelleria e di segreteria mediante una razionalizzazione dell'impiego delle risorse ed una migliore qualificazione del personale amministrativo; 3) la previsione di una nuova figura di collaboratore del giudice, con finalità prevalente di supporto all'attività decisionale mediante attività di studio e di ricerca dottrinale e giurisprudenziale. Così FABBRINI B., *L'ufficio per il processo, stages e convenzioni*, cit.

¹⁹⁸ V. FABBRINI B., *Ibidem*, nt. 4.

Il disegno di legge è rimasto poi di fatto inattuato, ma il dibattito sull' "ufficio per il processo" è rimasto vivo nel dibattito tra gli operatori del diritto, fino al recente intervento normativo.

L'intuizione principale che sta alla base del tirocinio consiste proprio nell'aver colto le possibilità di utilizzare coloro che escono dalle Facoltà di Giurisprudenza – e dunque la loro preparazione, nonché energia lavorativa – in funzione del miglioramento del sistema di giustizia. Tale soluzione è in grado di far fronte alle necessità di efficienza attingendo il meno possibile dalle casse del Ministero.

Così il legislatore ha trovato un modo per sopperire alla "solitudine" del giudice italiano attraverso la figura del tirocinante che per un periodo di 18 mesi garantisce al magistrato, da un lato una presenza fisica di cui avvalersi per i compiti di più piccola leva, dall'altro una figura tecnicamente preparata a coadiuvarlo nell'affrontare le questioni più propriamente giuridiche che è chiamato a decidere.

Due sono i praticanti che possono affiancare ciascun giudice, dunque un numero in grado di garantirgli una soddisfacente copertura del lavoro: e in questo senso il tirocinante è un valido strumento per fronteggiare la disfunzione degli uffici giudiziari.

2. La sperimentazione negli uffici giudiziari: l'esperienza dei Tribunali di Firenze, Milano e Torino¹⁹⁹.

Nonostante il naufragio del disegno di legge Mastella, l'idea di costituire un "ufficio per il processo" non è stata mai abbandonata. Si è infatti proceduto alla sua introduzione in via sperimentale nei Tribunali italiani più virtuosi (Firenze, Milano e Torino)²⁰⁰ attraverso la stipulazione di convenzioni, per lo più con gli Ordini degli

¹⁹⁹ Questo paragrafo, previa autorizzazione dell'Autrice, riproduce quasi letteralmente il par. 4, cap. III: *"Prassi: le precedenti esperienze (positive) dell'Ufficio del giudice, presso i Tribunali di Firenze, Milano e Torino"*, della tesi di dottorato di ricerca svolta presso l'Università di Modena dalla Dott.ssa Enrica Pierini: *"La riorganizzazione degli uffici giudiziari e la tutela del tirocinante de giudice nel nuovo "ufficio per il processo". Un caso di studio sull'integrazione sovranazionale dei diritti sociali, tra Ue e CEDU"*.

²⁰⁰ Si registrano anche altre esperienze dell'ufficio del processo, ad esempio a Bologna, Venezia, Cagliari, Napoli e Modena. Con particolare riferimento a quest'ultima vicenda, essa è stata concepita e realizzata grazie all'ausilio della "Fondazione Modena Giustizia", sulla base di

Avvocati e le Università, avvalendosi di alcune norme già in vigore in materia di inserimento dei giovani nel mondo lavorativo (l. 24.06.1997, n. 196, cd. "Riforma Treu") e, nell'ambito specifico delle scuole di specializzazione, degli specializzandi per *stage* presso gli uffici giudiziari (art. 16 d.lgs. 17.11.1997, n. 398, e art. 9 del d.m. 21.12.1999, n. 537)²⁰¹.

Tali esperienze, poste in essere senza leggi *ad hoc* e dunque "pioniere" della regolamentazione del 2013, nascono da una visione della figura del magistrato come soggetto capace di gestire autonomamente una piccola "squadra" di lavoro; ci si è infatti resi conto che un soggetto, dotato di un certo grado di autonomia organizzativa, lavora meglio, con maggior produttività e con più consapevolezza²⁰².

una convenzione tra il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (così come visto per le esperienze di Milano e di Firenze) e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

All'esperienza marchigiana verrà dedicato un apposito paragrafo, anche perché rappresenta una delle prime realtà dopo l'intervento normativo che ha introdotto il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

²⁰¹ Il programma "L'ufficio del processo", oltre ai tirocini, ha realizzato sul piano nazionale altre attività, quali ad esempio la riorganizzazione del *front office* nelle cancellerie penali e civili, la creazione dell'URP (Ufficio Relazioni per il Pubblico), le certificazioni *on line*, l'accorpamento di uffici svolgenti attività omogenee, la creazione della figura del consulente di orientamento per l'utente, la stipulazione della Carta dei servizi offerti dal Tribunale, la creazione di un Sistema Informativo per la gestione delle misure cautelari reali, l'utilizzo delle notifiche telematiche nel settore civile e penale, il processo civile telematico obbligatorio dal giugno del 2014, il Sistema Informativo di cognizione penale e quello di esecuzione penale.

Di tali innovazioni, alcune hanno coinvolto solo realtà giudiziarie locali ed isolate, altre si sono estese a livello nazionale (come il processo civile telematico), seppure ad oggi in uso solo in alcuni Tribunali.

²⁰² L'oggetto di questo lavoro non permette di approfondire la questione ma merita fare un cenno al fatto che la spinta verso la creazione dell' "ufficio del processo" è nata anche dalla circostanza che il Consiglio Superiore della Magistratura, seguendo la giurisprudenza delle Corti Europee in merito al principio della ragionevole durata del processo, ha introdotto il concetto per cui ogni giudice è oggi responsabile non solo del contenuto delle singole decisioni, ma anche dell' "efficacia" del proprio operato. In un tal contesto, è evidente quanto l'inserimento del giudice nell'organizzazione d'un ufficio giudiziario e la qualità delle risposte che lo stesso fornisce alla domanda di giustizia che gli perviene siano aspetti tra loro strettamente correlati. Si noti anche che nel codice disciplinare adottato con d.lgs. 109/06 alcuni degli illeciti tipizzati riguardano condotte inerenti la laboriosità (art. 2, lett. Q: "il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni") e i doveri correlati all'inserimento del magistrato nell'organizzazione d'ufficio (lett. N: "reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti"); inoltre la normazione del C.S.M. è densa di scelte indirizzate a valorizzare l'elemento organizzativo nel patrimonio professionale del magistrato: vi sono accenni diffusi che si colgono nelle circolari succedutesi negli anni in materia di valutazione per la progressione in carriera e per il conferimento o la conferma d'incarichi direttivi. Gli studi più recentemente avviati sui cosiddetti carichi esigibili dei magistrati dimostrano come l'attenzione

Il panorama dei modelli adottati dagli uffici giudiziari in proposito è molto vario, anche se di regola la sperimentazione si limita al settore civile.

Come anticipato, tre sono le principali esperienze che si sono registrate nel panorama italiano degli ultimi anni, ovvero quelle dei Tribunali di Firenze, Milano e Torino²⁰³.

La vicenda fiorentina si è distinta in quanto nata a partire da una elaborazione condotta nell'ambito degli "osservatori di giustizia civile" attraverso attività di *stage* e tirocini, in totale assenza di schemi informatici e telematici (il processo civile telematico). La sperimentazione è stata portata avanti grazie alle convenzioni stipulate tra il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'Università e la Scuola di Specializzazione delle Professioni Legali di Firenze: una commissione composta da un referente per ogni ente istituzionale coinvolto ha contribuito in modo apprezzabile all'ideazione e all'implementazione del progetto²⁰⁴.

del Consiglio Superiore sia ormai orientata in una direzione che pone l'aspetto organizzativo in diretta correlazione con l'assetto dimensionale dell'ufficio giudiziario ed il lavoro del singolo magistrato.

²⁰³ Per vero anche altri Tribunali hanno dato avvio alla sperimentazione. Si v., tra le tante, anche l'esperienza modenese (sito www.tribunaledimodena.it), che nata nell'ambito del progetto di reingegnerizzazione del Tribunale di Modena, ed in specie nell'innovativo meccanismo della "Fondazione Modena Giustizia", si avvale di convenzione con il locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati e con l'Università degli Studi di Modena e conta su un articolato e buon livello di progettualità.

²⁰⁴ La prima convenzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ha consentito ai praticanti avvocati, dopo il primo anno di iscrizione all'albo, di effettuare la pratica presso il Tribunale in affiancamento ad un magistrato, con sostituzione quindi del periodo di pratica legale per la partecipazione alle udienze, ma mantenendo l'obbligo di attività di studio, il tutto per la durata massima di un anno. Il tempo di permanenza settimanale dei praticanti avvocati è stato più dettagliatamente indicato nei relativi progetti formativi, compilati per ogni praticante in collaborazione tra il *tutor* dei praticanti del Consiglio dell'Ordine e il magistrato coordinatore del Tribunale, in circa 2 pomeriggi e 2 mattine la settimana da concordarsi con il magistrato affidatario. La seconda convenzione, con l'Università di Firenze e diretta esclusivamente agli studenti, con previsione di una durata massima di sei mesi, ha permesso l'accesso al tirocinio solo agli studenti del terzo e quarto anno che avessero sostenuto almeno la prima parte dell'esame di procedura civile.

L'Università opera tramite un vero e proprio bando di selezione, per il quale viene richiesta la presentazione di un breve curriculum con indicazione anche delle conoscenze informatiche dello studente. A seguito dell'esito del bando, il *tutor* universitario tiene dei colloqui con i singoli studenti al fine di valutare meglio la loro "idoneità", ma soprattutto la disponibilità all'impegno effettivo. Parimenti, anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati effettua, attraverso propri *tutors*, una selezione basata sulla valutazione delle richieste arrivate, chiedendo al praticante di inserire nel modulo di richiesta l'indicazione dello studio di cui fa parte, le materie trattate dallo stesso, la tesi (e il voto) di laurea e le materie di interesse.

Diversamente, l'esperienza del Tribunale di Milano è nata nell'ambito dell'originale e complessivo piano di innovazione del Tribunale medesimo (Tavolo per la Giustizia per la città di Milano), e si avvale di una convenzione con il locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del tentativo di inserimento dei G.O.T. (giudice onorario di tribunale) all'interno dell'ufficio per il processo²⁰⁵.

La vicenda milanese merita una particolare attenzione in quanto risulta aver avuto un grande sviluppo progettuale sia nella fase dell'elaborazione, sia in termini di valutazione dell'impatto del progetto sull'organizzazione dell'intero Tribunale ai fini della definizione dell'arretrato, attraverso appunto il forte coordinamento delle varie figure di assistenti (G.O.T. e tirocinanti).

In tale progetto un ruolo fondamentale ha assunto il Presidente di sezione con la relativa unità di lavoro, mentre per la procedura di selezione è stata incaricata un'apposita commissione composta da un rappresentante per ogni soggetto istituzionale coinvolto.

Dunque, due sono sostanzialmente gli elementi di originalità dell'esperienza del Tribunale di Milano: l'utilizzazione massiccia delle attrezzature e dei software informatici messi a disposizione dai giudici e dai loro assistenti; la borsa di studio erogata da un istituto di credito ai ciascuno dei tirocinante, per un importo pari a 800,00 euro circa.

Sull'esperienza fiorentina cfr., FABBRINI B., *L'esperienza del "Progetto Stagisti" all'interno del Tribunale di Firenze*, in www.osservatorigiustiziaticivilefirenze.it, oltre al *Rapporto di analisi sull'impatto dell'adozione di forme di Ufficio per il Processo nel quotidiano lavoro del giudice del Tribunale civile di Firenze*, e al *Progetto di Reingegnerizzazione del lavoro nell'Ufficio del Giudice civile sperimentato presso il Tribunale civile di Firenze*, entrambi reperibili ancora in www.osservatorigiustiziaticivilefirenze.it.

²⁰⁵ Il relativo progetto, le convenzioni e le relazioni sono reperibili sul sito www.tribunaledimilano.it. Sull'esperienza milanese cfr. COSENTINI L., *Corso di formazione per stagisti ex art. 73 d.l. 69/2013. Raccolta atti e documenti*; DAL MORO A., *La sperimentazione di Milano*, entrambi reperibili in www.ca.milano.giustizia.it; DE RUGGIERO L., *Praticanti e tirocinio presso gli Uffici Giudiziari: ottimi risultati*, in *Giustizia volano dell'economia. Atti del convegno "Organizzazione e qualità del servizio Giustizia. Ricadute sul sistema socio-economico"*, cit.; SPERA D., *Relazione di sintesi del gruppo di lavoro sul tema: Strumenti per l'efficienza della giurisdizione. Ufficio per il processo, stagisti e processo telematico*, cit.; ID., *"L'ufficio del giudice" sperimentazione nel Tribunale di Milano (14 gennaio 2011)*, cit.; ID., *L'utilizzo di tirocinanti e stagisti in affiancamento del giudice civile, come premessa all'istituzione dell'ufficio del giudice civile: un primo bilancio*, cit.

Quanto al Tribunale di Torino²⁰⁶, nell'anno 2010/2011 è stato attivato il progetto, esteso poi su tutto il territorio del distretto, relativo al c.d. "Programma taglia arretrato" riservato alla giustizia civile, come da legge entrata in vigore il 6 luglio 2011²⁰⁷: in sostanza un sistema che attraverso l'utilizzo dei tirocinanti in affiancamento al giudice, mirava a costituire l'ufficio per il processo nell'ottica di rispondere alle due principali problematiche del sistema giustizia, ovvero arretrato e lentezza dei processi (da qui tra l'altro il nome di "Programma Strasburgo").

La realizzazione di tale progetto ha previsto una serie di attività, quali: la "targatura per anno di anzianità" dell'arretrato delle cause civili, l'elaborazione di una sorta di "Decalogo" di 20 prescrizioni e consigli per ogni giudice per la gestione delle "vecchie" cause civili, la precedenza assoluta alla definizione delle cause di anzianità ultra-triennale da svolgersi in base ad un metodo – frutto proprio di tale esperienza – di esaurimento dei processi c.d. FIFO (*first in, first out*, cioè primo entri, primo esci) e non più LIFO (*last in, first out*, cioè entri per primo ed esci per ultimo); il tutto corredato da una rilevazione periodica di tutte le cause pendenti, targate per anno di iscrizione a ruolo, e da un commento semestrale dei risultati raggiunti.

²⁰⁶ Il relativo progetto, le convenzioni e le relazioni sono reperibili sul sito www.tribunale.torino.giustizia.it.

²⁰⁷ Si tratta del c.d. programma taglia-arretrato, di cui al decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 – 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.

In particolare, la norma di riferimento è rappresentata dall'art. 37 del d.l. 'Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie'. Il comma 1 del cit. art. 37 dispone che il capo dell'ufficio giudiziario, sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ha l'obbligo di redigere ogni anno, entro il 31 gennaio, un "programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti" (per brevità: "programma annuale"). Con tale programma devono essere determinati: a) gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili nell'anno in corso; b) gli obiettivi di rendimento dell'ufficio, tenuto conto sia dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati, quali individuati dai competenti organi di autogoverno, sia dell'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti pendenti, individuati secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto della durata della causa, anche con riferimento agli eventuali gradi di giudizio precedenti, nonché della natura e del valore della stessa

3. L'attività concretamente svolta dal tirocinante.

Le esperienze maturate nei Tribunali, scaturenti dall'applicazione del più recente articolo 37, commi 4 e 5, della legge 6 luglio 2011, n. 98, hanno sostanzialmente standardizzato l'attività del tirocinante, con l'individuazione di un preciso "mansionario".

Va fin da subito chiarito che tali attività sono state poi recepite dalla normativa di riferimento relativa ai tirocini *ex art. 73* della legge 98/2013. Tendenzialmente, gli stagisti ammessi alla formazione teorico-pratica svolgono compiti che vengono poi meglio regolamentati nel progetto formativo individuale predisposto dal competente dirigente dell'ufficio o dal coordinatore²⁰⁸, secondo un cronoprogramma da concordare con il magistrato affidatario per il periodo di tempo previsto dalla normativa di riferimento (un anno per i tirocini *ex art. 37*)²⁰⁹.

Le principali attività dello stagista riguardano la preparazione, la partecipazione e tutta la fase successiva all'udienza, nonché l'attività di studio e di approfondimento.

In particolare, la fase di preparazione dell'udienza prevede: a) lo studio dei fascicoli indicati dal magistrato affidatario, previo riordino e verifica della completezza degli atti del fascicolo di ufficio (verbali delle udienze, originali dei provvedimenti, scritti difensivi delle parti ccc.) e loro sistemazione; b) la preparazione, previa discussione con il magistrato affidatario, della "scheda del procedimento" in cui sono sintetizzati il contenuto della lite (*causa petendi e petitum*), le questioni preliminari e le principali questioni di fatto e di diritto che la causa pone: attività che possono effettuarsi anche con *consolle*, nella modalità di *consolle* con funzione di assistente per i giudicanti civili, eventualmente inserendo dette informazioni nella sezione

²⁰⁸ A livello organizzativo la figura del coordinatore (che possono essere anche più di uno) è di centrale importanza poiché ad essa viene affidato il compito di raccordo tra il capo dell'ufficio e i singoli magistrati affidatari. Al coordinatore spetta non soltanto il compito di controllare l'operato dei magistrati formatori, ma anche quello di omogeneizzare i vari progetti formativi, per garantire il necessario coordinamento con le Scuole di Specializzazione, l'Ordine degli avvocati e con la Formazione decentrata.

²⁰⁹ Per vedere il punto di vista dello stagista in ordine alle attività concretamente svolte v. BADIANI E.T., *Ufficio del processo: il lato ancora nascosto del Pct*, in www.questionegiustizia.it.

“annotazioni”; c) la preparazione dello schema della relazione orale per la camera di consiglio.

Durante l’udienza il tirocinante deve, ove richiesto, redigere il verbale di udienza sotto la direzione del giudice, anche su supporto informatico, servendosi della *console* per i giudicanti civili; per le funzioni diverse dal giudicante civile, deve comunque provvedere all’archiviazione informatica dei *file* dei verbali secondo il modulo di archiviazione previsto dal giudice (ad esempio: creazione di apposita cartella informatica). In questa fase, su indicazione del magistrato affidatario, il tirocinante può effettuare segnalazioni alla cancelleria in relazione alle cause trattate in udienza, eventualmente con annotazioni da apporre sulla copertina del fascicolo (ad es: effettuazioni avvisi al CTU ecc.).

Nella fase successiva all’udienza, i compiti dello stagista si sostanziano essenzialmente nel: a) fornire alle cancellerie, su istruzione del magistrato affidatario, alcune indicazioni circa le necessità relative al fascicolo e rilevate in udienza (ad es: effettuare comunicazioni al CTU precedentemente omesse, modificare nel registro nome delle parti o dei difensori erroneamente riportati, esaminare le regolarità di pagamento dei contributi, richiedere la trasmissione del fascicolo di primo grado per la causa appello, ecc.); b) fornire indicazioni relative a necessità connesse al fascicolo telematico e al PCT o al procedimento di digitalizzazione dell’ufficio emerse e riscontrate in udienza (ad es. richiesta dell’avvocato di inserimento anche di altro collega o del domiciliatario, comunicazione/notifica telematica non andata a buon fine per errore di censimento della parte o dell’avvocato, ecc.).

In odine alla fase di studio e di approfondimento, le principali attività del tirocinante sono: a) l’analisi e la discussione dei fascicoli assegnati dal magistrato, al fine di individuare i punti fondamentali e lo schema di ragionamento dei provvedimenti interlocutori (ordinanze istruttorie, cautelari) o delle sentenze (in prevalenza quelle più semplici); b) la redazione di una bozza del provvedimento, previa discussione e studio di cui punto a); c) la partecipazione alla discussione avanti al collegio di alcune cause; d) la stampa di alcuni atti e/o documenti del fascicolo, ove questo sia telematico e ove vi sia il deposito degli atti di parte in PCT, al fine di una più agevole lettura da parte del giudice; e) la raccolta e la selezione, a richiesta e su

istruzioni del giudice, di massime giurisprudenziali pertinenti la fattispecie oggetto del redigendo provvedimento.

Il tirocinante è, inoltre, chiamato a svolgere compiti riguardanti: a) approfondimenti su questioni di diritto ricorrenti e/o particolarmente complesse, redazione di sintesi delle posizioni di dottrina e giurisprudenza su argomenti indicati dal magistrato affidatario; b) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza personale del magistrato; c) collaborazione nella creazione, gestione ed aggiornamento dell'archivio di dottrina e giurisprudenza della sezione; d) massimazione di alcune pronunce del magistrato affidatario o creazione di *abstract* dei provvedimenti del magistrato; e) formazione, unitamente al magistrato affidatario o comunque in altro modo attuata, per l'utilizzo degli strumenti informatici presenti nell'ufficio quali *consolle* del magistrato e altri sistemi di redazione sviluppati anche per il settore penale.

4. L'intervento normativo.

Soltanto con l'art. 73 della legge 98/2013, rubricato 'Formazione presso gli uffici giudiziari' e articolato in 20 commi, il legislatore ha delineato un modello organizzativo in grado di migliorare la prassi applicativa di cui sopra, scaturente dall'applicazione del più recente articolo 37, commi 4 e 5, della legge 6 luglio 2011, n. 98, in tema di convenzioni per lo svolgimento presso gli uffici giudiziari di *stage* formativi durante il primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato²¹⁰.

²¹⁰ Sullo statuto dello stagista v. in particolare AMATO V., *I tirocini formativi dopo le risoluzioni del Csm e della Scuola superiore della magistratura. Prime note*, in www.questionegiustizia.it; CASSANO F., *Lo "stagismo": risorsa per gli uffici e/o percorso formativo individuale*, cit.; PRODOMO F., *DL Fare, luci e (molte) ombre nella disciplina dei tirocini giudiziari*, in www.questionegiustizia.it.

Per vero i due istituti, pur avendo contenuto analogo, hanno presupposti e finalità differenti²¹¹.

Le principali differenze risiedono nel fatto che i tirocini *ex art. 37*: a) presuppongono la stipula di una convenzione fra l'ufficio giudiziario e il consiglio dell'ordine, o la facoltà universitaria, o la scuola di specializzazione; b) hanno durata di 12 mesi; c) sostituiscono il primo anno di pratica forense per l'ammissione all'esame da avvocato, o il primo anno del corso di dottorato o il primo anno della scuola di specializzazione.

I tirocini *ex art. 73*, invece: a) non richiedono alcuna convenzione, né l'iscrizione del tirocinante alla pratica forense o alla scuola di specializzazione; b) presuppongono il possesso di requisiti soggettivi quali età, voto di laurea, voti in alcuni esami; c) hanno durata di 18 mesi; d) sostituiscono il primo anno di pratica per l'ammissione all'esame da avvocato o da notaio e il primo anno di scuola di specializzazione; e) l'esito positivo del tirocinio costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi pubblici, titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario e, infine, requisito per accedere al concorso in magistratura²¹².

Passando all'analisi del dato normativo, va osservato che l'articolo 73 della legge 98/2013 dispone che i laureati in giurisprudenza, all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ed in possesso dei requisiti di onorabilità²¹³ e meritevolezza (consistenti nella media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età), possono accedere, a domanda e per una sola volta, ad un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di 18 mesi presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici, i

²¹¹ Così DE ROSA C.R., DEL SORBO A., *Punti di forza e di debolezza del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13*, cit. Per maggiori approfondimenti sulle differenze cfr. BORRELLI G., *I tirocini formativi (aspetti organizzativi)*, cit.

²¹² Quest'ultima previsione è stata introdotta con d.l. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11.08.2014, n. 114

²¹³ Cfr. l'art 42-ter, secondo comma, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12.

tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, nonché presso gli uffici requirenti, di primo e di secondo grado²¹⁴.

Lo stesso tirocinio può essere inoltre svolto presso gli uffici giurisdizionali della giustizia amministrativa, con il conseguimento degli stessi benefici che si ottengono con lo *stage* presso la giurisdizione ordinaria.

Uno dei punti di forza della normativa, che rende di gran lunga più appetibile il tirocinio rispetto alle scuole di specializzazione, è la previsione²¹⁵ che gli ammessi al tirocinio possono fruire di una borsa di studio su base nazionale non superiore ad € 400,00, secondo le modalità concretamente individuate dal Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'Economia.

I requisiti per ottenere la borsa di studio e le modalità per la presentazione della domanda sono stati di recente individuati con decreto interministeriale Giustizia-MEF del 21.07.2015²¹⁶ che ha stanziato a favore dei tirocinanti 8 milioni di Euro per il 2015. Le domande da presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale sul sito internet del Ministero della Giustizia, agli uffici giudiziari della giustizia ordinaria o amministrativa presso la quale si intende svolgere il tirocinio, convergono in una graduatoria su base nazionale trasmessa entro venti giorni al Ministero della Giustizia.

A tale ultimo proposito si deve comunque evidenziare come lo svolgimento dell'attività di tirocinio ai sensi dell'articolo 73 non costituisca rapporto di lavoro, né comporti obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione²¹⁷, né tantomeno dia diritto a compensi remunerativi.

Va, inoltre, osservato che il tirocinio *ex art. 73* non si connota per il carattere di esclusività²¹⁸, nel senso che stagisti possono, contestualmente allo *stage*, svolgere altre

²¹⁴ Quest'ultima previsione è stata introdotta con d.l. 24.06.2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11.08.2014, n. 114. Per maggiori approfondimenti sulla tematica prima dell'intervento del legislatore v. SOTTANI S., *Convenzioni: attenzione nella stipula da parte degli uffici giudiziari*, in www.questionegiustizia.it.

²¹⁵ Cfr. il comma 8bis dell'art. 73.

²¹⁶ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 167 del 21 luglio 2015.

²¹⁷ In assenza di direttive ministeriali la Procura di Napoli ha invitato i tirocinanti a stipulare in proprio un'assicurazione contro gli infortuni, a pena di interruzione del rapporto di tirocinio. V. sul punto BORRELLI G., *I tirocini formativi (aspetti organizzativi)*, cit.

²¹⁸ Cfr. il comma 10 dell'art. 73. A favore dell'esclusività si era invece pronunciato il C.S.M. con la delibera 19 luglio 2007 relativa all' 'Espletamento di tirocini e stages formativi

attività, quali il dottorato di ricerca, il tirocinio presso uno studio legale o di notaio, la frequenza della scuola di specializzazione per le professioni legali, purché tutto ciò si svolga con modalità compatibili al conseguimento di un'adeguata formazione²¹⁹.

L'articolo 5bis prosegue affermando che *“L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali”*.

Con ciò si evidenzia che i tirocinanti possono “anche” far parte del circuito legato allo svolgimento della pratica forense o alle Università, ma ben può trattarsi pure di soggetti che fanno richiesta singolarmente senza alcun legame a tali enti/attività²²⁰.

Il secondo comma dell'art. 73 prevede, poi, i requisiti di preferenza nel caso in cui non sia possibile avviare tutti gli aspiranti al periodo di formazione. In particolare, si pone l'accento prima sulla media degli esami, poi sul punteggio di laurea ed infine sulla minore età anagrafica.

preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli uffici giudiziari e requirenti', consultabile in www.cosmag.it. Critici, sul punto erano AMATO V., MINNITI L., FABBRINI B., SANTONI RUGIU R., *Ancora sugli stage formativi negli uffici giudiziari*, in www.questionegiustizia.it e anche PERILLI L., *Ancora sulle convenzioni fra uffici giudiziari e scuole di specializzazione*, cit. A favore era, invece, CIVININI M. G., *Le convenzioni degli uffici giudiziari tra buona amministrazione e “fai da te”*, in www.questionegiustizia.it. Va aggiunto che a seguito della previsione contenuta nell'art. 73, il C.S.M. ha mutato orientamento, escludendo la necessità del requisito dell'esclusività anche con riferimento ai tirocini ex art. 37. V. la risoluzione sui tirocini formativi del 29.04.2014 del C.S.M., più volte citata.

²¹⁹ Sulla compatibilità di tale previsione con la circostanza che il primo anno di tirocinio permette l'iscrizione al secondo anno della Scuola di Specializzazione v. la 'Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari' previsti dall'art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “Decreto del Fare”) della Scuola Superiore della Magistratura e quanto osservato *supra*, nt. 182. Per ovviare a situazioni di incompatibilità si prevede al comma 7 dell'art. 73 che *“Gli ammessi allo stage non possono esercitare attività professionale innanzi l'ufficio ove lo stesso si svolge, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale”*. In quest'ottica il comma 7 dell'art. 73 recita che gli stagisti *“non possono avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o per conto di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio”*.

²²⁰ Per il loro coordinamento v. quanto prospettato *supra*, capitolo precedente, paragrafo 8.

Il legislatore non ha però chiarito le modalità di reclutamento, lasciando così aperto l'interrogativo se l'ammissione debba essere subordinata all'indizione di un bando di concorso o si possa procedere all'inserimento dei giovani in base all'ordine con cui pervengono le domande²²¹.

Una volta ammessi, i tirocinanti vengono affidati ad un magistrato scelto tra coloro che hanno espresso la propria disponibilità ovvero, quando è necessario assicurare la continuità nella formazione, al magistrato designato dal capo dell'ufficio²²². Ogni magistrato non può comunque avere più di due tirocinanti.

Il Ministero della Giustizia fornisce ai tirocinanti tutte le necessarie dotazioni strumentali, ponendoli dunque nelle condizioni di accedere ai sistemi informatici ministeriali e fornendo loro la necessaria assistenza tecnica²²³.

Anche per i tirocini *ex art. 73* sono previsti obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e a tutte le notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e di astenersi dalla deposizione testimoniale²²⁴.

Per espletare al meglio le loro attività, i tirocinanti possono accedere ai fascicoli processuali e partecipare alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al

²²¹ Tale aspetto è stato sottovalutato anche dal C.S.M. con la risoluzione del 29.04.2014, che ha rimesso la scelta in capo ai dirigenti degli uffici giudiziari. Sulle diverse conseguenze cfr. BORRELLI G., *I tirocini formativi (aspetti organizzativi)*, cit. La Scuola Superiore della magistratura, invece, nella risoluzione n. 284/2014/ID SSM, più volte citata, ritiene preferibile il bando di concorso come strumento di selezione da pubblicarsi con cadenza semestrale o addirittura annuale.

²²² Cfr. il comma 4 dell'art. 73.

L'attività del magistrato formatore è considerata ai fini della valutazione di professionalità, nonché ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi di merito. V. sul punto le critiche espresse nella risoluzione sui tirocini formativi del 29.04.2014 del C.S.M., più volte citata, che osservava come tale circostanza comportasse una disparità di trattamento, per il fatto che in alcuni uffici giudiziari di merito (es. procure e ufficio g.i.p.) non era possibile svolgere tirocini. Naturalmente tale considerazione è oggi venuta meno, stante la previsione legislativa che ha esteso i tirocini anche presso questi uffici.

²²³ Cfr. il comma 4 dell'art. 73.

Va osservato che ad oggi il Ministero della Giustizia non ha fornito alcuna indicazione al riguardo, costringendo gli stagisti a servirsi di propri pc portatili opportunamente configurati dal Cisa o dal tecnico informatico del Tribunale. Cfr. sul punto PANNELLA L., *Le prime modalità organizzative dell'ufficio per il processo/del giudice; il ruolo degli stagisti e degli altri operatori* (intervento al seminario "Ufficio per il processo ed efficienza: il ruolo delle strutture di formazione", cit.).

²²⁴ Cfr. il comma 5 dell'art. 73.

collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli²²⁵. L'art. 73, diversamente dall'art. 37, riconosce inoltre ai tirocinanti la possibilità di partecipare ai corsi della formazione decentrata aperti agli stagisti o a quelli loro specificamente dedicati, ivi compresi quelli in tema di digitalizzazione del processo civile e penale²²⁶.

Al termine dello *stage*, il magistrato formatore redige una relazione sull'intero periodo di formazione svolto e la trasmette al capo dell'Ufficio²²⁷.

Va, infine, osservato che il legislatore non ha specificamente individuato le attività che il tirocinante può svolgere, lasciando pertanto alle Convenzioni un'ampia autonomia al riguardo. Del resto – si è osservato nel paragrafo precedente – la prassi applicativa ha generato molteplici “prontuari” o “mansionari”²²⁸.

5. L'esperienza marchigiana.

L'esperienza marchigiana merita una particolare attenzione poiché, dopo l'entrata in vigore dell'art. 73, la Regione Marche è stata la prima che ha visto nascere una Convenzione quadro sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari (del 20.07.2015), che sfruttando quanto previsto dal comma 17 dell'art. 73, ha istituito borse

²²⁵ Cfr. il comma 6 dell'art. 73.

²²⁶ A questi corsi è obbligatoria la partecipazione dei tirocinanti *ex art. 73*, 5 comma, d.l. n. 69/2013. Cfr. sul punto le considerazioni della Scuola Superiore della Magistratura, 'Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari' previsti dall'art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "Decreto del Fare"), cit., par. 7.

Rimette l'individuazione della scelta dei corsi a cui partecipare al coordinatore dei tirocini BORRELLI G., *I tirocini formativi (aspetti organizzativi)*, cit. Va osservato che per quanto concerne il tirocinio *ex art. 37* della l. n. 98/2011, la legge non contiene alcun riferimento alle attività di formazione decentrata e ai corsi specifici organizzati per gli stagisti. Tuttavia, la Scuola Superiore della Magistratura, nelle risoluzioni di cui *supra*, par. 11, auspica che, in un'ottica di omogeneizzazione, vengano “*stipulati specifici protocolli al fine di consentire anche ai tirocinanti in convenzione l'accesso ai corsi e alle attività formative programmati ed organizzati dalla formazione decentrata per gli stagisti*”. Così, ad esempio, *Il mansionario delle attività del tirocinante presso la Corte di Appello di Palermo*, reperibile nel sito www.giustizia.palermo.it. Auspica che la Scuola Superiore della Magistratura proponga dei corsi a livello nazionale destinati in modo sistematico alla formazione degli stagisti, CASSANO F., *Lo “stagismo”: risorsa per gli uffici e/o percorso formativo individuale*”, cit.

²²⁷ Cfr. il comma 11 dell'art. 73.

²²⁸ Cfr. tra i tanti, il mansionario del Tribunale di Milano e del Tribunale di Palermo, reperibili nei siti istituzionali dei rispettivi Tribunali.

di studio a favore degli stagisti grazie all'apporto finanziario di terzi, in particolare erogato dalla Regione medesima²²⁹.

Ulteriore merito va individuato nel fatto che la Convenzione quadro *de quo* è riuscita a coinvolgere l'intero distretto regionale, e non solo le singole Università e gli Uffici Giudiziari, realizzando un perfetta sinergia tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, il Tar Marche e le Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", di Macerata, di Camerino e l'Università Politecnica delle Marche.

Nel dettaglio, la convenzione prevede anzitutto l'impegno delle Regione Marche a sostenere "L'ufficio per il processo" con risorse finanziarie pari ad Euro 1.200.000,00 del FSE 2014/2020, promuovendo così circa 240 tirocini di cui all'art. 73 del D.L. n. 69/2013, con l'erogazione di un'indennità mensile individuale di €. 400,00 lordi per 12 mesi²³⁰.

Ma oggetto della Convenzione non è soltanto il finanziamento per i tirocini formativi, essendo prevista una puntuale attività di monitoraggio degli stessi, affidata alle Università del Distretto²³¹. Infatti, le quattro Università marchigiane, il cui ruolo di coordinamento è affidato all'Università di Urbino "Carlo Bo", si impegnano sulla base della predetta convenzione a svolgere un'attività di ricerca scientifica circa le modalità di svolgimento dei tirocini, mediante osservazione, monitoraggio e studio.

L'analisi proposta riguarda in particolare le caratteristiche e l'esperienza dei tirocini negli Uffici giudiziari nelle Marche, i loro effetti sul piano formativo e dell'organizzazione giudiziaria, nonché l'eventuale proposta di uno o più modelli organizzativi alternativi in ipotesi di individuate criticità.

La metodologia di indagine che si vuole adottare è quella della ricerca-intervento, che nell'ottica di sviluppare e rafforzare la cooperazione tra diversi soggetti, metta concretamente in relazione la riflessione teorica con l'implementazione pratica delle modifiche giuridico-organizzative e la valutazione empirica delle loro conseguenze in termini di formazione dei giovani e degli effetti sul piano economico.

²²⁹ Tale Convenzione, unitamente alla nota illustrativa del Presidente delle Corte d'Appello, Dott. Carmelo Marino, è consultabile nel sito ufficiale della Corte d'Appello d'Ancona, all'indirizzo www.giustizia.marche.it.

²³⁰ Cfr. art. 1 della Convenzione.

²³¹ Cfr. art. 3 della Convenzione. Sul punto v. anche la nota illustr del Presidente della Corte di Appello di Ancona, cit.

Tra le dimensioni di *performance* che si intendono prioritariamente valutate, vi è il desiderio di garantire ai giovani una possibilità di formazione comune – al più alto livello – in vista dell’accesso dei laureati in giurisprudenza alle professioni di magistrato e di avvocato. In tal senso gli uffici giudiziari, oltre a garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio, si impegnano a fornire alle Università i dati necessari per compiere l’attività di monitoraggio²³².

In un’ottica “*de iure condendo*”, un progetto già di per sé innovativo andrebbe comunque potenziato, valorizzando quanto contenuto nel comma 1 dell’art. 6 della Convenzione in termini di modifiche ed integrazioni.

In primo luogo, si potrebbe prevedere il coinvolgimento delle Scuole di Specializzazione del Distretto, che per vero sono ancora istituzionalmente deputate alla formazione dei futuri giuristi: si potrebbe così realizzare quanto prospettato nel capitolo precedente, nel tentativo di un’omogeneizzazione dei programmi del secondo anno della scuola che garantisca la migliore offerta formativa agli aspiranti giuristi.

Si potrebbe poi pensare di estendere le borse di studio anche ai tirocinanti *ex art.* 37, onde evitare disparità di trattamento tra le diverse tipologie di *stage*, tenendo in considerazione che non tutti possono accedere al tirocinio *ex art.* 73 per il fatto stesso che quest’ultimo è subordinato a requisiti di merito relativi al percorso universitario²³³.

6. Il difficile raccordo tra esigenze di efficienza degli uffici giudiziari e di formazione professionale dei giovani.

Si è visto che il tirocinio *ex art.* 73 è divenuto requisito per l’accesso al concorso in magistratura soltanto in un momento successivo rispetto alla creazione dell’istituto. E ciò pare già di per sé sintomatico del fatto stesso che l’obiettivo principale che il legislatore si è prefisso di raggiungere attraverso il tirocinio formativo sia esclusivamente l’efficienza del sistema di giustizia, e non certamente la formazione del futuro giurista o più specificamente dell’aspirante magistrato.

²³² Cfr. art. 2 della Convenzione.

²³³ Sulle motivazioni che hanno spinto a limitare le borse di studio ai soli tirocinanti *ex art.* 73, v. le osservazioni del Presidente della Corte di Appello di Ancona, nella relazione di accompagnamento alla Convenzione, cit.

Questa considerazione trova piena conferma nei lavori parlamentari²³⁴, dove si legge in maniera chiara e forte che il motivo alla base della scelta di escludere, in un primo momento, la possibilità per gli stagisti di accedere al concorso era proprio quello del riscontro che l'attività dello stagista fosse incompleta per la mancanza dell'apporto formativo necessario al concorso, dato per l'appunto dalla frequenza della scuola di specializzazione e dall'esame d'avvocato²³⁵.

Orbene, in questo nuovo contesto in cui il tirocinante può accedere direttamente al concorso in magistratura, l'istituzione dell'ufficio per il processo (con i suoi vincoli ed opportunità) risulta la scelta migliore nella misura in cui lo stagista vi può partecipare realizzando i propri bisogni formativi.

In effetti l'opportunità per il tirocinante, appena laureato, di lavorare in ambito giudiziario sotto la supervisione di un giudice produce in sé stessa un intreccio oggettivamente virtuoso, in virtù della professionalità del soggetto "formatore", della vasta gamma di questioni che si presentano al suo tavolo (e che, dunque, il tirocinante può visionare e approfondire) ed, ancora, del confronto con il giudice stesso²³⁶.

Per tale ragione, bisogna evitare che l'esperienza formativa del tirocinio si traduca, nelle concrete modalità di attuazione, in un mero espediente per usufruire di manovalanza gratuita, cui far pagare il prezzo delle disfunzioni del sistema italiano di giustizia²³⁷. Ne va piuttosto promosso lo sviluppo nei termini di un'esperienza positiva che sia in grado di risollevarle le sorti del sistema di giustizia, ma anche – e soprattutto – di formare i giovani che con tale pratica si confrontano²³⁸.

²³⁴ Si v. sul punto la discussione al Senato del 7 agosto 2013, reperibile in www.senato.it.

²³⁵ Per approfondimenti sull'argomento v. CICCARELLI M., *Tirocini formativi e ufficio per il processo: un'occasione da non sprecare*, cit.

²³⁶ Cfr. sul punto PASTORELLI F., GIANGRANDE N., *Una esperienza di stage formativo ex art. 73 del decreto legge 69/2013. Il tirocinio raccontato da due punti di vista: un magistrato formatore e una stagista*, in www.questionegiustizia.it e BDIANI E.T., *Ufficio del processo: il lato ancora nascosto del Pct*, cit.

²³⁷ Le stesse osservazioni sono svolte da PASTORELLI F., GIANGRANDE N., *Una esperienza di stage formativo ex art. 73 del decreto legge 69/2013*, cit. e da DELLI PRISCOLI L., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali e il concorso di accesso alla magistratura*, cit.

²³⁸ Cfr. sul punto le categorie coniate in modo ironico da ZACCARO G., *Far fare i "faristi"*, in www.questionegiustizia.it. per descrivere le diverse forme di sfruttamento e di distorsione degli stagisti: il "farista" paripatetico; il "farista" garzone; il "farista" soprammobile; il "farista" svuota armadi e il "farista" strafigo.

In attuazione di queste esigenze con la delibera, più volte citata, del 29 aprile 2014 il C.S.M. ha vietato che i tirocinanti siano destinati alle cancellerie. In questo senso, vanno altresì lette le previsioni contenute nei diversi mansionari, laddove si afferma che accanto a compiti materiali di supporto (quali la redazione dei verbali d'udienza), il giovane sia coinvolto in attività più qualificanti, come la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, o la redazione di bozze di provvedimenti²³⁹.

Non si può tuttavia sottacere quanto in realtà il buon funzionamento del tirocinio sia rimesso alla sensibilità del singolo magistrato formatore²⁴⁰.

Va altresì dato conto che anche con riferimento ai tirocini *ex art. 73* la mancanza di un programma finalizzato al superamento dei concorsi rappresenta un vero ostacolo, in linea con le stesse perplessità manifestate riguardo alle scuole di specializzazione: pertanto, a parere di chi scrive, neanche il tirocinio riuscirebbe ad evitare il ricorso alle scuole private per la preparazione del concorso in magistratura, con il conseguente esborso di denaro da parte dell'aspirante magistrato. È vero che il tirocinio prevede borse di studio, ma si tratta pur sempre di un palliativo rispetto agli ingenti costi che richiede la formazione privata.

Discorso diverso potrebbe esser fatto per i futuri avvocati, in considerazione della diversa modulazione dell'esame. La prova di redazione dell'atto giudiziario pare, in effetti, in perfetta sintonia con l'attività del tirocinante, il quale nel prendere visione dei fascicoli processuali, ha la possibilità di apprendere le tecniche di redazione degli atti e di evitare dunque profili di nullità nella redazione degli stessi in sede di esame.

Quanto appena esposto permette, ancora di più, di misurare la bontà della soluzione prospettata nel capitolo precedente, al paragrafo 8, al quale si rinvia per maggiori dettagli. Basti qui ricordare che: soltanto una perfetta sinergia tra tirocinio e scuole di specializzazione può dare un'offerta formativa qualificata ai futuri magistrati.

²³⁹ Così AMATO V., *I tirocini formativi dopo le risoluzioni del Csm e della Scuola superiore della magistratura. Prime note*, cit. In questa direzione la Procura di Napoli ha previsto, da un lato, un'articolazione del tirocinio in più fasi, di complessità crescente, aventi ad oggetto la prima, la fase delle indagini preliminari, la seconda quella del dibattimento e la terza quella delle impugnazioni e della esecuzione; dall'altro, l'affiancamento di una formazione teorica a quella pratica, anche con il supporto della formazione decentrata. Descrive tale esperienza BORRELLI G., *I tirocini formativi (aspetti organizzativi)*, cit.

²⁴⁰ Cfr. BADIANI E.T., *Ufficio del processo: il lato ancora nascosto del Pct*, cit. e PASTORELLI F., IANGRANDE N., *Una esperienza di stage formativo ex art. 73 del decreto legge 69/2013*, cit.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'analisi delle due principali forme di preparazione del concorso in magistratura permette, a questo punto, di svolgere delle riflessioni di più ampio respiro in ordine alle attuali modalità di reclutamento.

L'importanza del tema viene confermata dalla notizia, di pochi mesi fa (02.09.2015), che presso il Ministero della Giustizia si è insediata una commissione per la riforma dell'Ordinamento Giudiziario, presieduta dal Prof. Avv. Michele Vietti, che si pone tra i suoi principali compiti quello di aggiornare i profili di disciplina relativi all'accesso alla magistratura.

L'occasione è propizia e non può andare sprecata. D'altra parte, la riforma dovrebbe muoversi lungo due coordinate. Da un lato, si dovrebbe avere riguardo al contenuto delle prove scritte; dall'altro sarebbe necessario razionalizzare i canali d'accesso al concorso.

Con riferimento al primo aspetto, va ricordato che la prova scritta è attualmente improntata ad un modello astratto di cultura giuridica, eccessivamente disancorato dalla professionalità del magistrato ed inadatto dunque a selezionare quel livello di conoscenza tecnica necessaria al futuro magistrato²⁴¹.

La previsione di una prova pratica, consistente nella redazione di una sentenza, permetterebbe di ovviare a questo inconveniente, con l'ulteriore beneficio che a questo punto i tirocini presso gli uffici giudiziari, accompagnati ad una scuola di specializzazione rinnovata, garantirebbero un'effettiva e qualificata preparazione per il superamento delle stesse prove scritte.

Per quanto concerne il raccordo tra i diversi canali d'accesso al concorso è senza dubbio necessario predisporre forme chiare di intesa tra i tirocini e le scuole di specializzazione per le professioni legali, nella duplice ottica di potenziare l'offerta formativa ed evitare il ricorso alle scuole private.

²⁴¹ Cfr. AGHINA E., *Reclutamento e carriera del magistrato*, cit., il quale osserva che "Pur nella consapevolezza che il momento del reclutamento va distinto da quello (successivo) della formazione, deve rilevarsi come l'attuale assetto non pare specificamente orientato a vagliare in forme adeguate il livello di preparazione tecnica necessaria allo svolgimento di funzioni professionali".

Per concludere appare opportuna una riflessione generale, forse banale ma che in realtà è il punto di partenza da cui dovrebbe muovere qualsiasi riforma.

Non bisogna mai dimenticarsi che il concorso in magistratura è un percorso di vita, con il quale prima di tutto si forma l' "uomo" e poi il magistrato. Pertanto, la previsione di molteplici canali e – come spesso accade – la necessaria duplicazione degli stessi per l'accesso al concorso (S.S.P.L., tirocini e scuole private), si risolvono in una dispersione di energie, che invece dovrebbero essere impiegate più efficacemente per conseguire l'obiettivo della formazione del futuro magistrato²⁴².

Con questa frammentazione si rischia di creare limiti ed ostacoli, scoraggiando coloro che vogliono intraprendere la preparazione del concorso²⁴³.

La simultanea iscrizione degli aspiranti magistrati alle scuole di specializzazione e ai corsi privati, ovvero la frequenza presso gli uffici giudiziari, non accompagnata da alcun compenso per il lavoro del tirocinante (che addirittura in alcune esperienze è costretto all'esborso di denaro per stipulare assicurazioni sugli infortuni), rischiano di creare una selezione censitaria per l'accesso alla magistratura, in danno degli appartenenti a quei ceti sociali che non possono economicamente permettersi un percorso di studio così lungo²⁴⁴.

Un tale sistema non permette di *"assicurare la rappresentatività dell'intera compagine sociale senza distinzioni o discriminazioni (ideologiche o culturali), così da legittimare la magistratura quale espressione democratica della società"*²⁴⁵.

Il percorso comporta poi, oltre a sacrifici economici, anche – ed ancora di più – sacrifici personali, con il grosso rischio che vengano individuate e selezionate persone non in grado di svolgere adeguatamente la loro professione, perché completamente

²⁴² Per le stesse osservazioni, con riferimento al percorso formativo dell'avvocato, cfr. CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento del diritto processuale civile*, cit., 151. Parla di *"...- ormai numerose, ma non troppo organiche – offerte formative"* PRODOMO F., *DL Fare, luci e (molte) ombre nella disciplina dei tirocini giudiziari*, cit.

²⁴³ Cfr. AGHINA E., *Reclutamento e carriera del magistrato*, cit.

²⁴⁴ *Ibidem*.

²⁴⁵ Cfr. GIANGIACOMO B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: bilancio e prospettive*, cit., 670.

estranee alle dinamiche della realtà che devono giudicare, o ancora peggio che, dopo aver superato il concorso, nutrono voglia di rivincita ed astio²⁴⁶.

Un Paese civile e democratico non può correre il pericolo di “riempire” i tribunali di magistrati assorti nell’iperuranio o che assomigliano così tanto al famoso giudice di De Andrè, che canticchia: *“fu nelle notti insonni vegliate al lume del rancore che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccare la strada che dalle panche di una cattedrale porta alla sacrestia quindi alla cattedra di un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male”*, e che con cinismo e rancore conclude esternando *“a chi alla sbarra in piedi, mi diceva ‘Vostro Onore’ e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio”*.

Per risollevare le sorti della giustizia italiana servono, prima di tutto, persone equilibrate, che non si lascino abbagliare dalle luci della ribalta e che sia motivate a svolgere il loro lavoro con entusiasmo, passione e dedizione. Il superamento del concorso non deve essere sentito come un punto di arrivo, bensì come un punto di partenza²⁴⁷.

Riprendendo le parole del “mio” attuale Procuratore Della Repubblica, Dott. Emanuele Crescenti, la professione del magistrato “può essere *‘il mestiere più bello del mondo’* se solo accompagnato dalla conservazione della iniziale passione, rafforzata dal senso delle istituzioni”²⁴⁸.

Non possiamo permetterci che questo non accada: uno Stato, per definirsi tale, deve saper garantire alle future generazioni la possibilità di realizzare i propri sogni e di “servire”, con umiltà, la società in cui vive.

²⁴⁶ GIULIANO G., MARASCA M., NAPOLITANO P., magistrati in tirocinio presso il Tribunale di Napoli, nel loro intervento al seminario *“Come si forma un magistrato: percorsi formativi prima e dopo il concorso”*, organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 7-9 luglio 2014, cit.

²⁴⁷ *Ibidem*.

²⁴⁸ CRESCENTI E, *L’acquisizione delle prove, tecniche e protocolli investigativi*, intervento tenuto a Scandicci il 26.09.2014 nell’ambito della formazione iniziale dei M.O.T.

BIBLIOGRAFIA

ABRUZZESE M., *La formazione pre-concorso, l'accesso alla Magistratura e il tirocinio degli uditori*, in AA.VV., *Guida alla riforma dell'ordinamento giudiziario*, Milano, 2007.

AGHINA E., *Reclutamento e carriera del magistrato*, in AA.VV., *Ordinamento giudiziario, Leggi, regolamenti e procedimenti*, (a cura di ALBAMONTE E. e FILIPPI P.), Torino, 2009.

AGHINA E., *Sul concorso di accesso in magistratura*, in *Giustizia insieme*, 2009.

AMATO G., *Debutta la preselezione informatica per l'esame dei futuri giudici*, in *Guida al dir.*, 1997.

AMATO V., MINNITI L., FABBRINI B., SANTONI RUGIU R., *Ancora sugli stage formativi negli uffici giudiziari*, in www.questionegiustizia.it.

AMATO V., *I tirocini formativi dopo le risoluzioni del Csm e della Scuola superiore della magistratura. Prime note*, in www.questionegiustizia.it.

AA.VV., *Il magistrato: dal reclutamento alla formazione professionale. Esperienze in Italia e nel mondo*, Roma, Consiglio superiore della Magistratura, 1982.

AA.VV., *Le scuole forensi, Incontro di studio (Napoli 9 ottobre 1998)*, Milano, 1999.

AA.VV., *Università e professioni legali: reclutamento, accesso e formazione*. (Atti dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense tenutosi a Roma il 22 giugno 2001), in *Quaderni del C.S.M.*, 2002, n. 127.

AA.VV., *Formazione e professioni legali* (Atti dell'incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense tenutosi a Roma il 17 maggio 2002), in *Quaderni del C.S.M.*, 2003, n. 137.

AA.VV., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali*. Convegno di studi in onore del notaio Vincenzo Colapietro, Roma, 2000.

AA.VV., *Guida rapida al nuovo ordinamento giudiziario. Prima lettura della legge 111/2007*, a cura di FINOCCHIARO G., in *Guida dir.*, 2007.

AA.VV., *Giustizia volano dell'economia* (Atti del convegno "Organizzazione e qualità del servizio Giustizia. Ricadute sul sistema socio-economico". Stresa, 30 maggio 2009), V. Lanteri, M. Giorgetti, Roma, 2011.

AA.VV., *Come si forma un magistrato: percorsi formativi prima e dopo il concorso* (Atti del seminario organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 7-9 luglio 2014).

AA.VV., *Ufficio per il processo ed efficienza: il ruolo delle strutture di formazione* (Atti del seminario organizzato sulla Scuola Superiore della Magistratura a Villa Castel Pulci il 11-13 marzo 2015).

BADIANI E.T., *Ufficio del processo: il lato ancora nascosto del Pct*, in *www.questionegiustizia.it*

BALSAMO A., *La formazione dei magistrati: linee-guida e obiettivi formativi. Profili di diritto comparato*, in *Sociologia del diritto*, 2010.

BENE T., *Sul concorso di accesso in magistratura*, in *Giustizia insieme*, 2009.

BERLINGUER L., CANEPA A., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte I*, in *Foro it.*, 2003.

BERTONI R., *Magistrati e avvocati: professioni a confronto*, in *Giust. pen.*, 1994, I.

BERTUZZI M., *L'istituzione delle scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Arch. civ.*, 2000.

BIENTINESI F., *Un caso di illegittimità conseguenziale in materia di requisiti di accesso alla polizia di Stato ed alla magistratura ordinaria (nota a sent. C. Cost. 31.3.1994 n. 108)*, in *Giur. cost.* 1994, I.

BORGNA P., CASSANO M., *Il giudice e il principe*, Roma, 1997.

BRACCIALINI, R. *Promemoria sull'ufficio per il processo*, intervento all'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile (Verona 2007), in *www.nuovagiustizia.eu*.

BURGHIGNOLI M., *Il difficile avvio della scuola di specializzazione*, in *La previdenza forense*, 2002.

CAGNANI R., *L'ipotesi di «formazione comune» fra avvocati magistrati*, in *Doc. giust.*, 1993.

CAIANIELLO V., *Formazione e selezione dei giudici in una ipotesi comparativa*, *Giur. it.*, 1998, II.

CAMPANELLI G., *Il concorso per uditore giudiziario: profili di costituzionalità (nota a C. St. sez. IV, ord. 7.12.1999 n. 2275)*, in *Foro it.*, 2000, III.

CAPPELLETTI M., *Studio del diritto e tirocinio professionale in Italia e in Germania*, Milano, 1957.

CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: prospettive di riforma? Parte II*, in *Foro it.*, 2003, V.

CAPONI R., *Scuole di specializzazione per le professioni legali ed insegnamento: prospettive del diritto processuale civile, II*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003.

CAPONI R., *La formazione postlaurea nelle professioni legali: situazione attuale e prospettive*, in *Foro it.*, 2006, V.

CARLUCCIO P., *Il reclutamento dei magistrati: una riforma soddisfacente?*, in *Giornale dir. amm.*, 1998.

CARLUCCIO P., *La scuola della magistratura*, in *Giornale dir. amm.*, 2008.

CARPI F., *Verso le scuole di formazione alle professioni giuridiche*, in *Studium iuris*, 1998.

CARRICATO F., *La difficile semplificazione dei concorsi per uditore giudiziario e per notaio*, in *Studium iuris*, 2000.

CARUSO G., *Notai: la prova preliminare mostra i "nei" e finisce davanti al giudice amministrativo (nota a C. St. 9.3.1999)*, in *Guida dir.*, 1999, marzo, Speciale Concorsi & Esami.

CARUSO G., *Il Consiglio di Stato per le censure ed apre la strada ad una pioggia di ricorsi (nota a C. St. sez. IV, ord. 28.9.1999 n.1769)*, in *Guida dir.*, 1999, n. 40.

CASSANO M., in BORGNA-CASSANO, *Il giudice e il Principe – Magistratura e potere politico in Italia e in Europa*, Roma 1997.

CASSANO M., *La scuola della magistratura*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005.

CASTELLI C., *La giustizia più veloce accelera l'economia*, in *Quest. Giust.*, 2011, 6.

CASTELLI C., *Con l'ufficio per il processo rivoluzione organizzativa*, in *Guida al dir.*, 2014, 30.

CHIARLONI S., *Avvocatura e magistratura nella giurisdizione. Per una cultura e un linguaggio comune*, in *Doc. giust.*, 1998, 7.

CHIARLONI S., *Riforma dell'ordinamento giudiziario, efficienza dell'amministrazione della giustizia, indipendenza della magistratura*, in *Dir. pubb.*, 2003.

CICCARELLI M., *Tirocini formativi e ufficio per il processo: un'occasione da non sprecare*, in www.questionegiustizia.it.

CIVININI M. G., *Le convenzioni degli uffici giudiziari tra buona amministrazione e "fai da te"*, in www.questionegiustizia.it.

CIVININI M. G., LEO G., MOROSINI P. G., PROFITI P., SABATO R., *Idee per l'istituzione di una scuola della magistratura*, in *Foro it.*, 2005, V.

CRESCENTI E., *L'acquisizione delle prove, tecniche e protocolli investigativi*, intervento tenuto a Scandicci il 26.09.2014, nell'ambito della formazione iniziale dei M.O.T.

CONSOLO C., MARICONDA V., *Quali nuovi esami per avvocati e magistrati?*, in *Corr. giur.*, 1997.

CORBETTA S., *Semplificazione del concorso per uditore giudiziario*, in *Dir. pen. e processo*, 1998.

COSENTINI L., *Corso di formazione per stagisti ex art. 73 d.l. 69/2013. Raccolta atti e documenti*, in www.ca.milano.giustizia.it.

COTTINO G., *Il nuovo concorso di accesso alla magistratura tra alta velocità e vaporiere*, in *Giur. it.*, 1998.

DAL MORO A., *La sperimentazione di Milano*, in www.ca.milano.giustizia.it.

DANOVI R., *L'arte del difendere e l'arte del giudicare, tra laurea e post-laurea*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1998.

DANOVI R., *Il pendolo della professione tre anni di legislazione forense (1997-1999)*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000.

DENTI V., *La cultura del giudice*, in *Quad. cost.*, 1983.

DENTI V., *Sistemi e riforme, Studi sulla giustizia civile*, Bologna, 1999.

DE ROSA C.R., DEL SORBO A., *Punti di forza e di debolezza del tirocinio ex art. 73 D.L. 69/13*, in www.unicost.it.

DI CHIARA G., *L'accesso in magistratura tra crisi della prova preselettiva e meccanismi di reclutamento laterale*, in *Dir. pen. e proc.*, 2001.

DI CHIARA G., *La garanzia del giudice «terzo e imparziale»: l'art. 11, 2 comma, Cost. tra scenari pregressi e prospettive futuribili*, in AA.VV., *Profili processuali dell'esperienza giuridica europea. Dall'esperienza romana all'esperienza moderna*, Torino, 2003.

DI CHIARA G., *L'accesso in magistratura*, in *Dir. pen. e proc.*, 2005.

DI FEDERICO G., *Il reclutamento dei magistrati*, Bari, 1968.

DI FEDERICO G., *Il reclutamento dei magistrati: caratteristiche, affidabilità degli strumenti di selezione, efficacia del concorso*, in AA.VV., *Il reclutamento del personale del Ministero di grazia e giustizia*, Roma, 1978.

DI FEDERICO G., *La professione giudiziaria ed il suo contesto burocratico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1978.

DI FEDERICO G., *Le qualificazioni professionali del corpo giudiziario*, in AA.VV. (a cura di DI FEDERICO G.), *Preparazione professionale degli avvocati e dei magistrati: discussione su un'ipotesi di riforma*, Padova, 1987.

DI FEDERICO G., *La carriera dei magistrati prima delle riforme introdotte con le leggi 25/7/1966 n. 570 e 30/12/1973 n. 831: assetto burocratico e modalità di selezione*, in *Manuale di ordinamento giudiziario*, Padova, 2004, II, par. I

DI FEDERICO G., *Ordinamento giudiziario*, Padova, 2008.

DI GIACOMO RUSSO B., *Problemi di costituzionalità dei concorsi per l'accesso in magistratura (nota a T.A.R. Lazio, sez. I, 16.6.2004, ord. n. 3311, N. c. Min. giust.)*, in *Foro amm. TAR*, 2004.

DIOTALLEVI G., *Formazione preliminare e accesso in magistratura: quale modello di magistrato?*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000.

DI PALMA S., *Disciplina del concorso per uditore. Spazi di "integrazione normativa" del C.S.M.*, in *Questione Giustizia*, 1992.

DITTRICH L., *La «controriforma» dell'ordinamento giudiziario: primo commento alla L. 11 del 30 luglio 2007*, in *Riv. dir. proc.*, 2007.

DONDI A., *Rilievi minimi in tema di riforme e di formazione delle professioni legali*, in *Dir. pen. e proc.*, 2000.

FABBRINI B., *L'ufficio per il processo, stages e convenzioni. Relazione all'incontro Consiglio Superiore della Magistratura (Roma 2013)*, in www.csm.it.

FABBRINI B., *L'esperienza del "Progetto Stagisti" all'interno del Tribunale di Firenze*, in www.osservatoriogiustiziavilefirenze.it.

FANTACCHIOTTI M., FIANDANESE F., *Il nuovo ordinamento giudiziario*, Padova, 2008.

FLICK G.M., *Giustizia vera per un paese civile*, Casale Monferrato, 1996.

GENOVESE F.A., *I meriti insigni per il reclutamento in Cassazione*, in *Dir. pen. e processo*, 1999.

GIANGIACOMO B., *Scuole di specializzazione per le professioni legali: bilancio e prospettive*, in *Questione Giustizia*, 2004.

GIOVANETTI T., *L'accesso alla magistratura (La riforma dell'ordinamento giudiziario)*, in *Foro it.*, 2006, V.

GIOVANETTI T., *L'accesso alla magistratura (La «riforma della riforma» dell'ordinamento giudiziario)*, in *Foro it.*, 2008, V.

GIUNTA M., *Dopo i dubbi sollevati dal Consiglio di Stato continua l'incertezza sulla preselezione*, in *Guida dir.*, 1999.

GIUNTA F., *Il concorso per uditore giudiziario: l'esperienza di un commissario*, in *Foro it.*, 1997, V.

GRASSO E., *Le scuole forensi*, in *Riv. dir. proc.*, 1999.

GRAZIANO N., *Tirocinio di un solo anno per gli avvocati-uditori*, in *Guida al dir.*, 2001, 11.

GRAZIANO N., *Accesso morbido al reclutamento straordinario*, in *Guida al dir.*, 2001, 11.

GRILLO C. M., *Concorso per uditore giudiziario (indetto con d.m. 28 febbraio 2004): relazioni del presidente della commissione esaminatrice*, in *Foro it.*, 2007, V.

GRILLO C. M., *Concorso per uditore giudiziario (indetto con d.m. 28 febbraio 2004): quarta relazione del presidente della commissione esaminatrice (esami orali e conclusione del concorso)*, in *Foro It.*, 2008, V.

GRILLO C. M., *Riforma e controriforma dell'accesso in magistratura (da Grandi a Mastella, passando per Castelli)*, in *Cass. Pen.*, 2008.

GUIDI G., *La selezione della magistratura in Francia*, in *Percorsi Costituzionali*, 2009.

IRTI N., *La formazione del giurista nell'università del «saper fare»*, in *Riv. giur. degli studenti dell'Università di Macerata*, 2010.

LA CHINA S., *Dalla selezione e formazione dei magistrati attraverso scuole superiori: uno sguardo oltre frontiera*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989.

LA GRECA G., *La scuola per magistrati in Portogallo*, in *Quaderni della giust.*, 1984, 32.

LA GRECA G., *Selezione e formazione dei magistrati*, in *Quaderni della giust.*, 1985, 43.

LA GRECA G., *L'ingresso in magistratura*, in *Dir. pen e proc.*, 1996.

LA POSTA L., *Il tirocinio e reclutamento nella formazione del giudice*, in *Quest. Giust.*, 1988.

LAURINI L., *Al «via» le scuole comuni per le professioni legali*, in *Notariato*, 2000.

LIPARI N., *Relazione del presidente della commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, indetto con d.m. 6 marzo 1986*, in *Foro It.* 1988, V.

- LUCCIOLI G., *La formazione preconcorsuale e l'accesso alla magistratura: un sistema inadeguato*, in *Questione giustizia*, 1996.
- MAMMONE G., *La riforma del concorso per l'accesso alla magistratura*, in *Gazzetta giur.*, 1998, n. 3.
- MANZIONE D., *Ordinamento giudiziario: la riforma della riforma (a proposito della L. 30.7.2007 n. 111)*, in *Legislazione pen.*, 2007.
- MARIANI MARINI A., *I problemi irrisolti della formazione comune tra avvocati e magistrati*, in *Rass. Forense*, 1998.
- MARIANI MARINI A., *Come formare il giurista*, in *Diritto e formazione*, 2005, 10.
- MARIANI MARINI A., *La formazione dei magistrati e degli avvocati: un nodo da sciogliere*, in *Quest. Giust.*, 2003, 3.
- MARICONDA V., *Magistratura: molti dubbi sul sistema di accesso*, in *Corriere giur.*, 2000.
- MARICONDA V., *Accesso alla magistratura: abolita la preselezione ma la riforma non convince*, in *Corriere giur.*, 2001.
- MAZZAROLI L., *Scuole universitarie, corsi di preparazione e ruolo dell'ordine forense*, in *Rass. Forense*, 1999.
- MESTITZ A., *La formazione professionale dei magistrati in una prospettiva comparata*, in *Doc. giust.*, 1988, 9.
- MESTITZ A., *Selezione e formazione professionale dei magistrati e degli avvocati in Francia*, Padova, 1990.
- MINNITI L., INTRAVALIA D., *Traccia introduttiva del gruppo "Ufficio per il processo", relazione all'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile (Verona 2007)*, in www.nuovagiustizia.eu.
- MIRABELLI C., *Il sistema di ammissione alla magistratura*, in *Quad. della giustizia*, 1985, 43.
- MOROSINI P. G., *La scuola della magistratura*, in *Quest. Giust.*, 2006, 1.
- NANNUCCI U., *La formazione iniziale del magistrato. Il ruolo del Consiglio giudiziario nella scelta dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari. I rapporti con il Consiglio giudiziario di destinazione*, in *Doc. giust.*, 1997.
- NEPPI MODONA G., *La magistratura e il fascismo*, in *Fascismo e società italiana*, a cura di Quazza, Torino, 1973.

OBERTO G., *Magistrati. Reclutamento e formazione. Studio comparato fra sistemi europei*, Roma, 2003.

OBERTO G., *La formazione professionale dei magistrati italiani nell'ottica della formazione del giurista europeo*, in www.giacomooberto.com/goethe/relazione.htm.

OBERTO G., *La scuola della magistratura italiana alla luce dei principi internazionali e dei profili di diritto comparato*, in www.giacomooberto.com/scuola_della_magistratura_2007.htm.

ORLANDO M., *Ufficio per il processo: resta il "nodo" risorse*, in *Guida al dir.*, 2014.

PADOA SCHIOPPA A., *Per una riforma degli studi universitari di giurisprudenza in Italia*, in *Foro it.*, 1991, V.

PADOA SCHIOPPA A., *Verso l'istituzione delle scuole forensi*, in *Studium iuris*, 1997.

PADOA SCHIOPPA A., *Dopo la laurea in giurisprudenza: il ruolo dell'università*, in *Rass. Forense*, 1997.

PADOA SCHIOPPA A., *Prospettive per le Scuole forensi*, in *Doc. giust.*, 1997.

PADOA SCHIOPPA A., *Scuole forensi: un percorso di formazione unitario per le professioni legali*, in *Sistema università*, anno III, 9, novembre 1998.

PADOA SCHIOPPA A., *Una formazione professionale unitaria per superare le diffidenze tra le categorie*, in *Guida al dir.*, 1998, 42.

PADOA SCHIOPPA A., *Le nuove scuole forensi universitarie*, in *Sistema università*, anno V, 3, aprile 2000.

PADOA SCHIOPPA A., *Scuole di specializzazione: dimezzata la durata*, in *Guida al dir.*, 2001, 11.

PALAZZO F., *Al via le scuole di specializzazione per le professioni legali: un passo verso una più moderna formazione del giurista*, in *Studium iuris*, 2001.

PALAZZO F., *La formazione professionale del giurista tra riforma universitaria e mutamenti dell'esperienza giuridica*, in *Studium iuris*, 2004.

PALMIERI G., *La prova di preselezione informatica nel concorso per uditore giudiziario (nota a C. St., sez. IV, 7 dicembre 1999 n. 2275)*, in *Rass. Avv. Stato*, 2000, I.

PALOMBI E., *Magistrati: reclutamento e formazione*, in *Diritto & Giustizia*, 2003, 29.

PASCUCCI P., *La disciplina dei tirocini formativi e di orientamento: ieri, oggi e...domani (ovvero prima e dopo l'art. 11 del d.l. n. 138/2011)*, in *Dir. rel. ind.*, 2011.

PASCUCCI P., *I tirocini formativi e di orientamento*, in CINELLI M., FERRERO M., MAZZOTTA O. (diretto da), *Il nuovo mercato del lavoro – dalla riforma Fornero alla legge di stabilità 2013*, Torino, 2013.

PASCUCCI P., *L'evoluzione delle regole sui tirocini formativi e di orientamento: un'ipotesi d'eterogenesi dei fini?*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2013.

PASCUCCI P., *Tirocini* (voce), in *www.treccani.it*, 2014.

PASTORELLI F., GIANGRANDE N., *Una esperienza di stage formativo ex art. 73 del decreto legge 69/2013. Il tirocinio raccontato da due punti di vista: un magistrato formatore e una stagista*, in www.questionegiustizia.it.

PARZIALE R., *Reclutamento e formazione professionale dei magistrati*, in *Documenti giustizia*, 1993.

PEDERZOLI P., *Selezione e formazione delle professioni legali in Germania*, Padova, 1992.

PEPINO L., *Ritorna l'antico dilemma: magistrati o funzionari*, Editoriale di *Questione Giustizia*, 2007, n. 3.

PEPINO L., *Quale giudice dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario?*, in *Questione giustizia*, 2007, 4.

PERCHINUNNO R., *Formazione del giurista e scuole di specializzazione*, in *Notariato*, 1997.

PERILLI L., *Ancora sulle convenzioni fra uffici giudiziari e scuole di specializzazione*, in www.questionegiustizia.it.

PISANI M., *I "meriti insigni" (art.106 comma 3 Cost.) per la nomina dei "laici" in cassazione*, in *Foro It.*, 1999, V.

PIZZORUSSO A., *Professori ed avvocati in cassazione: una misura intempestiva*, in *Corriere giur.*, 1998.

PORCELLA A., *Spunti comparativi e prime riflessioni in tema di reclutamento e formazione dei magistrati*, in *Giur. it.*, 1993, IV.

PRODOMO F., *DL Fare, luci e (molte) ombre nella disciplina dei tirocini giudiziari*, in www.questionegiustizia.it.

PROTO PISANI A., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Riv. dir. civ.*, 1998, I.

PROTO PISANI A., *Controriforma dell'ordinamento giudiziario: ultimo atto?*, in *Foro it.*, 2004, V.

- RANA G., *Ufficio per il processo, tirocini formativi e organizzazione del lavoro del giudice civile*, relazione all'incontro di studi "Stage ex art. 73 d.l. 69/2013 "Decreto del fare". La stagione dello "stagismo giudiziario", tenutosi a Bari, 25 novembre 2014.
- RANDAZZO E., *Scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Dir. pen. e proc.*, 1998.
- ROBINEAU M., *La formazione del magistrato francese*, in *Quest. Giust.*, 2004.
- ROSSI E., *La formazione e la scuola della magistratura*, in *Foro. it.*, 2008, V.
- SABATO R., *La nuova disciplina del tirocinio degli uditori giudiziari*, in *Studium iuris*, 2000.
- SACCHETTINI E., *Per magistrati, avvocati e notai si ricomincia dai banchi di scuola*, in *Guida al dir.*, 1997.
- SALME' G., VERARDI C., *Gli avvocati in magistratura?*, in *Questione giustizia*, 2000, 3.
- SANTALUCIA G., *Una prima riflessione sulla legge di riforma del concorso per uditore giudiziario*, in *Quest. Giust.*, 2001.
- SANTALUCIA G., *La legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario: un primo commento in attesa della nuova deliberazione delle Camere (prima parte)*, in *Diritto e formazione*, 2005, 2.
- SANTALUCIA G., *La legge delega per la riforma dell'ordinamento giudiziario: un primo commento in attesa della nuova deliberazione delle Camere (seconda parte)*, in *Diritto e formazione*, 2005, 3.
- SANTALUCIA G., *Le nuove norme sull'accesso alla magistratura ordinaria*, in CARCANO D. (a cura di) *Il nuovo ordinamento giudiziario*, Milano, 2006.
- SANTALUCIA G., *La scuola della magistratura*, in CARCANO D. (a cura di) *Il nuovo ordinamento giudiziario*, Milano, 2006.
- SANTALUCIA G., *L'accesso alla magistratura ordinaria*, in *Quest. Giust.*, 2006, 1.
- SANTALUCIA G., *L'accesso alla magistratura ordinaria*, in CARCANO D. (a cura di) *Ordinamento giudiziario: organizzazione e profili processuali*, Milano, 2009.
- SCARSELLI G., *Ordinamento giudiziario e forense*, Milano, 2007.
- SCHLESINGER, *Le scuole forensi*, in *Corr. giur.*, 1999.
- SCUDIERO M., *Le scuole di specializzazione per le professioni legali al secondo anno di attività*, in *Notariato*, 2003.

SENESE S., *La formazione dei magistrati in Europa ed il ruolo dei sindacati e delle associazioni professionali – Quale formazione, per quale giustizia, in quale società?*, in *Foro it.*, 1991, V.

SERIO M., *Note su "l'università e la formazione dei giudici"*, in *Riv. dir. civ.*, 2000, II.

SIENA F., *Il problema del reclutamento in magistratura*, in *Quest. Giust.*, 1992, 1.

SIMONI A., STAMATIA TRIKKALIDI P., *La riforma del reclutamento e della formazione dei magistrati in Grecia*, in *Riv. dir. proc.*, 1997.

SOBRINO G., *La riforma dell'accesso alla magistratura ordinaria e le sue implicazioni istituzionali, tra legge 150/2005 e legge «Mastella»: un'altra occasione perduta, in Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive*, (a cura di SICARDI S.), Napoli, 2010.

SOTTANI S., *Convenzioni: attenzione nella stipula da parte degli uffici giudiziari*, in www.questionegiustizia.it.

SPERA D., *Relazione di sintesi del gruppo di lavoro sul tema: Strumenti per l'efficienza della giurisdizione. Ufficio per il processo, stagisti e processo telematico, relazione all'Assemblea Nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile (Torino 2011)*, in www.nuovagiustizia.eu.

SPERA D., *Il progetto: "L'ufficio del giudice" sperimentazione nel Tribunale di Milano (14 gennaio 2011)*, in www.nuovagiustizia.eu.

SPERA D., *L'utilizzo di tirocinanti e stagisti in affiancamento del giudice civile, come premessa all'istituzione dell'ufficio del giudice civile: un primo bilancio, relazione all'incontro di studi n. 5924 sul tema: "Le misure organizzative e la prassi virtuose per il buon funzionamento degli uffici giudiziari civili"* (Roma 4-6 giugno 2012), in www.ca.milano.giustizia.it.

TARASCO A. L., *Quiz in magistratura e nomofilachia del Consiglio di Stato (nota a Cons. St., Ad. plen., 20 dicembre 1999 n. 2, C.E. c. Min. giust. e altro)*, in *Corriere giur.*, 2000.

TARASCO A., *Disciplina del concorso ordinario per uditore giudiziario*, in *Corr. giuridico*, 2001.

TARUFFO, *L'insegnamento accademico del diritto processuale civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1996.

TARUFFO, *Senso comune, esperienza e scienza nel ragionamento del giudice*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2001.

VALGOLIO L., *La preparazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati nella Repubblica Federale di Germania*, in *Questione Giustizia*, 2004.

VARANO V., *In tema di riforma del reclutamento dei magistrati*, in *Riv. dir. civ.* 1994, II.

- VARANO V., *Verso le scuole di specializzazione per le professioni legali*, in *Foro it.*, 1998, V.
- VERARDI C.M., *Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati e degli avvocati*, in *Quest. Giust.*, 1997, 1.
- VERDE G., *La magistratura in un sistema bipolare (ricordando vittorio Denti a un anno dalla morte)*, in *Foro it.*, 2002, V.
- VIAZZI C., *Il reclutamento e la formazione professionale dei magistrati: una questione cruciale di politica istituzionale*, in *Questione giustizia*, 1984, 2.
- VIETTI M., *La fatica dei giusti. Come la giustizia può funzionare*, Milano, 2011.
- VILLANI R., *Concorso per uditore giudiziario: modifiche e precisazioni in tema di modalità di espletamento della prova di preselezione informatica*, in *Studium iuris*, 2000.
- VILLANI R., *La nuova disciplina dell'accesso in magistratura e l'aumento del ruolo organico del personale*, in *Studium iuris*, 2001.
- VINATZER G., *Accesso e formazione professionale*, in *Rass. Forense*, 1998.
- ZACCARIA A., *La preselezione informatica al concorso per uditore giudiziario: note sull'archivio dei quesiti*, in *Studium iuris*, 1999.
- ZACCARO G., *Far fare i "faristi"*, in www.questionegiustizia.it.
- ZAGREBELSKY V., *Prime novità per la formazione comune dei magistrati, degli avvocati e dei notai e per il concorso per uditore giudiziario*, in *Legislazione penale*, 1998.

DOCUMENTI

1. Consiglio Superiore della magistratura, delibera plenaria del 9 ottobre 1997, *Parere del C.S.M. sullo schema di decreto legislativo concernente «modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e scuola di specializzazione per le professioni legali»*, in *Giur. it.*, 1998.

2. Consiglio Superiore della Magistratura, delibera 19 luglio 2007, *Espletamento di tirocini e stages formativi preliminari e successivi al conseguimento della laurea in giurisprudenza anche equiparati allo svolgimento del praticantato della professione di avvocato, presso gli uffici giudiziari e requirenti*, consultabile in www.cosmag.it.

3. Consiglio Superiore della magistratura, delibera plenaria del 29 aprile 2014, *Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari*.

4. Consiglio Superiore della Magistratura, parere del 24 maggio 1995, trasmesso al Ministro della Giustizia il 6 giugno 1995.

5. Scuola Superiore della Magistratura, *Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari previsti dall'art. 73 d.l. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "Decreto del fare")*, n. 284/2014/ID SSM.

6. Ministro della Giustizia, *Relazione tecnica su ufficio del processo*, 22 luglio 2014.

7. Convenzioni tra la Scuole di Specializzazione delle Professioni legali di Urbino e i Tribunali e le Procure di Pesaro e Urbino e con il Tribunale di Rimini per lo svolgimento di 150 ore di tirocinio presso gli uffici giudiziari.

8. *Il mansionario delle attività del tirocinante presso la Corte di Appello di Palermo*, reperibile nel sito www.giustizia.palermo.it.

9. Raccomandazione n. 12 del 1994 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli stati membri sull'indipendenza, l'efficacia e il ruolo dei giudici.

10. Ufficio per il Processo Tribunale di Firenze, *Rapporto di analisi sull'impatto dell'adozione di forme di Ufficio per il Processo nel quotidiano lavoro del giudice del Tribunale civile di Firenze*.

11. Ufficio per il Processo Tribunale di Firenze, *Progetto di Reingegnerizzazione del lavoro nell'Ufficio del Giudice civile sperimentato presso il Tribunale civile di Firenze*.